



**Camera di Commercio
Verona**



Raccolta provinciale degli Usi

Verona 2006 - 2013

PREFAZIONE

GLI USI LOCALI

La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Verona provvede alla raccolta, all'accertamento ed alla revisione degli usi e consuetudini locali.

Si tratta di una delle attribuzioni camerali, in tema di regolazione del mercato, di più vecchia data, trovando essa tutt'ora fondamento nell'art. 34 del T.U. approvato con R.D. 27/09/1934 n. 2011.

Data l'estrema importanza e delicatezza della funzione, costituendo gli usi una fonte del diritto – ai sensi dell'art. 1 delle preleggi – la Camera di Commercio di Verona, nell'elaborazione della presente edizione della "Raccolta" ha seguito scrupolosamente le istruzioni impartite, tramite la circolare n. 1695/C del 13/07/1964, dal Ministero dell'Industria (ora Ministero dello Sviluppo Economico).

Gli Usi sono fonte giuridica di tipo terziario subordinati alla legge ed ai regolamenti e ad integrazione degli stessi per quanto non previsto. Traggono origine dalla uniforme e costante ripetizione, in un lungo periodo di tempo, da parte della collettività, di alcuni comportamenti nella generale convinzione di ottemperare ad un precetto giuridico. Si ricorda che:

- l'uso può avere efficacia soltanto quando manchi del tutto la legge che disciplini la materia (uso *praeter legem*);
- nelle materie regolate dalla legge o dai regolamenti gli usi hanno efficacia soltanto se espressamente richiamati;
- non è ammissibile l'uso contrario alla legge (*contra legem*) o che valga ad abrogare per desuetudine la legge.

Nella raccolta trovano posto anche gli usi negoziali o interpretativi, la cui funzione consiste nel servire come mezzo di interpretazione della volontà ambigua o di completamento della volontà negoziale mancante (ex . clausole d'uso).

Queste ultime sono pratiche generali che devono avere carattere sociale e non individuale, e che, per consolidarsi, hanno bisogno di una certa durata.

Esse, spesso, derivano dalla generalizzazione di clausole contrattuali rispondenti alle particolari esigenze di mercati tipici di certe merci; operando sul piano del negozio possono derogare alle norme dispositive di legge (artt. 1340 e 1366 C.C.).

La Camera di Commercio di Verona non ha ritenuto di operare una distinzione fra usi normativi ed usi interpretativi o negoziali, lasciando tale compito all'Autorità Giudiziaria, anche perché tale distinzione avrebbe potuto dare luogo ad apprezzamenti soggettivi, contrastanti con il carattere obiettivo della "Raccolta".

L'organizzazione ed il coordinamento delle operazioni di revisione sono stati affidati dalla Giunta Camerale (deliberazione n. 257 del 09/09/2013 e successivamente integrata con deliberazione n. 290 del 23/09/2013) ad una apposita Commissione composta da due magistrati, con funzioni di Presidente e Vicepresidente, dal Vice Segretario Generale della Camera di Commercio di Verona con funzioni di Segretario della Commissione, nonché da rappresentanti di tutte le categorie economiche, da un rappresentante delle associazioni dei consumatori ed utenti e da esperti giuridici.

ELENCO COMPONENTI DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE USI DI VERONA

Presidente:

Mirenda Andrea

Vicepresidente:

Vaccari Massimo

Componenti:

Baldo Nicola

Boni Dino

Casato Maria Assunta

Corcioni Aldo

De Grandis Francesco

Di Franco Maurizio

Fiorini Luigi Pietro

Martini Stefano

Multari Monica

Muti Dino

Pedrazza Gorlero Cecilia

Perbellini Enrico

Simeoni Giordano

Sorio Alessio

Turolla Ugo

Segretario:

Borghero Riccardo

NOTE INFORMATIVE

Disposizioni sulla legge in generale

Preleggi art. 1. Indicazione delle fonti

Capo I -Delle fonti del diritto

1. Indicazione delle fonti.

Sono fonti del diritto [c.n.1](#):

- 1) le leggi [\[Cost. 70, 87, 117, 121, 138; preleggi 2\]](#);
- 2) i regolamenti [\[preleggi 3, 4\]](#);
- 3) [le norme corporative] ⁽¹⁾;
- 4) gli usi [\[preleggi 8, 9\]](#).

Preleggi art.8 Usi

8. Usi.

Nelle materie regolate dalle leggi e dai regolamenti gli usi [\[preleggi 1, n. 4, 9\]](#) hanno efficacia solo in quanto sono da essi richiamati.

[Le norme corporative prevalgono sugli usi, anche se richiamati dalle leggi e dai regolamenti, salvo che in esse sia diversamente disposto] ⁽¹⁾.

[\(1\)](#) Le norme corporative sono state abrogate, quali fonti di diritto, per effetto della soppressione dell'ordinamento corporativo, disposta con [R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721](#) e della soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste, disposta con [D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 369](#).

Preleggi art.9 Raccolte di usi

9. Raccolte di usi.

Gli usi pubblicati nelle raccolte ufficiali degli enti e degli organi a ciò autorizzati si presumono esistenti fino a prova contraria [\[preleggi 1, n. 4\]](#) ⁽¹⁾.

[\(1\)](#) Le raccolte ufficiali degli usi locali sono curate dalle camere di commercio. All'accertamento degli usi generali provvede una speciale commissione istituita presso il Ministero dell'industria, commercio e artigianato, il cui funzionamento è disciplinato dal [D.Lgs.C.p.S. 27 gennaio 1947, n. 152](#).

TITOLO I
Contrattazione in genere

a) Qualifiche

Non vi sono particolari qualifiche che contraddistinguono i contraenti al di fuori di quelle normalmente ricorrenti, come: compratore, venditore, proprietario, ecc.

Ha particolare rilievo la qualifica di mediatore il quale, ai sensi della legge 3.2.1989 n. 39, ha l'obbligo della iscrizione nell'apposito "Ruolo camerale" per l'esercizio professionale della mediazione.

b) Denominazioni

Ad eccezione di qualche tipo particolare di contratto come "mele scendi albero", o denominazioni tipiche "merce sotto scala", "casco", "spagnin" e di altre espressioni proprie di particolari contratti come la compravendita di animali, di cereali, il cui significato è illustrato nella "Raccolta", non esistono altre denominazioni se non quelle comuni nelle contrattazioni in genere.

c) Clausole principali

In ogni settore merceologico della "Raccolta" esistono clausole specifiche alle quali si fa apposito rinvio.

d) Mediazioni in genere

ITER DELL'ACCERTAMENTO

Primo accertamento:

- a) Raccolta provinciale degli usi e consuetudini 1965
- b) Approvazione della Giunta: deliberazione n. 467 del 27/5/1969

Ultima revisione:

- a) Raccolta provinciale degli usi e consuetudini 1970
- b) Approvazione della Giunta: deliberazione n. 1115 del 24.11.1970

- (1) Al mediatore spetta la provvigione soltanto quando la contrattazione sia definitivamente conclusa.
Quando la legge, per la validità di un contratto, richiede l'atto scritto, la provvigione al mediatore è dovuta soltanto dopo la sottoscrizione dell'atto e del compromesso da parte dei contraenti.
- (2) In difetto di patti contrari e di tariffe accertate da parte della Camera di Commercio, la provvigione è a carico di ciascuno dei contraenti in parti uguali.
- (3) Clausola "franco di mediazione". La clausola "franco di mediazione" o altra equipollente, inserita nei patti, vale ad accollare ad una sola parte la provvigione del mediatore.
- (4) Nelle permutate di beni immobili di diverso valore, la provvigione di mediazione viene corrisposta sulla base dell'immobile di maggior valore.
- (5) Le provvigioni dovute al mediatore si intendono comprensive delle spese all'uopo eventualmente sostenute. Salvo patti contrari, non è dovuto al mediatore il rimborso delle spese da lui sostenute, anche se l'affare non viene concluso.
- (6) Quando alla conclusione di un affare intervengono più mediatori, è dovuta dalle parti una sola provvigione, che va divisa in parti uguali.
- (7) L'obbligo di pagare al mediatore la provvigione non è solidale per i contraenti; ciascuno risponde della propria parte.
- (8) Ove insorga controversia sulla esecuzione del contratto e si faccia luogo allo scioglimento dello stesso, le parti contraenti non possono richiedere il rimborso della provvigione già pagata al mediatore, il quale ha diritto a percepire la provvigione anche nel caso che, concluso il contratto, lo scioglimento derivi da accordi intervenuti tra le parti o da mancata esecuzione del contratto da parte di uno dei contraenti.
- (9) La mediazione non è dovuta nel caso in cui il mediatore, pur dichiarando di acquistare per conto di terzi, non abbia comunicato nel termine dovuto il nome del compratore.

e) Provvigioni e sconti

Le provvigioni menzionate nella “Raccolta” sono esclusivamente quelle relative alla mediazione. Non sono stati accertati usi in materia di sconti.

f) Termini

In ogni settore merceologico della “Raccolta” sono previsti termini specifici che possono essere: di pagamento, di ritiro o consegna della merce, di garanzia e altri.

g) Contratti in fiera e borsa merci

Non vi sono differenze tra contratti stipulati in fiera, in borsa merci o al di fuori dell’ambito dei predetti.

**TITOLO II Comunioni
tacite familiari**
(non è stata segnalata o rilevata l'esistenza di usi)

TITOLO III
Compravendita e locazione di immobili urbani

Usi condominiali

CAPITOLO 1 – COMPRAVENDITA

ITER DELL'ACCERTAMENTO

Primo accertamento:

- a) Raccolta provinciale degli usi e consuetudini 1965
- b) Approvazione della Giunta: deliberazione n. 467 del 27/5/1969

Ultima revisione:

- a) Raccolta provinciale degli usi e consuetudini 2000
- b) Approvazione della Giunta: deliberazione n. 164 del 23/6/2003

Art. 1 - Provvigione

La mediazione per la compravendita di immobili urbani viene corrisposta nella misura del 3% da ambo le parti.

La percentuale di mediazione corrisposta prevede da parte del mediatore le seguenti prestazioni di servizi:

- valutazione dell'immobile
- promozione alla vendita
- raccolta di eventuali proposte d'acquisto scritte da parte dei potenziali acquirenti
- predisposizione del contratto preliminare di compravendita (a richiesta delle parti)
- assistenza alle parti nella trattativa sino alla stipulazione dell'atto notarile
- verifica con la media diligenza professionale dello stato di fatto e di diritto dell'immobile.

La provvigione per la mediazione nella cessione di negozi (compreso l'avviamento) è del 4% da ambo le parti. Per l'eventuale merce esistente nei negozi, viene corrisposto un ulteriore 1% da ambo le parti.

La percentuale di mediazione corrisposta prevede da parte del mediatore la prestazione dei servizi professionali sopra indicati.

CAPITOLO 2 – LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI PER USO ABITATIVO

ITER DELL'ACCERTAMENTO

Primo accertamento:

- a) Raccolta provinciale degli usi e consuetudini 1965
- b) Approvazione della Giunta: deliberazione n. 467 del 27/5/1969

Ultima revisione:

- c) Raccolta provinciale degli usi e consuetudini 2000
- d) Approvazione della Giunta: deliberazione n. 164 del 23/6/2003

Art. 1- Forma del contratto

Il contratto è normalmente redatto per iscritto.

Art. 2 – Pagamento del canone

Il pagamento del canone è mensile ed anticipato, salvo diverse pattuizioni delle parti.

Art. 3 – Disdetta delle locazioni

Nelle locazioni brevi la disdetta, ove non regolata da disposizioni di legge specifiche in materia, deve essere data entro 15 giorni liberi dalla scadenza. In caso di mancato preavviso il contratto si rinnova tacitamente di mese in mese sempre salvo disdetta da comunicarsi entro 15 giorni liberi dalla scadenza.

Art. 4 – Oneri accessori la locazione

La ripartizione degli oneri accessori per le locazioni ad uso abitativo tra locatore (L) e conduttore (C) è effettuata come segue:

AMMINISTRAZIONE

Tassa occupazione suolo pubblico per passo carrabile		C			
Tassa occupazione suolo pubblico per lavori condominiali				L	

ASCENSORE

Manutenzione ordinaria e piccole riparazioni		C			
Installazione e manutenzione straordinaria degli impianti				L	
Adeguamento alle nuove disposizioni di legge				L	
Consumi energia elettrica per forza motrice e illuminazione		C			
Tasse annuali per rinnovo licenza d'esercizio				L	
Ispezioni e collaudi		C			

AUTOCLAVE

Installazione e sostituzione integrale dell'impianto o di componenti primari (pompa, serbatoio, elemento portante, avvolgimento elettrico, ecc.)		L
Manutenzione ordinaria	C	
Imposte e tasse di impianto		L
Forza motrice	C	
Ricarico pressione del serbatoio	C	
Ispezioni, collaudi e lettura contatori	C	

IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE, DI VIDEOCITOFONO E SPECIALI

Installazione e sostituzione dell'impianto comune di illuminazione		L
Manutenzione ordinaria dell'impianto comune di illuminazione	C	
Installazione e sostituzione degli impianti di suoneria e allarme		L
Manutenzione ordinaria degli impianti di suoneria e allarme	C	
Installazione e sostituzione dei citofoni e videocitofoni		L
Manutenzione ordinaria dei citofoni e videocitofoni	C	
Installazione e sostituzione di impianti speciali di allarme, sicurezza e simili		L
Manutenzione ordinaria di impianti speciali di allarme, sicurezza e simili	C	

IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, CONDIZIONAMENTO, PRODUZIONE ACQUA CALDA, ADDOLCIMENTO ACQUA

Installazione e sostituzione degli impianti		L
Adeguamento degli impianti a leggi e regolamenti		L
Manutenzione ordinaria degli impianti, compreso il rivestimento refrattario	C	
Pulizia annuale degli impianti e dei filtri e messa a riposo stagionale	C	
Lettura dei contatori	C	
Acquisto combustibile, consumi di forza motrice, energia elettrica e acqua	C	

IMPIANTI SPORTIVI

Installazione e manutenzione straordinaria		L
Addetti (bagnini, pulitori, manutentori ordinari, ecc.)	C	
Consumo di acqua per pulizia e depurazione; acquisto di materiale per la manutenzione ordinaria (es.: terra rossa)	C	

IMPIANTO ANTINCENDIO

Installazione e sostituzione dell'impianto		L
Acquisti degli estintori		L
Manutenzione ordinaria e ricarica degli estintori, ispezioni e collaudi	C	

IMPIANTO TELEVISIVO

Installazione, sostituzione e potenziamento dell'impianto televisivo centralizzato		L
Manutenzione ordinaria dell'impianto televisivo centralizzato	C	

PARTI COMUNI

Sostituzione di grondaie, sifoni e colonne di scarico		L
Manutenzione ordinaria grondaie, sifoni e colonne di scarico	C	
Manutenzione straordinaria di tetti e dei lastrici solari		L
Manutenzione ordinaria dei tetti e dei lastrici solari	C	
Manutenzione straordinaria della rete di fognatura		L
Pulizia della rete di fognatura, compresa la disotturazioni dei condotti e pozzetti	C	
Sostituzione di marmi, corrimano, ringhiere		L

PARTI COMUNI

Manutenzione ordinaria di pareti, corrimano, ringhiere di scale e locali comuni	C	
Consumo di acqua ed energia elettrica per le parti comuni	C	
Installazione e sostituzione di serrature		L
Manutenzione delle aree verdi, compresa la riparazione degli attrezzi utilizzati	C	
Installazione di attrezzature quali caselle postali, cartelli segnalatori, bidoni, armadietti per contatori, zerbini, tappeti, guide e altro materiale di arredo		L
Manutenzione ordinaria di attrezzature quali caselle postali, cartelli segnalatori, bidoni, armadietti per contatori, zerbini, tappeti, guide e altro materiale di arredo	C	

PARTI INTERNE ALL'APPARTAMENTO LOCATO

Sostituzione integrale di pavimenti e rivestimenti		L
Manutenzione ordinaria di pavimenti e rivestimenti	C	
Manutenzione ordinaria di infissi e serrande, degli impianti di riscaldamento e sanitario	C	
Rifacimento di chiavi e serrature	C	
Tinteggiatura di pareti	C	
Sostituzione di vetri	C	
Manutenzione ordinaria di apparecchi e condutture di elettricità e del cavo dell'impianto citofonico e videocitofonico	C	
Verniciatura di opere in legno e metallo	C	
Manutenzione straordinaria dell'impianto di riscaldamento		L

PORTIERATO

Trattamento economico del portiere e del sostituto, compresi contributi previdenziali ed assicurativi, accantonamento liquidazione, tredicesima, premi, ferie e indennità varie, anche locali, come da c.c.n.l.	C 90%	L 10%
Materiale per le pulizie	C	
Eventuale alloggio del portiere (pari all'indennità sostitutiva prevista nel c.c.n.l.)	C 90%	L 10%
Manutenzione ordinaria della guardiola	C 90%	L 10%
Manutenzione straordinaria della guardiola		L

PULIZIA

Spese per l'assunzione dell'addetto		L
Trattamento economico dell'addetto, compresi contributi previdenziali ed assicurativi, accantonamento liquidazione, tredicesima, premi, ferie e indennità varie, anche locali, come da c.c.n.l.	C	
Spese per il conferimento dell'appalto a ditta		L
Spese per le pulizie appaltate a ditta	C	
Materiale per le pulizie	C	
Acquisto e sostituzione macchinari per la pulizia		L
Manutenzione ordinaria dei macchinari per la pulizia	C	
Derattizzazione e disinfestazione dei locali legati alla raccolta delle immondizie	C	
Disinfezione dei bidoni e contenitori di rifiuti	C	
Tassa rifiuti o tariffa sostitutiva	C	
Acquisto di bidoni, trespoli e contenitori		L
Sacchi per la pre-raccolta dei rifiuti	C	

SGOMBERO NEVE

Spese relative al servizio di sgombero neve, compresi i materiali d'uso

| C |

Art. 5 – Tariffe di mediazione

Immobili: la provvigione nella locazione di immobili è di una mensilità di fitto da ambo le parti.

Camere ammobiliate: la provvigione per la mediazione nella locazione di camere ammobiliate è del 10% da ambo le parti.

Negozi: la provvigione per la mediazione nella locazione dei negozi o uffici è di una mensilità di fitto da ambo le parti.

CAPITOLO 3 – USI CONDOMINIALI

ITER DELL'ACCERTAMENTO

Primo accertamento:

- a) Raccolta provinciale degli usi e consuetudini 1975
- b) Approvazione della Giunta: deliberazione n. 13/318 del 17/10/1984

Ultima revisione:

- e) Raccolta provinciale degli usi e consuetudini 2000
- f) Approvazione della Giunta: deliberazione n. 164 del 23/6/2003

Art. 1 – Spese per l'erogazione di energia, di combustibili (metano, gasolio, ecc.)

Le spese per la fornitura di acqua, di energia elettrica, di combustibile (gas, metano, gasolio, ecc.) per il funzionamento dei servizi comuni (riscaldamento, produzione di acqua calda, ecc.), per la pulizia, illuminazione degli altri spazi comuni sono a carico degli inquilini “pro quota”, così pure l'eventuale noleggio o acquisto dei contenitori dei rifiuti.

Art. 2 – Spese per l'erogazione di acqua per usi domestici

Le spese per l'erogazione di acqua, calda o fredda, per usi domestici, in mancanza di contatori, vengono ripartite pro capite fra i condomini.

Art. 3 – Spese per l'ascensore

Le spese di gestione e di manutenzione dell'ascensore vengono ripartite fra i vari condomini pro quota e in base all'altezza del piano.

N.B. – Si ricorda che gli usi locativi urbani valgono in quanto non contrastanti con norme imperative di legge come, attualmente, la legge 9.12.1998, n. 431 e successive modificazioni.

CAPITOLO 4 – USI TECNICI NELLA COMPRAVENDITA DEGLI IMMOBILI

ITER DELL'ACCERTAMENTO

Primo accertamento:

- a) Raccolta provinciale degli usi e consuetudini 2000
- b) Approvazione della Giunta: deliberazione n. 164 del 23/6/2003

Art. 1 – Unità di misura

Nella compravendita degli appartamenti di nuova e vecchia costruzione, l'unità di misura adottata è il metro quadro.

ART. 2 – Calcolo della superficie commerciale di un appartamento con tutti i suoi accessori

La superficie commerciale dell'appartamento è così calcolata:

- a) la misurazione in mq. della superficie di un appartamento in condominio è effettuata seguendo il perimetro esterno (da spigolo a spigolo) dei muri perimetrali;
- b) la misurazione tiene conto anche dei bows-windows chiusi, dei quali segue la sporgenza;
- c) se il muro perimetrale è in comunione con un altro edificio, con un'altra unità immobiliare o con parte degli enti comuni al fabbricato, viene calcolato solo al 50%.

Art. 3 – Calcolo della superficie commerciale dei balconi

La superficie commerciale dei balconi è così calcolata:

la superficie in mq. dei balconi sporgenti dal filo esterno del fabbricato è aggiunta a quella dell'appartamento di pertinenza nella misura del 50%.

Art. 4 – Calcolo della superficie commerciale dei terrazzi

La superficie commerciale dei terrazzi non sporgenti dal filo esterno del fabbricato è così calcolata:

la superficie dei balconi, terrazze e simili, di pertinenza esclusiva nella singola unità immobiliare, è aggiunta a quella dell'appartamento nella misura: del 30%, fino a metri quadrati 25 e del 10% per la quota eccedente, qualora dette pertinenze siano comunicanti con i vani principali o accessori a servizio diretto di quelli principali quali bagni, ripostigli, ingressi, corridoi e simili; del 15%, fino a metri quadrati 25, e del 5% per la quota eccedente, qualora non comunicanti.

Per le unità immobiliari catastalmente individuate a destinazione pubblica o di interesse collettivo la superficie di queste pertinenze è computata nella misura del 10%.

Art. 5 – Calcolo della superficie commerciale del vano cantina o del solaio

La superficie commerciale del vano cantina o del solaio è così calcolata:

la superficie dei vani accessori a servizio indiretto dei vani principali, quali soffitte cantine e simili, di h. media non inferiore a m. 1.70, è aggiunta a quella dell'appartamento nella misura:

del 50%, qualora comunicanti con i vani principali o accessori a servizio diretto di quelli principali, quali bagni, ripostigli, ingressi, corridoi e simili;

del 25% qualora non comunicanti.

Art. 6 – Calcolo della superficie dei locali comuni al condominio

La superficie dei locali comuni del condominio, come la portineria, la sala riunioni, la sala giochi o quant'altro catastalmente individuato come entità immobiliare comune a tutti i condomini, è così calcolata:

la misura in mq. di detti locali è aggiunta a quella dell'appartamento di pertinenza nella proporzionale quota millesimale di comproprietà sulle parti comuni.

Art. 7 – Calcolo della superficie commerciale del giardino

La superficie commerciale del giardino o comunque di tutte le aree scoperte è così calcolata: la superficie in mq. del giardino o comunque di tutte le aree esterne al fabbricato è aggiunta a quella dell'immobile nella misura del 10%, quando il risultato non superi il totale della superficie commerciale dell'immobile, del 2% in tutti gli altri casi; resta comunque escluso che il risultato di tale operazione possa superare la superficie commerciale dell'immobile.

TITOLO IV
Compravendita, affitto e conduzione di fondi rustici

CAPITOLO 1 – COMPRAVENDITA

ITER DELL'ACCERTAMENTO

Primo accertamento:

- a) Raccolta provinciale degli usi e consuetudini 1965
- b) Approvazione della Giunta: deliberazione n. 467 del 27/5/1969

Ultima revisione:

- a) Raccolta provinciale degli usi e consuetudini 1994
- b) Approvazione della Giunta: deliberazione n. 203 dell'8/5/1995

MODO DI MISURAZIONE

CAMPO VERONESE

Con il termine “campo veronese” si intende riferirsi alla misura di superficie riportata dalle Tavole di Raggiunglio dei pesi e delle misure di cui al R.D. 20 maggio 1877 n. 3836, sotto la denominazione di “campo censuario” di are 30,022410, pari a mq. 3.002,2410.

Tale misura, nella pratica degli affari, secondo le consuetudini locali, intendesi arrotondata a mq. 3.000 (tremila).

TARIFFE DI MEDIAZIONE

La provvigione per la mediazione nella compravendita di immobili è del 2% da ambo le parti.

CAPITOLO 2 – AFFITTO (*) CAPITOLO 3 –

CONDUZIONE A MEZZADRIA (*)

**CAPITOLO 4 – CONDUZIONE A COLONIA PARZIARIA O IN
COMPARTECIPAZIONE (*)**

CAPITOLO 5 – CONDUZIONE A COLONIA MIGLIORITARIA (*)

CAPITOLO 6 – CONDUZIONE IN ENFITEUSI (*) CAPITOLO 7 –

ALTRE FORME DI CONDUZIONE (*)

(*) non è stata segnalata o rilevata l'esistenza di usi

TITOLO V
Compravendita di prodotti

CAPITOLO 1 – PRODOTTI DELLA ZOOTECNIA
A) BOVINI – B) EQUINI C) SUINI
D) OVINI – E) ANIMALI DA CORTILE

ITER DELL'ACCERTAMENTO

Primo accertamento:

- a) Raccolta provinciale degli usi e consuetudini 1934
- b) Approvazione del Consiglio a Sezioni riunite nella seduta del 28/11/1934 - XIII

Ultima revisione:

- a) Raccolta provinciale degli usi e consuetudini 2000
- b) Approvazione della Giunta: deliberazione n. 164 del 23/6/2003

Art. 1 – Forma del contratto

Il bestiame si contratta di solito verbalmente, con l'intervento eventuale del mediatore ed in presenza di eventuali testimoni.

Art. 2

Gli animali si contrattano a seconda della loro attitudine:

- a) attitudine predominante alla produzione della carne (animali da macello);
- b) attitudine predominante alla produzione del latte, alla riproduzione o da lavoro (animali da vita).

Art. 3 – Animali da macello

I bovini, gli equini ed i suini da macello si contrattano indifferentemente per capo, a peso vivo o a peso morto; gli ovini per capo o anche per gruppo; il pollame e la selvaggina a peso o anche per capo.

Art. 4 - Peso

Il bestiame da macello si contratta tanto a peso vivo netto o lordo, quanto a peso morto o anche a vista.

Il peso netto vivo si calcola nei seguenti modi:

- (a) per i bovini adulti quando sono digiuni perlomeno da 12 ore prima della pesatura si fa una detrazione del 2%; in caso diverso viene praticato uno sconto, da concordare tra le parti, sul peso lordo a seconda delle condizioni in cui si trova l'animale;
- (b) i vitelli da latte si pesano digiuni, non prima comunque di sei ore dal pasto;
- (c) per i suini si detraggono 5.000 gr. se pesati fuori dall'ambiente aziendale del venditore e 6.000 gr. se pesati nell'ambito aziendale del venditore, purchè siano stati rispettati gli orari normali dei pasti. Se invece il suino viene pesato a 7 o a 8 ore dall'orario normale dei pasti, non si fa luogo ad alcuna detrazione;

- (d) per i suini da 40.000-60.000 gr. di peso (detti magroni) è prevista una riduzione massima di peso di gr. 3.000 se pesati nell'ambito dell'azienda del venditore; di gr. 2.000 se pesati fuori dell'ambito di tale azienda.

Il peso netto morto risulta:

- (a) per i bovini e i vitelli superiori a gr. 150.000, dal peso dei quattro quarti che costituiscono il tronco dell'animale, escludendo dalla pesatura la testa, la pelle, i visceri toraco-addominali col sego che li involge e la parte inferiore del carpo (vulgo ginocchio) e dal garretto in giù. E' praticata la riduzione del 2% se pesati a caldo;
- (b) per i vitelli inferiori a gr. 150.000, dal peso dell'animale macellato e dissanguato da cui si tolgono il tubo gastro intestinale, la cistifellea e la vescica urinaria, nonché gr. 2.000;
- (c) per i suini, dal peso dell'animale dissanguato e depilato, a cui si tolgono i visceri toraco-addominali, la lingua, il cervello, nonché il 2%;
- (d) per gli equini come per i bovini in genere;
- (e) per gli ovini e caprini adulti (esclusa la pelle, lo stomaco e gli intestini) viene praticata la riduzione di gr. 1.000 di calo per capo.

Gli agnelli e i capretti vengono pesati freddi, esclusi la pelle, lo stomaco e l'intestino e viene concessa una riduzione di gr. 250 di calo per capo.

Art. 5 - Garanzia

Per il bestiame da macello deve esser garantita sempre la commestibilità della carne a meno che non sia pattuito diversamente con accordi speciali fra le parti accompagnati da esclusione espressa di garanzia quale: vendo per "un sacco d'ossa", "per la cavezza", "per la corda", "a fuoco e fiamma", "crepi e scoppi", "come sta", "non garantisco fuori della mia stalla".

Art. 6 – Inizio e durata del periodo di garanzia

L'inizio della garanzia decorre, per animali da macello, dal giorno e dall'ora della consegna, salvo patti diversi, per la durata massima di tre giorni.

Art. 7 – Riconoscimento dell'animale macellato

L'animale macellato ha come elementi di riconoscimento da parte del venditore il musello, la pelle, le corna, le zampe e il marchio auricolare.

Fa fede dell'identificazione dell'animale, qualora la metodologia della macellazione sia completata nei pubblici macelli, la dichiarazione del veterinario direttore del macello, oppure la pelle attaccata al collo con il marchio auricolare, limitatamente ai tempi di raffreddamento.

Art. 8 – Azione redibitoria

L'azione redibitoria, per il bestiame da macello, è esperibile, nei termini di garanzia previsti, solo per le malattie che portano alterazioni tali da impedire, in tutto o in parte, l'uso alimentare delle carni o che ne diminuiscano il valore commerciale a norma delle disposizioni sanitarie vigenti.

Art. 9 – Bestiame da vita: definizione

Si intendono animali da vita tutti quelli con attitudine predominante alla produzione del latte, alla riproduzione, da lavoro o da ingrasso.

Art. 10

Gli animali da lavoro si contrattano generalmente per paio o anche per capo; i vitelli o torelli da allevamento o da ingrasso, per lo più a capo, ma anche a peso; le vacche da latte e le vitelle da allevamento per capo, a gruppo a vista od a peso; gli equini da riproduzione e da ingrasso, per capo, per pariglia, in blocchi di parecchi cavalli (scuderie, allevamenti interi); gli ovini per capo o anche per gruppo; i suini da allevamento per capo, per gruppo o a peso; il pollame e la selvaggina a peso o anche per capo.

Art. 11 - Peso

Per il bestiame da vita venduto a peso, il peso netto vivo si calcola nei seguenti modi:

- (a) per i bovini adulti, quando sono digiuni per lo meno da dodici ore prima della pesatura, si fa una detrazione; in caso diverso viene praticato uno sconto sul peso lordo a seconda delle condizioni in cui viene presentato l'animale;
- (b) i vitelli da latte si pesano digiuni, non prima comunque di sei ore dal pasto;
- (a) per i suini si detraggono gr. 5.000 se pesati fuori dall'ambito aziendale del venditore; gr. 6.000 se pesati nell'ambito aziendale del venditore purché siano stati rispettati gli orari normali dei pasti.
Se invece il suino viene pesato a 7 o 8 ore dall'orario normale dei pasti, non si fa luogo ad alcuna detrazione.
- (d) per i suini di 40.000-60.000 gr. di peso (detti magroni) è prevista una riduzione massima di peso di gr. 3.000 se pesati nell'ambito dell'azienda del venditore; di gr. 2.000 se pesati fuori dell'ambito di detta azienda.

Art. 12 – Della garanzia

Il bestiame si vende con garanzia (legale, convenzionale o consuetudinaria), oppure senza garanzia.

In difetto di qualsiasi formula generica o consuetudinaria, il contratto si intenderà regolato, per la garanzia generica, dalla legge e, per la specifica, dagli usi vigenti nella provincia di Verona, che considerano redibitori i vizi indicati dall'art. 23.

- (a) La garanzia legale è regolata dagli artt. 1476, 1490, 1491, 1492, 1493, 1494, 1495 e 1496 del Codice Civile.
- (b) La garanzia convenzionale, generica o specifica, è quella costituita da patti particolari stabiliti fra il venditore e il compratore, anche derogando dalla garanzia consuetudinaria o da quella legale, sia per la qualità dei difetti da garantirsi, sia per la durata del tempo della medesima: tutto ciò, quando si è stabilito, o verbalmente di pieno accordo, o consegnato in una scrittura speciale detta “La legge delle parti”.
- (c) La garanzia consuetudinaria è generica o specifica; la generica si esprime di solito con le parole “sano”, “sano e sincero”, “sano e da galantuomo”, “sano e da galantuomo a casa”, “a piacimento a casa”, “sano e da galantuomo nella mia stalla”, od altra frase equivalente. E' pure in uso, specie per gli equini, la garanzia con la frase “sano dai difetti di legge”.

Con la parola “sano” si intende l'animale immune da malattie in atto. Con “sano e sincero” si intende l'animale immune da malattie in atto o da malattie occulte, che non è soggetto ad ombre, vizi o difetti che possano compromettere la sicurezza di chi deve usarlo.

Le parole “sano e da galantuomo” esprimono quanto le parole “sano e sincero” ed inoltre che l'animale è esente da tutti quei vizi o difetti che potrebbero essere occultati ad arte, in modo che se il compratore li avesse conosciuti, o non avrebbe comperato l'animale o avrebbe offerto un prezzo minore.

Con la formula “sano e da galantuomo a casa” si intende l'animale garantito anche per i vizi apparenti. Con la formula “piacimento a casa” si intende che l'acquirente può restituirlo a suo libito.

Con le parole “sano e da galantuomo nella mia stalla” s'intende che il venditore, pur rispettando integralmente la garanzia legale e i periodi contemplati negli usi, elegge come sede di controversie e di constatazione del danno denunciato, la località dove trovasi la stalla ove è avvenuto il contratto.

La garanzia consuetudinaria specifica è consacrata, a termini dell'art. 1496 del Codice Civile, dagli usi vigenti nella provincia di Verona che considerano redibitori i vizi riportati nell'articolo 23.

Art. 13

Con le parole “vendo per un sacco d’ossa”, “per la cavezza”, “per la corda”, “a fuoco e fiamma”, “crepi e scoppi”, “come sta”, “non garantisco fuori dalla mia stalla”, si vuole esprimere che il contratto è assunto dal compratore a tutto suo rischio e pericolo

Art. 14 – Inizio del periodo di garanzia

L’inizio della garanzia decorre dal giorno e dall’ora della consegna, salvo patti diversi. Per il mercato di Verona si usa far durare la garanzia da un mercato alla chiusura del mercato successivo.

Art. 15 - Bovini

I bovini si garantiscono usualmente per otto giorni, tranne che per alcune malattie, vizi o difetti per i quali la garanzia risulta dall’art. 23. I vitelli lattanti non si garantiscono. I tori e i torelli di oltre 10 mesi si garantiscono pienamente idonei all’uso cui sono destinati, cioè alla riproduzione.

Art. 16 - Equini

La durata per la garanzia generica comune dei cavalli è di giorni 8, salvo le disposizioni relative ai vizi redibitori speciali (vedi art. 23).

(a) Stalloni da riproduzione e cavalle fattrici.

Gli stalloni da riproduzione e le cavalle fattrici si garantiscono altresì pienamente idonei all’uso cui sono destinati, cioè alla riproduzione.

Per stalloni da allevamento e cavalle fattrici si intendono i soggetti che abbiano compiuto almeno il 36° mese di età.

(b) Puledri.

I puledri da uno a due anni si garantiscono solamente sani per la durata di otto giorni. Quelli minori di un anno non si garantiscono.

(c) Asini.

La garanzia per gli asini è generalmente di 8 giorni.

(d) Ibridi.

Le garanzie per gli ibridi sono le stesse usate per i cavalli; in più si garantiscono buoni e sinceri nello spostamento del peso, e questo per un periodo di giorni 8.

Art. 17 - Suini

Per i suini da allevamento si garantisce, di solito, la sanità in genere per 8 giorni.

Art. 18 - Ovini

Gli ovini da allevamento si garantiscono per otto giorni e che “mangino bene entro” gli otto giorni, nonché per le malattie previste dall’art. 23.

Art. 19 – Selvaggina ed animali da bassa corte

La selvaggina non si garantisce; gli animali da bassa corte invece si garantiscono immuni da qualsiasi malattia ed esenti da residui tossici; se ne garantisce altresì il peso medio.

Art. 20 – Espressioni volgari

Non hanno alcuna efficacia a scagionare il venditore le espressioni: “non gli manca che la parola”, “non può vedere i preti”, giusti come due orologi”, e simili, tendenti a mascherare la verità per ingannare il compratore, volendo con ciò significare che l’animale è privo della lingua, che è cieco, che la coppia non è giusta nel lavoro.

Art. 21 – Azioni redibitorie

Il vizio o la malattia debbono essere denunciati non appena riscontrati, in ogni caso non oltre i termini consuetudinari, generici o specifici, di garanzia. Nella denuncia si deve indicare l’epoca precisa in cui si è manifestata la malattia o il difetto e l’entità dello stesso, unendo il certificato del veterinario quando trattasi di malattia. E’ anche uso di fermare il deposito o la caparra di cui all’art. 41 o di riportare gli animali al luogo di vendita, salvo il caso di cui all’art. 37; queste forme equivalgono alla denuncia del vizio o difetto o della malattia.

La denuncia si effettua per iscritto (telegramma o lettera raccomandata), ma anche a voce con testimoni.

Per la malattia la denuncia deve essere accompagnata, sotto pena di nullità, da certificato sanitario redatto in carta legale.

Art. 22

Nel caso che un amichevole componimento non avesse da appianare la vertenza, il compratore non deve in ogni caso lasciare trascorrere il termine di legge dalla consegna per ricorrere all’Autorità Giudiziaria competente (art. 1495 C.C.).

Le malattie, i difetti e i vizi seguenti danno luogo all'azione redibitoria, purchè la malattia o il vizio siano stati denunciati al venditore con le modalità prescritte e nel termine a fianco di ognuno indicate, che è termine di garanzia specifica:

(1) Bovini

Tosse cronica, lesioni respiratorie croniche, anche parassitarie, ma non infettive	gg.	8
Lesioni croniche dell'apparato circolatorio (bazana, pelona, patire il caldo)	gg.	8
Coliche intestinali intermittenti (egagropili, ecc.) enterite cronica, meteorismo cronico (mangiare l'aria, pipare)	gg.	8
Emorroidi, prolasso del retto	gg.	8
Ematuria (pisciasangue)	gg.	8
Acrobustite (difficoltà di urinare)	gg.	8
Prolasso della vagina e dell'utero (mostrare la madre, smadrare, speciare) tranne il periodo che precede o segue di 15 giorni il parto, nel qual caso dovrà essere prolungato il periodo di garanzia	gg.	8
Lesioni ghiandolari mammarie croniche	gg.	8
Vizio di non lasciarsi mungere, vizio di popparsi (1)	gg.	8
Sublussazione della rotula (crampo, granfio, ranfo, sbiro)	gg.	8
Vizi d'animo (cozzare, dare di corna, calciare, scappare di giogo, rustichezza)	gg.	8
Pica, lingua serpentina, male dell'anguilla, mangiare l'acqua	gg.	8
Ninfo mania (vacca torizza)	gg.	15
Tubercolosi bovina	gg.	15
Reumatismo cronico, zoppia occulta intermittente (doglia vecchia)	gg.	30
Reticolite, diaframmite, pericardite, miocardite traumatica (corpo estraneo)	gg.	20
Calcoli renali, vescicali, uretrali (mal della pietra)	gg.	40
Sterilità da affezioni croniche degli organi genitali	gg.	40
Affezioni cerebrali croniche (vertigine, capogiro), cenuro cerebrale (capostorno, pazzia)	gg.	40
Funzionamento irregolare dei capezzoli a vista.		
(1) Queste garanzie si riferiscono alle vaccine da latte.		

(2) Equini

Corneggio (sibili, rantolo)	gg.	8
Ticchio di appoggio (senza logoramento dei denti), ticchio all'aria, ticchio dell'orso	gg.	15
Vizio di mordere, vizio di calciare , ombrosità	gg.	15
Bolsaggine	gg.	20
Idrocefalo (capostorno cronico essenziale), vertigini	gg.	40
Epilessia (mal caduco)	gg.	40
Colica ricorrente	gg.	40
Reumatismo cronico (doglia vecchia, zoppia cronica intermittente)	gg.	40
Mania periodica (restio, rustichezza, pertinacia)	gg.	40

(3) Suini

Idatidosi cisticercosi (panicatura)	gg.	15
Tosse cronica	gg.	15

(4) Ovini

Distomatosi epatica (cachessia acquosa, mal del verme)	gg.	15
Cenuro cerebrale (vertigine, capogiro)	gg.	30

NORME GENERALI PER LA PRESTAZIONE DELLA GARANZIA E PER L'ESERCIZIO DELL'AZIONE REDIBITORIA

Art. 24

Quando uno o più animali risultano ammalati durante il tempo della garanzia, il compratore deve avvisare immediatamente il venditore, chiamare subito il veterinario e prestare le cure da questi suggerite, da buon padre di famiglia.

Art. 25

Appena ricevuta la denuncia della malattia, vizio o difetto, con le modalità di cui al precedente art. 21, il venditore deve procedere o far procedere alla verifica e, in caso di malattia acuta, alla cura a proprie spese.

Se il venditore non risponde o non si presenta o non si presta in alcun modo a verificare il difetto, s'intende che egli riconosce ed accetta quanto è stato disposto dall'acquirente nei riguardi della diagnosi e della cura. Il compratore, tranne nei casi di malattia infettiva o contagiosa anche solo sospetta, può collocare l'animale presso terza persona, sempre che per la natura del difetto o della malattia esso venga accettato. L'animale stesso fa garanzia per il pagamento della pensione.

Se vi è accordo tra le parti, l'animale può rimanere nella stalla del compratore sotto sua custodia.

Art. 27

Il venditore, a sua richiesta, ha però il diritto che l'animale protestato venga rimandato al luogo di vendita. Tale richiesta significa che il venditore riconosce il vizio o difetto o malattia e che è disposto a riprendersi, senza ulteriori accertamenti, l'animale contestato. Saranno in questo caso a carico del venditore i danni derivanti all'animale dal viaggio effettuato, a meno che non siano attribuiti a negligenza o colpa del compratore.

Quando non sia provato che il venditore era a conoscenza della malattia o difetto che ha determinato la riconsegna dell'animale protestato, il venditore stesso è tenuto solamente alla restituzione della somma in pagamento o in acconto. Se però fosse provato che la malattia, i vizi o difetti denunciati preesistenti al contratto erano noti al venditore, questi dovrà corrispondere al compratore il prezzo di acquisto e l'acconto, e inoltre le spese subite e gli eventuali danni.

Art. 28

Quando si tratta di difetti estranei alla malattia in animali da lavoro o servizio, l'uso dà facoltà al venditore che ritenga che l'animale possa normalizzarsi, di prolungare la garanzia di 8 giorni. In tal caso il compratore deve portare l'animale al mercato successivo o alla stalla del venditore, od effettuare il pagamento.

Non presentandosi il compratore nel termine fissato per il pagamento o la riconsegna dell'animale, la contestazione decade.

Art. 29

Avvenuta la contestazione, l'animale non può essere né rimandato né rimosso senza l'assenso del venditore, salvo l'eccezione di cui all'art. 36. In caso contrario il compratore perde ogni diritto. Il compratore non può assoggettare l'animale al lavoro, dopo averlo contestato, senza il consenso del venditore, pena, la decadenza della garanzia.

Non pregiudica i suoi diritti quel compratore che sottopone l'animale al lavoro prima della denuncia di vizio o difetto ereditario, a meno che il lavoro al quale viene sottoposto l'animale sia diverso da quello per il quale fu comperato.

Art. 31

Per far valere l'azione redibitoria è necessario che il compratore abbia conservato l'animale nelle identiche condizioni in cui si trovava all'atto dell'acquisto, indipendentemente dal vizio denunciato. Senza il permesso del venditore, non può assoggettare l'animale ad operazioni non curative, né fare la cosiddetta toilette, compresa l'amputazione della coda, l'amputazione delle corna ed il taglio dei crini, né modificare i sistemi di ferratura.

Art. 32

Se l'animale è dimagrito a causa di eccessivo lavoro, di maltrattamenti, di fatiche superiori alle sue forze, o per impiego non conforme alle sue attitudini o destinazione, il compratore perde i diritti di rivalsa.

Art. 33

Se l'animale ammalato muore entro il periodo di garanzia, in conseguenza dei vizi o difetti garantiti, il danno è tutto a carico del venditore; quando invece sia provato che le cause della morte non preesistevano alla vendita o furono accidentali, allora il danno è del compratore. Nel caso in cui non sia possibile stabilire a chi spetti la responsabilità della morte, è anche uso di dividere il danno.

Il compratore dovrà notificare, telegraficamente o a mezzo fax, la morte dell'animale e, salvo disposizioni contrarie dell'autorità sanitaria, non potrà permettere l'uso delle carni o la distruzione della carogna, affinché il venditore possa, nelle 48 ore successive, procedere con l'assistenza di un sanitario al riconoscimento dell'animale ed all'accertamento delle cause della morte. Scaduto tale termine, l'animale potrà essere esitato o distrutto.

Art. 34

Se l'animale muore entro le 24 ore dalla consegna si presume che la morte, esclusi i casi accidentali, sia avvenuta per malattia preesistente alla vendita; il venditore deve restituire il prezzo al compratore e, se conosceva il vizio o la malattia dell'animale, risarcire anche il danno subito, purché non si provi che il quadrupede sia morto in conseguenza di incuria o mancanza da parte del compratore.

Se vengono venduti o permutati in un solo contratto parecchi animali, e si constataste una malattia o vizio redibitorie in un animale, il compratore ha diritto alla rescissione di esso. Quando però la redibitoria non sia stata causata da una malattia di natura contagiosa, il compratore ha facoltà di restituire i soli animali difettosi o malati facendone stabilire il prezzo da periti, a meno che detto prezzo non sia stato preventivamente fissato per ogni capo.

La vaccina venduta con il vitello poppante deve essere restituita possibilmente col vitello.

Art. 36

L'acquirente di una vaccina garantita come lattifera, riscontrando nel termine di garanzia generica di otto giorni che essa non dà latte, ha diritto di restituire l'animale al venditore il quale, salvo che non si avvalga della facoltà di cui all'art. 28, ha diritto a sua volta, nella propria stalla, di far sottoporre l'animale alle prove necessarie per l'accertamento del difetto. E' tollerata per motivi ambientali una riduzione del 30%.

Parimenti il compratore ha diritto di restituire la vaccina garantita fresca di latte con il vitello poppante, quando dimostri che il vitello non è suo; si può pervenire anche ad un congruo abbuono sul prezzo.

Art. 37

Se una vaccina è stata garantita gravida e si constata che non lo è, ha luogo la rescissione del contratto con la restituzione del prezzo e un congruo compenso al compratore. Si usa stabilire anche un deposito che rappresenta una liquidazione a forfait, rispettivamente a favore del venditore o del compratore, in caso di constatata o mancata gravidanza.

E' anche uso di convenire un adeguato abbuono sul prezzo. La durata della garanzia per la gravidanza sarà di giorni 8 per le vaccine garantite gravide da 6 mesi in su. Per quelle garantite gravide in periodi minori, la garanzia si protrarrà fino all'epoca del possibile accertamento clinico, anche attraverso l'esplorazione rettale.

Art. 38

Se nel contratto viene indicata l'epoca nella quale la vacca si sgraverà, è tollerato l'anticipo di 30 giorni ed il ritardo di 30 giorni; oltre i termini predetti, si passa ad una riduzione di prezzo o si paga il mantenimento della vacca a carico del venditore.

L'aborto, il feto morto e le loro conseguenze sono a carico del compratore nei soli casi nei quali non siano dovuti a cause preesistenti al contratto.

Art. 40 - Pagamento

Il pagamento si effettua a contanti per gli animali di bassa corte e la selvaggina, e generalmente anche per il bestiame da macello; a contanti oppure parte a contanti e parte a respiro, per gli altri animali.

Di sovente il compratore paga una parte della somma all'atto dell'acquisto e rimette il pagamento del residuo al termine della garanzia generica.

La trattenuta è spesso affidata a terze persone che la rimettono al venditore, o a chi per lui, alla fine della garanzia medesima, quando non avvengono contestazioni.

Per il bestiame diretto in altra provincia la trattenuta è d'obbligo e generalmente viene affidata agli uffici del mercato.

Art. 41 – Caparra

La caparra generalmente non viene corrisposta. Nei casi in cui sia usata, la caparra data dal compratore serve a rafforzare il vincolo del contratto; non ha carattere di liquidazione di danno ed è principio di pagamento.

Se la parte che ha dato la caparra è inadempiente, l'altra può recedere dal contratto ritenendo la caparra; se inadempiente è invece la parte che l'ha ricevuta, l'altra può recedere dal contratto ed esigere il doppio della caparra.

Art. 42 – Mediazione

La mediazione è pagata da ciascuna delle parti contraenti solo nel caso in cui il contratto vada a buon fine.

Un contratto si ritiene concluso quando i contraenti si siano pienamente intesi riguardo a tutte le particolari condizioni dello stesso e al prezzo, salvo sia stata fatta la riserva della visita preventiva dell'animale agli effetti della sanità. E' uso che il mediatore debba interporre gratuitamente per appianare le eventuali divergenze.

Art. 43

Gli usi presenti si applicano a tutte le contrattazioni avvenute nella provincia di Verona, anche se il bestiame viene portato fuori della Provincia.

Art. 44 – Tariffe di mediazione

La misura delle tariffe di mediazione, vigenti in provincia di Verona nel settore del bestiame, in mancanza di patto o di tariffe professionali, è la seguente:

Bovini ed equini

- dall'agricoltore (venditore o compratore)
e dal commerciante venditore 1,00%
- dal commerciante compratore e dal
macellaio e dall'industriale della carne 1,00%

Suini

- da ambo le parti per capo € 0,52

Suini piccoli da allevamento

- da ambo le parti per capo € 0,26

Ovini e caprini

- da ambo le parti 1,00%

Pollame e uova

- da ambo le parti 1,00%

CAPITOLO 2- PRODOTTI DELL'AGRICOLTURA

A) FRUMENTO - B) GRANOTURCO

C) RISO - D) CEREALI MINORI

I CONTRATTAZIONI

Avvengono sia a mezzo del mediatore, sia direttamente, su campione reale, su campione tipo o su denominazione. I contratti conclusi sulla piazza di Verona si intendono stipulati, nel silenzio delle parti, secondo gli usi vigenti in provincia di Verona.

Art. 1 – Foglietto di mediazione

Nel caso in cui la contrattazione avvenga a mezzo mediatore, questi, dato il disposto dell'art. 1760 del C.C., rilascia od invia alle parti copia da lui sottoscritta degli estremi essenziali del contratto stipulato con il suo interessamento. Tale copia potrà essere redatta sugli appositi moduli dell'Associazione Granaria di Verona. Lo stabilito deve essere consegnato in ogni caso alle parti ed è valido e vincolativo per le parti stesse.

Art. 2 – Stipulazione affari senza mediatore

In caso di contrattazione diretta, normalmente le parti si scambiano un regolare contratto sui moduli dell'Associazione Granaria, oppure su moduli propri. Per le vendite che interessano il mercato di consumo locale, si usa talvolta una conferma scritta in forma di semplice lettera o biglietto rilasciato anche da una sola delle parti oppure fa fede della compravendita il campione rilasciato dal venditore al compratore con i dati dell'affare concluso.

Art. 3 – Prezzo

E' commisurato al quintale. Esso si riferisce al valore della merce senza sacco, franco nel luogo stipulato per la consegna, al netto dell'I.V.A.

Art. 4 – Peso

Il peso dei colli deve essere uniforme. Per merce alla rinfusa si intende merce venduta senza imballo.

II - PAGAMENTO

Art. 5 – Per contanti o a pronto

Salvo patti speciali, il pagamento avviene normalmente al ritiro o alla consegna della merce, oppure il primo incontro (pagamento pronto), nel qual caso intendesi debba avvenire nel termine massimo di 8 giorni.

Art. 6 – Approssimativo contro reversali

In tal caso il pagamento viene fatto nella misura del 90% circa dietro ritiro del documento di spedizione, anche nelle mani del mediatore, purché autorizzato dalle parti. Il saldo è effettuato al ricevimento della merce, previa verifica del peso e della qualità.

Art. 7 – Luogo di pagamento

E' fatto di regola nelle mani del venditore al suo domicilio, o nel luogo di mercato, oppure al mediatore purché autorizzato dalle parti.

L'emissione di tratte sul compratore, sia pure a seguito di espresse condizioni contrattuali, non modifica, agli effetti della competenza, la condizione del domicilio presso il venditore. Per la consegna a mezzo carri od automezzi, il pagamento viene effettuato seguendo la condizione generale di cui al paragrafo V "consegna".

Art. 8 – Termini di pagamento

Il termine fissato per il pagamento è improrogabile. In caso di ritardato pagamento, anche se riguardante altro contratto, oppure se il compratore si rendesse comunque insolvente, il venditore, previa regolare diffida, può sospendere o postergare le spedizioni o chiedere il pagamento alla consegna.

Art. 9 – In caso di contestazione

Per ammanco peso o per differenza di qualità, è tollerato che il compratore trattenga l'importo corrispondente alla differenza presunta, dandone comunicazione alla parte contraente entro 48 ore dall'avvenuto ritiro della merce. Il saldo verrà effettuato a controversia definita.

Art. 10 - Anticipazioni

Per la compravendita dei cereali "in erba" o "raccolto pendente" s'intende l'obbligazione pattuita con l'agricoltore produttore prima del raccolto del cereale venduto.

In tali casi si deve precisare il fondo sul quale trovasi seminato il cereale obbligato, la quantità approssimativa, nonché la varietà seminata.

Per le vendite riferentesi a “tutto” il quantitativo prodotto sul fondo indicato in contratto, le controparti sono tenute a consegnare, e rispettivamente a ricevere, tutto il cereale raccolto, purché corrisponda alla condizione di “sano, leale, mercantile e bene stagionato”.

Quando invece non si tratta dell'intero prodotto, viene consegnata la quantità venduta, purché tale quantità venga raggiunta col prodotto del fondo. Per il contratto di “cereali in erba”, il compratore effettua a volte anticipi al venditore sull'importo approssimativo del cereale contrattato sul quale si intende che non esiste, ne può accendersi, altro gravame di sorta (a meno che non sia dichiarato all'atto della contrattazione).

III - QUANTITÀ

Art. 11 - Unità di misura

E' espressa in quintali

Art. 12 – Tolleranza a favore del venditore

Soltanto nelle vendite fatte con clausola “circa” è ammessa una tolleranza a favore del venditore del 5% in più o in meno della quantità contrattata. In tutti gli altri casi, sulla quantità contrattata, è ammessa una tolleranza massima del 2%. Le quantità vendute per consegna ripartita sono considerate separatamente per ogni consegna agli effetti del peso consegnato in più o in meno.

IV – QUALITÀ'

Art. 13 – Campioni

Quando la vendita si effettua su campione reale o su campione tipo, il campione di vendita viene solitamente diviso in due parti: se la vendita è fatta a mezzo mediatore, una parte è consegnata al compratore, l'altra è trattenuta dal mediatore.

Art. 14 – Vendita su campione reale

La merce consegnata deve sempre corrispondere al campione (prelevato sul monte della partita trattata) sul quale la vendita è stata perfezionata.

Art. 15 – Vendita su denominazione

Deve essere conforme alla qualità e alle caratteristiche espresse nella dicitura.

Art. 16 – Località di produzione

Se il paese o la località di produzione sono previsti sul contratto, il venditore è tenuto a consegnare la merce del luogo di produzione pattuito. In difetto, il compratore può chiedere la risoluzione del contratto ai sensi del paragrafo VII “mancata esecuzione del contratto”.

Art. 17 – Peso specifico frumento

Si conviene normalmente un minimo peso specifico, per i contratti di grano “su denominazione”, come previsto nelle caratteristiche di qualità.

Art. 18 – Abbuono per deficienza peso specifico

Gli abbuoni percentuali si intendono calcolati sul prezzo della merce e vengono diffalcati sul prezzo di vendita.

Deficienze, fino a un massimo di due punti per ogni chilogrammo mancante per ettolitro, bonifico 0,50% per punto.

In caso di deficienze superiori, il bonifico è generalmente determinato da regolare arbitrato.

Art. 19 – Peso specifico superiore

Non dà diritto ad alcun aumento di prezzo.

Art. 20 – Caratteristiche generali

La merce si intende sempre venduta alle condizioni di “leale”. Quando la vendita non avviene su “campione reale” o “vista e gradita” o “salvo visita” la merce da consegnare deve essere “sana” e “mercantile”.

S’intende per “leale” la merce che non abbia vizi occulti. La merce si intende “sana” quando non abbia odori sgradevoli o impropri al cereale contrattato, non sia riscaldata, non abbia granecotte o macchie di muffa.

La merce si intende “mercantile” quando non abbia difetti speciali che impediscano la sua classificazione nella buona media del prodotto dell’annata, al tempo ed al luogo di consegna ed alla provenienza della merce.

Art. 21 – Caratteristiche di qualità

Viene ritenuto frumento con caratteristiche speciali quello di alcune varietà con una quantità e qualità di glutine ottimo, oltre tutte le altre caratteristiche prescritte per il fino.

Viene ritenuto frumento “buono mercantile” il prodotto delle diverse varietà, sano, secco, con peso specifico e tolleranza per impurità conformi a quanto stabilito dalla competente Commissione.

Per frumento “mercantile” viene considerato il prodotto delle diverse varietà sano, secco, con peso specifico e tolleranza per impurità conformi a quanto stabilito dalla competente Commissione.

Il grano destinato alla riproduzione per seme, deve avere le caratteristiche di germinabilità e di purezza stabilite dalla legge.

Art. 22 – Caratteristiche: sano secco

Specie per i granoni, è pure usata la formula “sano secco”. Per “secco” s’intende essiccato naturalmente o artificialmente e con grado di umidità non superiore al 15%.

Il modo di essiccazione deve essere specificato nel contratto.

Art. 23 – Qualità migliore

Nessuna partita può essere rifiutata soltanto perché migliore, per caratteristiche merceologiche, a quella contrattata, purché si tratti della stessa varietà e corrisponda agli estremi stabiliti nel contratto, nelle sue condizioni essenziali.

V - CONSEGNA

Art. 24

Per consegna si intende la messa a disposizione della merce presso il venditore, o nel luogo indicato nel contratto, e ciò indipendentemente dalla possibilità di effettuare la spedizione. Per ogni singolo quantitativo così consegnato, saranno applicabili le clausole contrattuali, come si trattasse di un contratto a se stante.

La consegna è convenuta all’atto della contrattazione. Può essere “pronta”, “prontissima” oppure “differita” entro un termine fissato, oppure “ripartita” nel corso di più periodi di tempo successivi. In difetto di diversa designazione, la consegna si intende sempre “pronta”.

Art. 25 – Varie forme di consegna o di ritiro

La consegna della merce avviene nelle seguenti forme:

- 1) merce resa franca su carro od autocarro alla porta del magazzino del venditore;
- 2) merce resa franca in stazione di partenza;
- 3) merce resa franca su vagone in stazione di partenza;
- 4) merce resa franca su carro od autocarro alla porta del magazzino indicato dal compratore.

Art. 26 – Prontissima e pronta

La consegna della merce avviene entro “tre” giorni per la “prontissima” ed entro “otto” giorni per la pronta, esclusi i festivi con decorrenza dal giorno successivo alla data del contratto, nel luogo da esso stabilito.

Art. 27 – Differita ripartita

La consegna della merce deve risultare dallo stabilito o dal fissato di vendita del mediatore o dal contratto scambiato fra le parti. Deve essere effettuata entro i termini pattuiti.

Art. 28 – Ripartita mensilmente

Le quantità di merce venduta per consegna ripartita mensilmente, sono considerate, anche agli effetti della consegna, come altrettanti contratti separati.

Art. 29 – Consegna entro un dato mese

Qualora lo stabilito od il contratto portino semplicemente “consegna entro un dato mese” senza termini più definiti, la consegna avviene entro il corso del mese indicato, a piacere del venditore.

Questo, in tal caso, ha diritto di pretendere dal compratore le disposizioni per la spedizione anche a partire dall’ultimo giorno del mese precedente quello della consegna.

Mancando le disposizioni, malgrado la richiesta, il venditore può mettere in mora il compratore per l’esecuzione del contratto.

Qualora invece lo stabilito preveda la clausola “ritiro entro un dato mese”, senza termini stabiliti, il ritiro della merce deve avvenire entro il corso del mese indicato.

I termini di consegna decorrono, in tale caso, dal giorno in cui vennero impartite le necessarie istruzioni, salvo contrari accordi, e sono i medesimi previsti per la consegna “pronta”.

Art. 30 – Differita per merce disponibile

Se la merce venduta per consegna o ritiro differiti è già disponibile, essa rimane nel magazzino del venditore che resta responsabile della sua conservazione e della consegna secondo le intese.

Art. 31 – Ritardi nei termini di consegna

I termini di consegna sono tassativi. Il ritardo da parte del venditore non dà diritto al compratore di ritenere risolto il contratto o di rifiutare la merce salvo che quest'ultimo abbia tempestivamente provveduto alla "messa in mora" del venditore, concedendo un ulteriore termine di 48 ore per l'esecuzione del contratto.

Quando il compratore ritardi nel dare le disposizioni per la spedizione della merce acquistata, il venditore ha l'obbligo della "messa in mora" del compratore nei modi anzidetti, prima di procedere alla risoluzione del contratto.

Trascorso il termine di 48 ore spetta alla parte adempiente il diritto al risarcimento degli eventuali danni, salvo che il ritardo sia giustificato da provata causa di forza maggiore.

Nel termine di "messa in mora" non sono da comprendere i giorni festivi o comunque non lavorativi, successivi al ricevimento della "messa in mora".

La costituzione in mora avviene a mezzo lettera raccomandata, o a mezzo telegramma, o a mezzo telex.

Art. 32 – Luogo di consegna abituale

Il luogo di consegna è quello stabilito dal contratto e, in difetto di precisa indicazione, s'intende presso l'azienda del venditore su camion per la vendita su piazza.

Art. 33 – Consegna a domicilio

Si effettua allo stabilimento od al magazzino del compratore.

Art. 34 – Franco vagone

S'intende merce resa su vagone alla stazione convenuta. Il venditore deve curarne il perfetto carico, nonché le operazioni inerenti alla partenza.

Art. 35 – Causa di forza maggiore

Se il ritardo nella consegna è dovuto a causa di forza maggiore, il venditore deve immediatamente segnalare al compratore con lettera raccomandata, o con telegramma, o con telex, il sopraggiunto impedimento.

Si dà atto che ogni controversia viene risolta nella forma arbitrale prevista dall'Associazione Granaria competente.

Art. 36 – Peso e qualità

In mancanza di accordi diversi, la pesatura avviene normalmente nel luogo stabilito per la consegna, o al domicilio del venditore. La constatazione della qualità e del condizionamento della merce ha luogo, salvo accordi diversi, all'atto e nel luogo della consegna. Se l'acquisto è stato fatto su campione con riferimento a caratteristiche o con altre diverse pattuizioni è norma prelevare tre campioni in contraddittorio in recipienti idonei di vetro o di plastica, sigillati e controfirmati dalle parti (uno per il venditore, uno per il compratore ed uno per eventuali analisi) per i necessari controlli. Il compratore, in ogni caso, deve prendere in consegna la merce ricevuta o viaggiante e conservarla diligentemente, in idonei magazzini, nell'interesse delle parti, anche se ritenga, per una qualsiasi ragione, di avere il diritto di rifiutarla.

Art. 37 – Rischi di viaggio

La merce spedita per ferrovia viaggia per conto, rischio e pericolo del compratore, quand'anche spedita in "porto franco", ossia a spese del venditore. Viaggia invece a rischio e pericolo del venditore se venduta "franco destino".

Se il trasporto è eseguito con altri mezzi, il rischio è a carico di chi assume il relativo trasporto.

Art. 38 – Cautele per reclamo per merce venduta franco destino

Qualora il compratore ritenga addebitabili al venditore gli eventuali cali od avarie della merce riscontrati all'arrivo, nel caso di merce venduta franco destino, è tenuto a farli constatare ufficialmente al vettore con apposito verbale o altra dichiarazione da esso firmata. Il compratore è tenuto in ogni caso a prendere in consegna la merce, anche a scampo di spese di giacenza, salvo le constatazioni di cui al paragrafo precedente e salvo il suo diritto al reclamo o di rifiuto per l'eventuale differenza di peso e qualità, ai sensi degli articoli seguenti.

Art. 39 – Differenza peso e qualità

In caso di ammanco di peso o differenza di qualità il compratore è tenuto a darne avviso al venditore o all'incaricato della consegna non appena ricevuta la merce o, al massimo, entro 48 ore, esclusi i giorni festivi.

Inoltre:

- (a) nel caso di merce alla rinfusa, devono essere prelevati all'atto dello scarico, tre campioni come previsto dall'art. 38, in contraddittorio tra le parti o, in mancanza di queste, in presenza di persona estranea e idonea;

- (b) nel caso di merce sigillata e cartellinata, deve essere trattenuta una parte, comunque non inferiore al 20%, non manomessa, a disposizione del venditore per l'eventuale verifica;
- (c) nel caso di merce venduta "franco partenza", i campioni per stabilire la qualità della merce di cui sopra vanno fatti in contraddittorio tra le parti all'atto del carico della merce.

Art. 40 – Abbuoni per differenza qualità

Se esiste differenza riconosciuta, le parti concordano, sia direttamente, sia a mezzo mediatore, l'abbuono di prezzo corrispondente. In mancanza di accordo, l'abbuono viene stabilito normalmente in arbitrato amichevole dalla Associazione Granaria competente.

Art. 41 – Diritti di rifiuto della merce

Se l'abbuono determinato dall'arbitrato a favore del compratore per difetto di qualità superasse il 5% del valore della merce, il compratore ha diritto di rifiutare la merce stessa e di lasciarla dove si trova per conto, rischio e pericolo del venditore.

VI-IMBALLAGGI

Art. 42

La merce può venire consegnata alla rinfusa o in sacchi di tela, di carta o di altro materiale. Per sacco di tela (o tela) si intende un sacco di juta, cotone od altro materiale. Le contraddizioni di merce in sacchi possono essere in "sacco o tela per merce", peso lordo, o "sacchi o tele venditore", a perdere, peso netto. In mancanza di speciale designazione, la merce si intende a peso netto senza l'imballaggio. Le tele fornite dal compratore devono essere buone e adatte all'uso. La merce contrattata in sacchi può essere di peso uniforme lordo o di peso uniforme netto.

Art. 43 – Peso uniforme dei sacchi

Deve essere di peso uniforme lordo, per merce venduta in "tele per merce"; di peso uniforme netto se venduta in "tele compratore" o in "tele venditore".

Art. 44 – Tele compratore

Le tele compratore devono essere spedite al venditore in "porto franco" ed in tempo utile per l'esecuzione del contratto.

Comunque: non più tardi dei due giorni lavorativi successivi alla data del contratto per consegna prontissima; non più tardi dei tre giorni lavorativi successivi

alla data del contratto (se a P.V.), e cinque giorni (se a G.V.) per consegna “pronta”. Il compratore notifica al venditore, in tempo debito, l’avvenuta spedizione delle tele. Il venditore, non ricevendo le tele in tempo utile, ne dà avviso al compratore fissando un termine non inferiore alle 48 ore per la loro spedizione. Se ciò nonostante la spedizione non avviene, il venditore può ascrivere fatto e colpa del compratore il mancato adempimento dei suoi obblighi, tenendolo responsabile delle relative conseguenze, previa costituzione in mora.

Art. 45 – Tele venditore (a rendere)

Se fornite dal venditore a prestito, debbono essergli restituite entro 10 giorni dal ricevimento, in porto franco, a rischio del compratore ed a sue spese, oppure fino alla stazione di partenza della merce da esse contenuta, o a stazione equidistante designata dal venditore. Trascorsi 10 giorni, il compratore è tenuto a pagare il noleggio al venditore in base alle tariffe in uso, salvo il rimborso del valore delle tele qualora la restituzione non avvenga entro due mesi dalla spedizione della merce in esse contenuta.

VII - MANCATA ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Art. 46

Salvo i casi di forza maggiore, l’inadempimento del contratto o di parte di esso darà luogo, per la parte non eseguita, alla risoluzione del contratto stesso, cui seguirà conguaglio in base al prezzo ufficiale della piazza di Verona del mercato susseguente al giorno in cui l’altra parte si sarà resa inadempiente. Sarà considerato senz’altro inadempiente il contraente che fosse dichiarato fallito o in moratoria e che convocasse i creditori per un concordato amichevole o giudiziario, o che comunque sospendesse notoriamente i pagamenti. In tali casi, l’altro contraente ha facoltà di procedere immediatamente al riacquisto od alla rivendita presso terzi, oppure alla determinazione del prezzo di storno in base a quello corrente di tutte le quote, comprese quelle non ancora eseguite al prodursi di tale situazione, ed avrà diritto al rimborso ed alla insinuazione del credito nella liquidazione o nel fallimento per le eventuali perdite che ne dovessero derivare, mentre dovrà rendere conto degli eventuali utili, col diritto a compensare tali utili con le perdite eventuali.

VIII - ARBITRATO

Art. 47 – Norma

Le contestazioni in dipendenza da affari stipulati o conclusi sulla piazza di Verona, quando non siano amichevolmente risolte fra le parti o col concorso del

mediatore, sono generalmente deferite alla decisione di “arbitri amichevoli compositori”.

IX - MEDIAZIONE

Art. 48 – Misura

La misura delle tariffe di mediazione, vigente in provincia di Verona nel settore dei cereali ed affini, in mancanza di patto o di tariffe professionali, è la seguente:

Frumento nazionale, granoturco nazionale, avena, orzo, segala, soia:		
- dal produttore venditore	al q.le €	0,07
- dal commerciante (venditore o compratore) e dal privato	al q.le €	0,04
- dall'industriale utilizzatore	al q.le €	0,04

Cereali esteri:

- dall'importatore	al q.le €	0,03
- dall'utilizzatore	al q.le €	0,03

Farine di estrazione, farine di origine animale e farine di origine vegetale:

- dal venditore	al q.le €	0,05
- dal commerciante acquirente	al q.le €	0,04

Riso bianco (a camionate):

- dal venditore	al q.le €	0,08
- dal compratore	al q.le €	0,04

Crusca di riso (pula), crusca di frumento, germe di granoturco, tritello, risone e risetta:

- da ambo le parti	al q.le. €	0,05
--------------------	------------	------

Lenticchie, miglio, panico, veccia:

- da ambo le parti	al q.le €	0,05
--------------------	-----------	------

Piselli e fagioli:

- da ambo le parti	al q.le €	0,21
--------------------	-----------	------

Sementi da prato:

- da ambo le parti		1,00%
--------------------	--	-------

Erba medica:

- da ambo le parti	al q.le €	0,52
--------------------	-----------	------

Fieno:		
- da ambo le parti		1,00%
Paglia e stramaglia:		
- da ambo le parti		2,00%
Letame:		
- da ambo le parti	al q.le €	0,02

Art. 49

Nei casi in cui però il mediatore garantisce l'intero importo od una percentuale, oltre alla mediazione percepisce un'aliquota speciale come "star del credere" da parte del venditore.

Art. 50 – Usi di piazza

Gli affari fatti sulla piazza di Verona a mezzo di mediatori di altre piazze per consegna di merce da o sulle stesse, si ritengono sempre stipulati secondo gli usi della piazza di Verona, salvo pattuizione contraria.

Art. 51 – Retribuzione del mediatore

La mediazione spetta a contratto concluso indipendentemente dalla sua esecuzione per la quale però il mediatore deve prestare la sua opera sino al buon fine, senza sue responsabilità. La provvigione non spetta al mediatore qualora l'affare non venga a buon fine, causa l'insolvenza della parte.

Quando nelle contrattazioni intervengono due o più mediatori, il compenso viene diviso tra essi in parti uguali. Ad affare concluso, l'obbligo di pagare al mediatore la provvigione non è solidale per i contraenti; ciascuno risponde della propria parte. La mediazione non è dovuta nel caso in cui il mediatore, pur dichiarando di acquistare per conto terzi, non abbia comunicato nel termine dovuto, che può essere al massimo di 48 ore, il nome del compratore.

B – GRANOTURCO (*)

C - RISO (*)

D - CEREALI MINORI (*)

(*) Gli usi normativi e mercantili sono riportati nel capitolo 2), paragrafo A

E) - PATATE

TARIFFA DI MEDIAZIONE

Patate, ortaggi, frutta fresca, cocomeri:

- da ambo le parti

1,50%

F) - ORTAGGI POMODORO

DA INDUSTRIA

Art. 1 - Periodo valido per la maturazione del pomodoro da industria

Il periodo medio normale di produzione del pomodoro da industria decorre dal 1° agosto al 30 settembre di ogni anno. Per particolari motivi di carattere stagionale o meteorologico, l'inizio della produzione può essere anticipato fino alla metà di luglio, ed il termine annuale di produzione può essere anticipato fino alla metà di settembre o posticipato fino alla metà di ottobre.

Art. 2 - Percentuale di raccolta del pomodoro da industria durante il periodo di produzione

Nelle annate normali la percentuale raccolta nel mese di agosto è di circa il 70%; quella raccolta nel mese di settembre, è di circa il 30%.

Tenendo conto dell'eventuale spostamento della data di maturazione per particolari motivi di carattere stagionale, meteorologico o varietale, la percentuale raccolta può variare di circa il 20% in più o in meno.

Art. 3

TARIFFA DI MEDIAZIONE

Per gli ortaggi in genere la tariffa di mediazione è la seguente:

- da ambo le parti

1,50%

G)-UVA E MOSTO

UVE

Art. 1 – Modo di contrattazione

I contratti delle uve si fanno verbalmente o per iscritto. Si stendono per iscritto particolarmente:

- a) quando si tratta di grosse partite;
- b) quando dalla stipulazione del contratto all'epoca della consegna deve trascorrere un periodo di tempo piuttosto lungo;
- c) quando i contraenti stabiliscono condizioni non conformi agli usi.

Art. 2

Detti contratti si concludono generalmente con l'intervento di un mediatore che, dato il disposto dell'articolo 1760 del Codice Civile, rilascia od invia alle parti copia da lui sottoscritta dello stabilito con gli estremi essenziali del contratto, che è valido e vincolante per le parti stesse.

Art. 3

Prima della conclusione del contratto, il compratore di solito visita l'uva sul fondo, o la fa visitare da una persona di sua fiducia o comunque dichiara di acquistare "previa visita della partita". L'uva si contratta a peso oppure a peso riferito al grado densimetrico (grado "babo"), secondo accordi interprofessionali, che vengono normalmente conclusi presso la Camera di Commercio.

Art. 4 - Caparra

Per garanzia dell'esatto adempimento del contratto, il compratore consegna di solito al venditore una caparra che verrà poi computata nel pagamento di saldo partita. La caparra data dal compratore serve a rafforzare il vincolo del contratto; non ha carattere di liquidazione di danno ed è principio di pagamento. Ordinariamente essa è nella misura dei 10% del valore della merce contrattata.

Se la parte che ha dato la caparra è inadempiente, l'altra può recedere dal contratto ritenendo la caparra; se inadempiente è invece la parte che l'ha ricevuta, l'altra può recedere dal contratto ed esigere il doppio della caparra.

Art. 5 – Consegna

Il ritiro dell'uva da parte del compratore, se non viene stabilito diversamente, ha luogo all'epoca della giusta maturazione commerciale o altro momento di maturazione convenuta, sui mezzi di trasporto messi a disposizione ed attrezzati dal compratore, presso l'azienda del venditore od alla pesa pubblica più vicina.

Art. 6 – Pesatura ed I.V.A.

La pesatura avviene di comune accordo fra le parti contraenti. La spesa relativa, quando avvenga su pesa pubblica, sta a carico del venditore.

Art. 7

L'onere dell'I.V.A. sta a carico del compratore.

Art. 8 – Perdite ed avarie

Le perdite e le avarie che possono verificarsi durante il trasporto delle uve dal luogo di produzione a quello di consegna, stanno a carico del venditore solo quando è a suo carico tale trasporto, eccettuate comunque le perdite e le avarie che dipendessero dai recipienti forniti dal compratore.

Art. 9 – Clausola “circa”

Se alla indicazione del quantitativo viene aggiunta la clausola “circa”, si tollera nella consegna una differenza, in più o in meno, fino al 20% della quantità contrattata. Nella compravendita senza clausola “circa”, si tollera una differenza di peso, in più o in meno del 10% della quantità contrattata.

Art. 10 – Uve in vendita sui mercati

Le uve sui mercati si vendono esclusivamente “sulla vista” valendo però in ogni caso la norma d'uso “tanto sopra quanto sotto”. Se nello scarico si rilevano differenze, il compratore ha diritto di protestare la merce, sempre che il venditore abbia assistito ad ogni operazione.

Art. 11 – Uve da tavola ed uve per consumo diretto in vendita sui mercati

La vendita viene pattuita a peso netto (legge 441/81). Eventuali contestazioni circa la non omogeneità della merce devono essere fatte dal compratore all'atto della consegna.

Art. 12 - Perizie

Generalmente le uve in contestazione, e limitatamente alla qualità e quantità protestate, si sottopongono a perizia nei modi che verranno determinati dalle parti contraenti perché dal perito si decida sull'abbuono, sulla sostituzione o sul rifiuto, in base alle condizioni stipulate fra compratore e venditore. Cessa la responsabilità del venditore quando la merce è stata verificata. Ciò senza pregiudizio delle condizioni per l'esercizio dell'azione redibitoria di cui all'art. 1495 del Codice Civile.

Art. 13 – Rifiuto della merce

Sempre che non risultino accordi specifici diversi il compratore può ricusare l'uva trattata se non risulta commerciabile (mercantile) o non rispondente agli accordi contrattuali. Per uva mercantile si intende uva che non presenti segni manifesti di marcio, secco, verde e malmaturo. Il compratore può anche ricusare l'uva trattata sulla pianta se, dopo concluso il contratto, sopravvenga la grandine.

Art. 14

Se si tratta di "uva fina da recioto", questa deve essere scelta, curata e, nel caso che sia trattenuta dal venditore, deve essere delicatamente portata e stesa su graticci o plateaux o sui solai.

Nel caso che sia immediatamente consegnata al compratore, il trasporto per la consegna deve essere eseguito con la massima cura.

L'inosservanza delle suddette precauzioni dà diritto al compratore di rifiutare la merce.

Art. 15 - Acconti

E' in facoltà del venditore di domandare, dopo che la merce sia stata verificata conforme a quella trattata, nel corso della consegna, un versamento non superiore al valore della merce consegnata.

Art. 16 – Termine del pagamento

In mancanza di convenzione sul pagamento, questo si effettua subito dopo esaurita la consegna della merce.

Art. 17 – Pagamento della mediazione

La mediazione si corrisponde nel giorno del pagamento a saldo dell'uva.

Art. 18

Se il venditore accorda al compratore una dilazione di pagamento, si potrà ottenere la stessa dilazione per la mediazione qualora ciò sia stato pattuito col mediatore, ovvero se nel contratto sia stata posta la clausola che la provvigione debba essere pagata al mediatore soltanto nel caso che l'affare vada a buon fine.

Art. 19

Nel caso di annullamento del contratto per accordi speciali intervenuti fra il venditore e il compratore, la mediazione è dovuta ugualmente e deve essere pagata subito, salvo che l'annullamento sia avvenuto per causa di forza maggiore.

Art. 20

Nel caso di mancata consegna o di non eseguito ritiro della merce, la mediazione è dovuta per intero dalla sola parte che ha mancato ai patti convenuti.

Art. 21

La mediazione è dovuta a colui per mezzo del quale è stata conclusa la compravendita.

Art. 22 – Tariffe di mediazione

La misura delle tariffe di mediazione vigente in provincia di Verona nel settore delle uve, in mancanza di patto o di tariffe professionali, è la seguente:

Uva comune e d.o.c. di pronta lavorazione (sia per la collina che per la pianura):

- dal compratore al q.le €0,05
- dal venditore al q.le €0,10

H) - OLIVA (*)

I) - AGRUMI (*)

(*) Non è stata segnalata o rilevata l'esistenza di usi

L) - FRUTTA FRESCA

CONTRATTAZIONI

Art. 1

Il contratto di acquisto della frutta fresca (mele, pere, pesche, ciliegie e susine) è in genere stipulato verbalmente o in forma scritta. In particolare si usa la forma scritta:

- a) quando si tratta di grosse partite;
- b) quando dalla stipulazione del contratto all'epoca della consegna deve trascorrere un periodo piuttosto lungo;
- c) quando stipulato nel periodo che precede di 30/40 giorni il raccolto;
- d) quando i contraenti stabiliscono condizioni non conformi agli usi.

I tipi di contratto in uso sono a peso, a corpo e a forfait. A corpo si intende il prodotto di un determinato fondo.

Art. 2

I contratti si concludono generalmente con l'intervento di un mediatore che, dato il disposto dell'art. 1760 del Codice Civile, rilascia o invia alle parti copia da lui sottoscritta del contratto che è valida e vincolante per le parti stesse.

Art. 3

Prima della conclusione dei contratti, il compratore di solito visita la frutta sul fondo o la fa visitare da persona di sua fiducia o comunque dichiara di acquistare "previo visita della partita".

Art. 4

Le condizioni di solito consistono in "fuori vermicato" "fuori mal raccolto" "fuori caduto", "fuori misura", "a colore". A secondo delle varietà, le misure e le percentuali di colore cambiano.

Art. 5 – Scendi albero

Il termine "scendi albero", usato in occasione di contratti di compravendita conclusi quando la produzione è ancora sull'albero, sta a significare che il produttore resta vincolato ad effettuare la raccolta della frutta a mano e con tutte le cure, in epoca giusta (quando cioè la frutta presenta le necessarie caratteristiche di

maturazione, pezzatura, colorazione e facilità a staccarsi dal ramo), con eliminazione dei frutti colpiti da marciume e quelli caduti durante la raccolta (merce sotto scala).

La frutta di pezzatura piccola (in dialetto “foiarol”) si intende compresa in quella “scendi albero”.

Art. 6 – Merce sotto scala

Il termine “merce sotto scala” indica la frutta caduta a terra durante le operazioni di raccolta.

Tale merce si intende esclusa dal contratto e rimane a disposizione del produttore.

Art. 7 - Casco

Il termine “casco” indica la frutta che, per qualsiasi motivo, cada naturalmente prima dell’inizio della raccolta.

Art. 8 – Caparra

Per garanzia dell’esatto adempimento del contratto, il compratore consegna di solito al venditore una caparra.

Art. 9 – Consegna

La consegna della frutta all’acquirente avviene presso la stessa azienda di produzione.

Il ritiro della frutta da parte del compratore, se non viene pattuito diversamente, ha luogo all’epoca della giusta maturazione commerciale, sui mezzi di trasporto attrezzati dal compratore, all’azienda del venditore o alla pesa pubblica più vicina, sempre a cura e spese del venditore.

Le parti possono accordarsi perché la raccolta venga effettuata in più volte anziché in una sola.

Art. 10 – Pesatura ed I.V.A.

La pesatura avviene di comune accordo fra le parti contraenti. La spesa relativa, salvo patti speciali, sta a carico del venditore.

I contraenti si attengono alle norme vigenti in materia di I.V.A., intendendosi che l’I.V.A. va aggiunta al prezzo stabilito ed è a carico del compratore.

Art. 11 – Perdite e avarie

Le perdite e le avarie che possono verificarsi durante il trasporto dal luogo di consegna sono a carico dell’acquirente.

Art. 12 – Clausola “circa”

Se alla indicazione del quantitativo viene aggiunta la clausola “circa, si tollera nella consegna una differenza in più o in meno fino al 20% della quantità contrattata.

Nella compravendita senza clausola “circa” si tollera una differenza di peso in più o in meno del 10% della quantità contrattata.

Art. 13 – Frutta in vendita sui mercati

La frutta sui mercati si vende esclusivamente “sulla vista”, valendo però in ogni caso la norma d’uso “tanto sopra quanto sotto”.

Se nello scarico si rilevano differenze, il compratore ha il diritto di protestare la merce, sempre che il venditore abbia assistito ad ogni operazione.

I carciofi si vendono a numero.

I rapanelli a mazzetto.

Per la frutta da consumo diretto in vendita sui mercati, la vendita viene pattuita a peso netto a norma delle vigenti leggi.

L’imballaggio va conteggiato a parte.

Art. 14 – Perizie

Generalmente la frutta in contestazione, limitatamente alla qualità e quantità protestata, si sottopone a perizia nei modi che vengono indicati dalle parti contraenti perché dal perito si decida sull’abbuono o sulla sostituzione o sul rifiuto, in base alle condizioni stipulate fra compratore e venditore.

Cessa la responsabilità del venditore quando la merce è stata verificata. Ciò senza pregiudizio per l’esercizio dell’azione redibitoria di cui all’art. 1495 del Codice Civile.

Art. 15 – Rifiuto della merce

Sempre che non risultino accordi specifici diversi, il compratore può ricusare la frutta contrattata se non risulta commerciabile (mercantile), oppure se ne venga ritardata la consegna senza giustificato motivo.

Per mercantile si intende la frutta che non presenti complessivamente una percentuale superiore al 10% di prodotto non rispondente alla qualità contrattata.

Il compratore può anche ricusare la frutta contrattata sulla pianta se, dopo concluso il contratto, sopravvenga la grandine, salvo che il contratto sia stato stipulato a forfait.

M) - FRUTTA SECCA
(NOCI, NOCCIOLE, CASTAGNE, MANDORLE, ECC.) (*)

N) - ERBE

SEMENTI E FORAGGI

Art. 1 – Consociazione di erba medica con avena da erbaio

Premesso che l'erba medica viene coltivata in coltura non consociata ed in coltura consociata al frumento, essa può essere anche consociata con avena da erbaio, da tagliare nello stato di botticella.

Art. 2 - Quantitativo di seme di avena impiegato

Il quantitativo di seme di avena impiegato varia a seconda del terreno ed oscilla generalmente intorno a una media di Kg 15 per campo veronese.

Art. 3 – Quantitativo di seme di erba medica impiegato

Il quantitativo medio di seme di erba medica impiegato normalmente è di circa Kg. 7 per campo veronese.

Tale quantitativo può variare in più o in meno, a seconda della natura del terreno, mantenendosi però generalmente nei limiti da Kg. 6 a Kg. 8 per campo veronese.

Art. 4 – Tariffa di mediazione

Per le sementi da prato e per il fieno, la tariffa di mediazione è dell'1% da ambo le parti.

Per la paglia e stramaglia è del 2% da ambo le parti.

P) - PIANTE DA VIVAIO

TARIFFA DI MEDIAZIONE

Per la compravendita di pali, tronchi e piante da vivaio, la tariffa di mediazione è dell'1,50% dal solo compratore.

TARIFFE DI MEDIAZIONE

Per la compravendita di coloniali, la tariffa di mediazione è dello 0,50% da ambo le parti.

Per la compravendita di caffè, la tariffa di mediazione è dello 0,50% da ambo le parti.

R) - DROGHE E SPEZIE (*)

(*) Non è stata segnalata o rilevata l'esistenza di usi.

CAPITOLO 3 – PRODOTTI DELLA SILVICOLTURA

ITER DELL'ACCERTAMENTO

Primo accertamento:

- a) Raccolta provinciale degli usi e consuetudini 1970
- b) Approvazione della Giunta: deliberazione n. 1115 del 24.11.1970

A) LEGNA DA ARDERE

TARIFFA DI MEDIAZIONE

Per la compravendita di legna da ardere, la tariffa di mediazione è dell'1% da ambo le parti.

B) CARBONE VEGETALE

TARIFFA DI MEDIAZIONE

Per la compravendita di carbone, la tariffa di mediazione è dello 0,50% da ambo le parti.

C) LEGNAME ROZZO

TARIFFA DI MEDIAZIONE

Per la compravendita di legname da costruzione e piante di pioppo destinate all'industria, la tariffa di mediazione è dell'1% da ambo le parti.

D) SUGHERO (*)

CAPITOLO 4 – PRODOTTI DELLA CACCIA E DELLA PESCA (*)

CAPITOLO 5 – PRODOTTI DELLE INDUSTRIE ESTRATTIVE

ITER DELL'ACCERTAMENTO

Primo accertamento:

- a) Raccolta provinciale degli usi e consuetudini 1980
- b) Approvazione della Giunta: deliberazione n. 13/318 del 17/10/1984

Ultima revisione:

- a) Raccolta provinciale degli usi e consuetudini 2000
- b) Approvazione della Giunta: deliberazione n. 164 del 23/6/2003

PRODOTTI DELL'INDUSTRIA DEL MARMO, GRANITI E PIETRE

A) PRODOTTI GREZZI DI CAVA

Art. 1 Classificazione ed unità di misura

- Blocchi da telaio: di forma parallelepipedo regolare, con superfici grezze riquadrate. Le facce del blocco possono essere sbozzate a mano, tagliate a fioretto o segate meccanicamente (filo elicoidale).
Unità di misura = metro cubo. Misura medie: 230/310 l.; 110/160 h.; 90/150 p.
- Blocchi di sottomisura: come i precedenti, ma di misure inferiori alla media, sono considerati in genere di categoria inferiore.
Unità di misura = metro cubo.
- Blocchi informi o difettosi: di forma irregolare, adatti per taglio a dischi diamantati o per la produzione di lastre a spacco o pietrame da muratura.
Unità di misura = quintale.

Art. 2 – Difetti

Nella compravendita di blocchi, il venditore deve indicare al compratore i difetti visibili. Qualora si manifestino difetti gravi durante la segazione (difetti occulti interni al blocco) è consuetudine che il venditore riconosca al compratore il rimborso del solo valore del marmo non utilizzabile, sulla base del prezzo di fattura, escluso ogni altro risarcimento. Per i blocchi considerati di categoria inferiore, o per quelli venduti a peso, non si possono pretendere risarcimenti di alcun genere. Per i blocchi di marmo colorato o brecciato, considerati per natura difettosi, non vi è una maggiore tolleranza in quanto è in genere consentita la stuccatura e grappatura delle lastre.

Art. 3 - Abbuoni e misurazioni

Quando la compravendita è a misura, in aggiunta all'abbuono concordato per smussi o difetti visibili, è di norma un ulteriore abbuono sulle tre misure ortogonali

che varia da tre a cinque cm. per ogni misura a seconda del livello di perfezione della riquadratura. Le misure sono effettuate a “tutta pietra”.

I blocchi già considerati di categoria inferiore ed i blocchi venduti a peso non sono soggetti ad abbuoni.

Art. 4 – Contestazioni

Se si tratta di difetti visibili o di errori di misurazione, su blocchi grezzi, devono essere manifestate per iscritto immediatamente alla consegna.

Nel caso di difetti emersi durante la segagione, gli stessi debbono essere contestati per iscritto non appena rilevati, ed il blocco segato deve essere lasciato a disposizione del venditore per 8 giorni, per la constatazione; trovare un accordo bonario fra le parti.

Art. 5 - Segagione dei blocchi

La misurazione del blocco agli effetti dell'importo di segagione, è effettuata sulle dimensioni massime della lastra maggiore, senza abbuoni, e senza tenere conto di smussi o difetti, secondo il minimo rettangolo circoscritto. Il prezzo del taglio in più è computato sulla tariffa del minor spessore esistente nella telaiata.

B) – PRODOTTI SEMILAVORATI

Art. 6 – Classificazione ed unità di misura

- Lastre grezze da telaio: lastre di spessore variabile da un minimo di cm. 2, semplicemente segate, con coste grezze non refilate. Gli spessori successivi variano di centimetro in centimetro. Per taluni materiali la segagione con telai diamantati consente la produzione di lastre di spessore minimo inferiore ai due centimetri e di spessori intermedi a richiesta. Unità di misura = metro quadrato.
- Filagine per contorni gradini: semilavorati di sezione predeterminata e di lunghezza libera, due facce grezze, spessori variabili da un minimo di cm. 2, coste lunghe refilate e/o finite, teste irregolari grezze. L'unità di misura è il metro quadrato.
- Masselli, spessori: semilavorati con due facce grezze e quattro coste refilate. La valutazione dell'unità di misura è in genere legata alle forme e dimensioni: Mq/Mc/MI.
- Lastrame a spacco: se di forma regolare con coste refilate a macchina, l'unità di misura è il metro quadrato; se di forma irregolare (mosaico) la valutazione avviene a peso.

Art. 7 – Misurazioni

Per lastre di forma rettangolare regolare la valutazione di superficie è data dalle misure a “tutta lastra” con l’abbuono da cm. 3 a cm. 5 a seconda della perfezione di riquadratura. Per lastre irregolari viene in genere applicato il concetto di misurazione media che tenga conto delle reali possibilità di utilizzazione. Le filagne vengono misurate secondo la massima lunghezza utilizzabile, con l’abbuono di cm. 3 (tre). Lastre e filagne con una faccia lavorata (lucida, levigata, bocciardata, ecc.) vengono misurate senza tenere conto di abbuoni. I masselli e gli spessori refilati sono misurati al minimo rettangolo o parallelepipedo circoscritto, senza abbuoni.

Art. 8 – Tolleranze

Lo spessore per graniti fino al 5% per spessori di cm. 2-3-4.

Art. 9 – Difetti

Complanarietà: quando le due facce di una lastra non sono parallele, è considerata difetto di segazione una differenza di spessore che, rilevata a mezza lastra, superi il valore di 2 mm.

Rigatura: i solchi di segazione dovuti all’azione dell’abrasivo non devono superare il valore di 1 mm. Peli: sono considerati difetti quando pregiudicano l’integrità della lastra; per i marmi colorati o brecciati vige una particolare tolleranza per i difetti dovuti alla natura del materiale ed è consentita la stuccatura (e la grappatura) se fatte a regola d’arte.

Art. 10 – Imballi e consegne

Salvo patto contrario, la merce è venduta franco partenza, caricata su mezzo. Il venditore non è tenuto a fornire i cavalletti, le catene e i tiranti per il carico delle lastre. Gli imballi o le casse per spedizione con qualsiasi mezzo, sono da computare a parte.

C) – LAVORATI E MANUFATTI FINITI

Art. 11 – Campionature

La campionatura delle pietre naturali è sempre indicativa, ha valore unicamente orientativo e non impegna il fornitori in alcun caso sulla granulometria, l’uniformità, il colore e le venature del materiale. Quand’anche i campioni siano controfirmati dalle parti, sono sempre sottintese e accettate le variazioni di colore e di composizione dipendenti dalla variabilità dei giacimenti di cava. Le campionature complesse di manufatti o lavorati finiti, sono viceversa da ritenersi impegnative per quanto concerne la lavorazione dei pezzi, le finiture e le sezioni.

Art. 12 – Contratti di fornitura

I contratti di fornitura contengono l'identificazione dei materiali lavorati, le loro finiture, le dimensioni di massima e le condizioni di compravendita:

- metodo di misurazione e fatturazione;
- termine di consegna;
- termine di pagamento.

Art. 13 - Prezzi

Considerato l'alto tasso di valore aggiunto di trasformazione, i preventivi per consuetudine decadono dopo trenta giorni dalla data di emissione, salvo patto contrario.

Art. 14 – Casellari esecutivi

Quando il committente non è in grado di trasmettere al fornitore l'esatto ordinativo dei lavorati richiesti, il fornitore provvede a sua cura alla redazione dei rilievi di cantiere, alla stesura dei disegni esecutivi e dei relativi casellari di lavorazione. Ciò non esime il committente dalla totale responsabilità di controllo degli elaborati sottopostigli per l'approvazione.

Può avvenire che, per accordo scritto, la spesa per la determinazione di questi elementi sia compresa nei prezzi di fornitura.

In ogni caso che il contratto non vada a buon fine il fornitore, che ha già provveduto alle operazioni tecniche descritte, ha diritto comunque al rimborso delle spese sostenute per le stesse.

Il casellario approvato dal committente rappresenta il documento fondamentale del contratto; dalla data di approvazione dipende la decorrenza dei tempi di consegna; dalle misure indicate nei disegni e casellari dipende la fatturazione.

Le bolle di consegna debbono essere redatte con i medesimi simboli e descrizioni contenuti nei casellari per facilitare i controlli di cantiere allo scarico, la posa in opera e le successive operazioni contabili.

Art. 15 - Consegne

Quando si tratta di forniture di modesta entità, che possono essere esaurite con una unica consegna, si richiedono in genere trenta giorni lavorativi dall'ordine o dalla data in cui il fornitore entra in possesso degli elementi tecnici necessari per la esecuzione.

Se la fornitura è complessa, richiede tempi di progettazione e di programmazione più lunghi, non è possibile la lavorazione di serie e l'entità è tale da non poter essere esaurita in unica consegna, è consuetudine richiedere 30/40 giorni lavorativi dall'approvazione di ogni singolo casellario o parte di esso. I tempi di

consegna non possono, in ogni caso, essere ritenuti tassativi ed essenziali, tenuto conto degli imprevisti di lavorazione connessi con la natura del materiale.

Qualora il committente debba ritardare il ritiro del materiale ordinato a causa di ritardi nel proprio cantiere, anche per motivi di forza maggiore, dovrà provvedere al pagamento del materiale.

Art. 16 – Misurazione e fatturazione

Salvo casi particolari, i contratti di fornitura di lavorati sono in genere a “misura”; la fatturazione avverrà pertanto in base alle consuetudini di misurazione:

- a metro cubo, secondo il minimo parallelepipedo circoscritto, per masselli, spessori e manufatti speciali;
- a metro quadro, secondo il minimo rettangolo circoscritto, per lavorati a superficie estesa, con nulla o scarsa incidenza di lavorazioni lineari, come pavimenti, rivestimenti, gradini, ecc.;
- metro lineare, a massimo sviluppo, per lavorati di sezione regolare, con elevato contenuto di lavorazioni lineari e sviluppo in lunghezza, come cordoli, contorni, cornici, ecc.;
- manufatti di superficie poligonale, con lati fuori squadra retti, come i gradini a ventaglio, richiedono in genere un sovrapprezzo del 30% oltre alla misurazione al minimo rettangolo circoscritto ed ai compensi lineari per la lavorazione eventuale di costa e teste vista;
- manufatti con lati in curva sotto raggio o secondo dimensioni particolari, richiedono sovrapprezzi da valutare nei singoli casi. La misurazione può essere effettuata a mq. o al ml. come sopra oppure a corpo.

Art. 17 – Collaudi e pagamenti

Salvo patti contrari le forniture di lavorati in pietra naturale non sono soggette a trattenuta di garanzia in attesa di collaudo in opera. Trascorsi otto giorni dalla consegna i materiali si intendono accettati senza riserve, essendo possibile verificare la qualità e la rispondenza alle condizioni contrattuali contestualmente allo scarico.

I termini di pagamento decorrono di norma dalla data di fatturazione.

Art. 18 - Tolleranze

Salvo le tolleranze di spessore riferite ai semilavorati, che ovviamente si debbono trasferire anche ai lavorati finiti, sono ammesse di norma altre tolleranze di lavorazione:

- per lavorati a piano lucidato lo spessore di contratto diminuisce di circa un millimetro a causa dell'abrasione per il processo di lucidatura;
- per lavorati tagliati a disco diamantato, la superficie si considera levigata 80/120 e la tolleranza è di + - 1 mm.;

- tolleranza di refilatura in pianta: tutte le misure di refilatura sono soggette a tolleranza di + - 1 mm. Per lavori di particolare precisione di montaggio può essere richiesta specificatamente la tolleranza zero, contro corresponsione di adeguato sovrapprezzo;
- spessoramento: per ovviare alle differenze di spessore tollerate (+ - ½) nel caso di manufatti continui con giunti a contatto, è possibile spessorare la costa vista continua, ribassando tutto lo spessore vista al valore minimo, per la profondità necessaria. Ciò comporta un compenso a parte;
- calibratura: per particolari tipi di pavimentazione o rivestimento, per i quali è prevista la posa in opera con incollaggio a colla che non richiedano successiva lucidatura in opera, può essere richiesta la tolleranza di spessore fino al valore di + - 0,5/1 mm. Tale precisione di spessore si ottiene calibrando tutta la marmetta con mole abrasive e l'operazione richiede compenso a parte.

Art. 19 – Tolleranze modulmarmo

Per quanto riguarda il modulmarmo, trattandosi di manufatti già calibrati, la tolleranza non dovrà essere di + - 0,5 mm. nello spessore. Per la diagonale la tolleranza non dovrà essere superiore a + - 1 mm.

Art. 20 - Contestazioni

Il committente ha l'obbligo di verificare materiali, lavorazioni e misure entro otto giorni dalla data di consegna e comunque prima della posa in opera, muovendo eventuali contestazioni per iscritto. Il fornitore non è tenuto a rispondere di difetti, anche constatati per tali, quando il manufatto ha subito manomissioni od è stato posto in opera.

Nel caso di lavorati con superficie semplicemente segata, per i quali è prevista la successiva lucidatura in opera, il committente è tenuto alla preventiva verifica ed il fornitore è tenuto alla sostituzione delle lastre scartate a piè d'opera, senza ulteriori oneri e purché sia evidente che si tratta di difetti gravi.

Lievi differenze di colore e leggere variazioni di venatura o di granulometria fra lastra e lastra, nonché eventuali inclusioni di modesta entità, non costituiscono motivo di contestazione. Lastre rotte, fessurate, nonché lastre che presentino evidenti magrosità, devono essere sostituite a cura del fornitore. Per lavorati eseguiti con marmi colorati o brecciati, non vengono considerati difetti apprezzabili la stuccatura e la grappatura purché siano dovute alla struttura naturale del materiale e siano eseguite a regola d'arte.

Eventuali danni causati dal trasporto in caso di merce venduta franco partenza, non possono essere addebitati al fornitore e devono essere comunque segnalati su bolla di ritorno, prima dello scarico. Sono a carico del committente eventuali danni causati in fase di scarico o conseguenti ad operazioni di spostamento in cantiere.

Art. 21 - Scelta

In tutti i contratti ove non sia espressamente specificato, il concetto di scelta è improponibile. Le forniture di manufatti in pietra naturale, commercialmente corrente, ma con le caratteristiche medie del materiale prescelto, hanno come unico termine di paragone la cava di estrazione e le sue peculiarità cromatiche e geologiche.

Una scelta particolare, nell'ambito di un certo tipo di materiale, può essere effettuata per forniture di piccola entità e con un adeguato sovrapprezzo.

Art. 22 – Adattamenti in opera

E' consuetudine, consolidata nel tempo, che i manufatti in pietra naturale richiedono adattamenti e ritocchi in fase di posa in opera, dovuti alla impossibilità di effettuare rilievi millimetrici su opere murarie per lo più imprecise.

Tali interventi sono a carico del committente e nulla può essere addebitato al fornitore per adattamenti normali.

Il fornitore è invece responsabile degli errori di esecuzione e di misura dei prezzi forniti non in conformità al casellario esecutivo approvato dal committente; ed è pertanto tenuto alla loro sostituzione integrale, prima della posa in opera, quando non sia possibile apportare le modifiche richieste.

In ogni caso non possono essere addebitati al fornitore altri oneri oltre a quelli indicati.

Qualora sia stata concordata in fase di contratto l'assistenza alla posa in opera, il fornitore deve provvedere a tale adempimento con proprio personale, dotato delle attrezzature necessarie, in numero sufficiente e per il tempo strettamente necessario.

Eventuali interventi sulla fornitura, dovuti a modifiche operate in fase di posa rispetto ai casellari esecutivi, potranno essere effettuati dal fornitore a richiesta e spese del committente.

Art. 23 – Misurazioni in opera

Non sono accettate, nella norma, misurazioni in opera, anche nel caso che il fornitore abbia contrattualmente in carico la posa e/o l'assistenza stessa.

Salvo patti specifici in contrario, il fornitore non è responsabile di sfidi di posa, custodia dei materiali, danni provocati al materiale prima, durante e dopo la posa in opera.

Art. 24 - Imballi

La merce si intende consegnata caricata su mezzo, sciolta, franco partenza. L'eventuale imballo è, in genere, calcolato a parte.

Art. 25 – Tariffa di mediazione

Per la compravendita di manufatti, la tariffa di mediazione è del 4/8% dal solo venditore.

Art. 26 – Commissione arbitrale

In caso di contestazione sull'esecuzione di un contratto di fornitura di materiali è d'uso rivolgersi ad una Commissione arbitrale, che potrà decidere in forma non rituale, rivolgendosi alla Camera arbitrale della Camera di Commercio.

CAPITOLO 6- PRODOTTI DELLE INDUSTRIE ALIMENTARI

ITER DELL'ACCERTAMENTO

Primo accertamento:

- a) Raccolta provinciale degli usi e consuetudini 1965
- b) Approvazione della Giunta: deliberazione n. 467 del 27/5/1969

Ultima revisione:

- a) Raccolta provinciale degli usi e consuetudini 2000
- b) Approvazione della Giunta: deliberazione n. 164 del 23/6/2003

A) - RISO BRILLATO (*)

(*) I relativi usi mercantili e normativi sono riportati nel capitolo 2, paragrafo A).

B) - MANGIMI PER BESTIAME - FARINE DI ESTRAZIONE

Le farine di estrazione di origine vegetale (di sola, di arachide, di girasole, di germe di granone, di sesamo, di vinacciolo, ecc.), l'erba medica disidratata, ecc. e le farine di origine animale (di carne, di pesce, ecc.) si contrattano all'ingrosso sul mercato di Verona generalmente alla rinfusa oppure in sacchi.

TARIFFA DI MEDIAZIONE

Per la compravendita di farine e farinette, la tariffa di mediazione è di €0,05 al quintale dal venditore, di €0,04 dal commerciante acquirente.

C) - PASTE ALIMENTARI

Per la compravendita di paste alimentari la tariffa di mediazione è dell'1% da ambo le parti.

D) - PRODOTTI DELLA GASTRONOMIA

I prodotti di gastronomia intesi come bocconcini, toast, tartine, panini, tramezzini e pizzette confezionate sono somministrati anche a pezzo da bar, caffè ed esercizi similari.

Il pollo arrosto e/o allo spiedo e le ali di pollo possono essere venduti a pezzo, comunque pesati prima della cottura.

Le pizzerie, con produzione propria, vendono pizze anche per asporto.

E) - ZUCCHERO E PRODOTTI DOLCIARI

I prodotti di pasticceria fresca sono venduti anche a pezzo.

I prodotti di gelateria sono venduti anche a pezzo.

Le caramelle, i confetti, i cioccolatini, le gomme americane ed i pastigliaggi da banco sono venduti anche a pezzo.

**F) - CARNI FRESCHE, CONGELATE, PREPARATE E
FRATTAGLIE**

TARIFFE DI MEDIAZIONE

Per la compravendita di insaccati, la tariffa di mediazione è dello 0,50% da ambo le parti.

Per la compravendita di lardo, strutto e pancetta, la tariffa di mediazione è dello 0,25% da ambo le parti.

G) - PESCI PREPARATI (*)

(*) Non è stata rilevata o segnalata l'esistenza di usi.

H) - PRODOTTI SURGELATI (*)

(*) Non è stata rilevata o segnalata l'esistenza di usi.

I) - CONSERVE ALIMENTARI

TARIFFA DI MEDIAZIONE

Per la compravendita di conserve alimentari e marmellate la tariffa di mediazione è dell'1% da ambo le parti.

L) - LATTE E DERIVATI

TARIFFE DI MEDIAZIONE

Per la compravendita di latte e derivati la tariffa di mediazione è la seguente;

- | | |
|---|------------------------|
| - latte, da ambo le parti | al q.le € 0,02 |
| - burro, da ambo le parti | al q.le da €0,26 €0,31 |
| - formaggi grassi e magri, da ambo le parti | al q.le da €0,52 €0,67 |

M) - OLIO DI OLIVA E DI SEMI

TARIFFE DI MEDIAZIONE

Per la compravendita di olio di oliva la tariffa di mediazione è dell'1% da ambo le parti; per l'olio di semi è dello 0,50% da ambo le parti.

N) - OLI E GRASSI VEGETALI PER USI ALIMENTARI E INDUSTRIALI

TARIFFA DI MEDIAZIONE

La tariffa di mediazione per la compravendita di margarina è dello 0,50% da ambo le parti.

O) - OLI E GRASSI ANIMALI PER USI ALIMENTARI E INDUSTRIALI (*)

P) - PELLI GREZZE E RESIDUI DELLA MACELLAZIONE (*)

(*) Non è stata rilevata o segnalata l'esistenza di usi.

Q) -VINI E VERMUT(*)

(*) Per il vermut non è stata segnalata o rilevata l'esistenza di usi.

VINI

Art. 1 – Modo di contrattazione

I vini si contrattano in base alla gradazione alcolica, previo assaggio del campione, per quanto riguarda i loro caratteri organolettici.

Art. 2

Le contrattazioni possono avvenire con l'intervento del mediatore.

Art. 3

Generalmente si fa regolare annotazione da ambo le parti e dal mediatore delle eventuali contrattazioni.

Art. 4

I contratti sono stabiliti in base al peso ed al prezzo espresso per grado ettogrado, oppure a corpo.

Se la vendita è effettuata ad ettogrado, la gradazione alcolica s'intende determinata con il metodo del grado alcolico per distillazione riscontrato in 100 cm cubi di vino e la gradazione zuccherina con metodo Fehling; l'alcool da svolgere si calcola moltiplicando per 0,60 i grammi di zucchero Fehling riscontrato in 100cm cubi divino.

Per i mosti ed i vini dolci con almeno il 2% di zucchero, generalmente il metodo di analisi è il seguente; alcool per distillazione più zucchero Fehling in volume.

Art. 5 – Campione

Dopo l'assaggio, il compratore può prelevare un campione del vino acquistato, nella misura di circa 1 litro.

Art. 6

La conservazione del campione prelevato come sopra, non essendo circondata da alcuna cautela, non può, in giudizio, servire di confronto agli effetti legali.

Quando il compratore non preferisca stare sulla buona fede, si preleveranno

quattro campioni in contraddittorio, della capacità minima di circa un litro, che si suggelleranno. Due saranno tenuti rispettivamente dal compratore e dal venditore; gli altri due campioni invece saranno conservati dal mediatore o da persona di fiducia delle parti, a testimonianza della gradazione alcolica, del sapore e dei difetti dell'intera massa della merce contrattata e, in caso di controversia faranno fede a tutti gli effetti legali.

Art. 7 - Avarie

Il venditore è tenuto a rispondere delle avarie del vino che possono verificarsi nella cantina di giacenza sino e non oltre il termine del ritiro stabilito nella contrattazione.

Art. 8 – Clausola “circa”

Se all'indicazione del quantitativo di vino viene aggiunto la clausola “circa”, si tollera nella consegna una differenza massima, tanto in più quanto in meno, del 5% della quantità contrattata.

Quando non è prevista la clausola “circa” la tolleranza non può superare il 2,50%.

Art. 9 – Trasporto e altre spese

Quando il vino venduto è trasportato “franco domicilio” o ad una determinata stazione ferroviaria, il venditore è responsabile del vino fino alla consegna.

Se invece è venduto “franco cantina” del venditore, reso su mezzo fornito dal compratore, la responsabilità è a carico di quest'ultimo.

Art. 10

L'I.V.A. è a carico del compratore, mentre la spesa di carico e dei documenti di rito è a carico del venditore.

Art. 11 – Termini per la consegna

Se nel contratto non sia stabilito il termine per la consegna, s'intende che essa debba avvenire nel più breve tempo possibile e mai oltre i quindici giorni dalla stipulazione del contratto.

Art. 12 - Penalità

La parte che manca ai patti contrattuali è tenuta alla rifusione dei danni e al pagamento dell'intera mediazione, ossia anche della quota dovuta dall'altra parte.

Art. 13 – Rifiuto della merce

Ove il vino o il mosto non corrispondano al campione prelevato in contraddittorio, di cui all'articolo 6, oppure alla gradazione minima stabilita dalla legge, il compratore può rifiutare anche l'intera partita contrattata.

Art. 14 – Proteste – Diritti del compratore

In caso di legittima protesta della merce, il compratore ha la scelta di accordarsi col venditore per un equo indennizzo o per la eventuale sostituzione.

Art. 15 – Termine del pagamento

Salvo patti contrari, il pagamento deve essere fatto a contanti, dopo ricevuta e verificata la merce, sulla base media delle analisi effettuate dal venditore e dal compratore, su campioni sigillati da ambo le parti in partenza. In mancanza di accordo valgono le analisi effettuate presso il Laboratorio dell'Unione Italiana Vini presso la Camera di Commercio.

Art. 16 – Pagamento della mediazione

Per quanto riguarda il pagamento della mediazione, sono applicabili le disposizioni degli articoli 17,18,19, 20 e 21 previste per le “uve” e quelle del Codice Civile.

Art. 17 – Usi speciali per i vini provenienti da altre province

La verifica dei vini che si acquistano fuori provincia si fa nel recinto della stazione di arrivo, oppure nella cantina dell'acquirente

- se con altri mezzi - alla presenza del compratore e del mediatore, quando la merce è stata venduta “franco arrivo”; oppure si fa alla stazione di partenza o alla cantina del venditore - se con altri mezzi

- quando la merce è stata venduta “franco cantina venditore”. Mancando il mediatore, si supplisce con prelevamento di campioni in presenza di testimoni, informando immediatamente il venditore.

Art. 18 – Tariffe di mediazione

La misura delle tariffe di mediazione vigente in provincia di Verona nel settore dei vini, in mancanza di patto o di tariffe professionali, è la seguente:

VINI DA TAVOLA

- dal compratore	0,50%
- dal venditore	1,50%-2%
- per esportazione dal venditore	2,50%

VINI D.O.C.

- dal compratore	0,50%
- dal venditore	2,00%

R) - ALCOOL E LIQUORI

TARIFFA DI MEDIAZIONE

Per la compravendita di alcool e liquori la tariffa di mediazione è dell'1% da ambo le parti.

S) BIRRA(*)

T) - ACQUE MINERALI, GASSOSE E GHIACCIO (*)

(*) Non è stata rilevata o segnalata l'esistenza di usi.

U) - ACETO

TARIFFA DI MEDIAZIONE

Per la compravendita di aceto la tariffa di mediazione è di € 0,04 per hl da ambo le parti.

V) - FUNGHI SECCHI

Art. 1

I funghi secchi, di cui al DPR 376 del 14.7.95, posti in vendita, sia per il consumo diretto che per l'utilizzo industriale, dovranno risultare essiccati a regola d'arte, a partire da carpofori sani e cioè privi di infestazioni post raccolta, di giusto grado di maturazione, non infradiciati o rammolliti dalla pioggia.

Art. 2

I funghi secchi sono dei semilavorati, da impiegarsi con modalità diverse in relazione all'utilizzo del prodotto che si vuole ottenere. In ogni caso, prima di essere consumati, è opportuno siano fatti rinvenire in acqua tiepida, in modo che possano depurarsi delle eventuali impurità.

Art. 3

Oltre alle difettosità e alterazioni di cui al comma 5 dell'art. 5 del DPR 376/95, per la valutazione delle quali comunque, qualora la fettina od il frammento non siano totalmente danneggiati, la parte di scarto dovrà essere separata dalla parte buona, per quanto riguarda la presenza di larve, queste non sono tollerate se visibili (in quanto suscitando ribrezzo configurano un prodotto insudiciato) e/o vive (in quanto configurano un prodotto invaso da parassiti).

Art. 4

Le diverse tipologie di prodotti, in forma di granuli e polvere, destinati sia al consumo diretto che all'industria devono essere ottenuti solo da funghi secchi ammessi al commercio. Il materiale deve essere selezionato manualmente e con impianti idonei in modo da garantirne l'igiene e la purezza. Le pezzature del granulato sono preferibilmente di 1-2 mm, 2-6 mm, 6-9 mm ed altre, su richiesta del cliente. L'umidità del prodotto finito sarà conforme ai requisiti della specifica tecnica concordata con l'acquirente, ma non potrà mai superare il 10%. I produttori di tali tipologie di funghi dovranno, come tutti i produttori di alimenti, essere dotati di un piano HACCP conformemente al D.L.vo 155/97 e dovranno

garantire con idonea documentazione la tracciabilità delle partite prodotte. In un piano della qualità saranno descritte le verifiche necessarie; in particolare:

Umidità

Controllo degli insolubili in acido cloridrico

Controllo corpi estranei

Controllo granulometria

Controllo micologico

Pesticidi (OM 6.6.85 e successive)

Radioattività (Reg CEE 1661/99)

CAPITOLO 7 – PRODOTTI DELL’INDUSTRIA DEL TABACCO

TABACCHI LAVORATI (*)

(*) Non è stata rilevata o segnalata l’esistenza di usi

CAPITOLO 8 - PRODOTTI DELL'INDUSTRIA DELLE PELLI

ITER DELL'ACCERTAMENTO

Primo accertamento:

- a) Raccolta provinciale degli usi e consuetudini 1934
- b) Approvazione del Consiglio a sezioni riunite nella seduta del 28/11/1934 - XIII

Ultima revisione:

- a) Raccolta provinciale degli usi e consuetudini 1980
- b) Approvazione della Giunta: deliberazione n. 13/318 del 17/10/1984

A) - PELLI FRESCHE

Art. 1 – Oggetto del contratto

Il contratto impegna i produttori di pelli (*) i quali devono consegnare, per tutta la durata del contratto, tutto ed esclusivamente il prodotto della propria macellazione e scuoiatura.

Art. 2 - Classificazione delle pelli (peso)

Le pelli di animali bovini ed equini sono contrattate a peso ed i prezzi sono stabiliti secondo la seguente classificazione:

1. - Pelli di vitello del peso fino a Kg 4 (morticini ed immaturi esclusi);
- 2.- Pelli di vitello del peso da più di 4 fino a 6 Kg;
- 3.- Pelli di vitello del peso da più di 6 fino a 8 Kg;
4. - Pelli di vitello del peso da più di 8 fino a 12 Kg;
5. - Pelli di vitello del peso da più di 12 fino a 20 Kg;
- 6.- Pelli di vitello del peso da più di 20 fino a 26 Kg;
- 7.- Pelli di vitellone del peso da più di 26 fino a 40 Kg;
- 8.- Pelli di vitellone del peso da più di 40 fino a 50 Kg;
- 9.- Pelli di vitellone di oltre 50 Kg;
- 10.- Pelli di vacca del peso fino a 30 Kg;
- 11.- Pelli di vacca del peso di oltre 30 Kg;
- 12.- Pelli di vacca del peso da più di 30 fino a 40 Kg;
- 13.- Pelli di vacca del peso di oltre 40 Kg;
- 14.- Pelli di bovetto, scotonna e torello del peso fino a 30 Kg;
- 15.- Pelli di bovetto e scotonna del peso da più di 30 fino a 40 Kg;
- 16.- Pelli di bue del peso di oltre 40 Kg;
- 17.- Pelli di civetto del peso fino a 40 Kg;
- 18.- Pelli di toro del peso di oltre 40 Kg;
- 19.- Pelli di puledro del peso fino a 12 Kg;
- 20.- Pelli di cavallo;
- 21.- Pelli di mulo;
- 22.- Pelli di asino.

Entro ciascuna categoria viene tenuto conto del colore del manto (bianco - colorato - bianco nero).

Nota: I pesi di cui sopra si intendono riferiti a pelli quadrate.

(*) Sono “produttori di pelli” coloro che provvedono alla macellazione e coloro che provvedono alla scuoiatura del bestiame da loro acquistato.

Art. 3 - Consegna

La consegna delle pelli è eseguita nei singoli macelli dei produttori o al macello pubblico all'incaricato del compratore.

Art. 4 - Qualità e abbuoni

Il prezzo indicato nel contratto si intende per pelli sane e mercantili, provenienti dalla normale macellazione.

Le pelli provenienti da mortalità per epidemie o da altri fatti accidentali, le pelli con difetti di scortico (buchi, tagli, rasure, ecc.) oppure sformate, piegate, marcate a fuoco, stercate, tarolate o comunque difettate, danno al compratore il diritto di un abbuono corrispondente all'entità dell'imperfezione.

Nell'esecuzione di contratti che hanno per oggetto pelli di bestiame allevato o macellato nell'Italia settentrionale il compratore, preavvisato alla conclusione del contratto, è tenuto ad accettare anche pelli di animali provenienti da altre zone italiane od estere contro abbuono in relazione al minor valore delle pelli di provenienza diversa da quella oggetto del contratto.

Le pelli classificate come "quadrate" si intendono prive della testa, delle alette e con zampe tagliate al ginocchio; le altre devono essere consegnate senza corna, senza unghie, senza unghioli e senza musci, prive dell'osso di coda, senza nervature alle orecchie ed in tale stato di pulitura e condizionatura da non contenere che il pelo e la pelle propriamente detta.

Il compratore ha diritto ad un abbuono sul peso constatato per le pelli non in condizionatura regolare.

Il compratore ha diritto di rifiutare le pelli che sono in stato di incipiente putrefazione o che, per i loro difetti, non sono mercantili.

Art. 5 - Prezzo (pagamento)

Le pelli possono essere consegnate dal produttore all'acquirente anche prima della determinazione del prezzo, il quale viene stabilito ai primi giorni del mese successivo a quello in cui ha luogo la consegna in base ai prezzi correnti sul mercato.

Nei contratti plurimensili gli acquirenti possono corrispondere ai produttori acconti o cauzioni sul presunto valore delle pelli in corso di consegna. I raccoglitori per conto terzi sono compensati da questi ultimi in base al quantitativo di pelli consegnate.

Art. 6 - Mediazione

Nelle contrattazioni fra macellatori e raccoglitori, per pelli fresche, la provvigione per mediazione è corrisposta da ciascuna delle parti contraenti nella misura dello 0,50%. La stessa provvigione spetta ai commissionari e procacciatori di affari.

B) PELLI SALATE

Art. 7 – Contrattazione (peso)

La contrattazione di pelli salate provenienti dalla macellazione di bovini e di equini avviene a peso fresco (peso coda) oppure a peso “ripesato”.

Art. 8 – Clausola speciale (clausola “circa”)

Se nei contratti di vendita di pelli salate (compresi i gropponi e frassami) in lotti, la quantità della merce è indicata con l’espressione “circa”, il venditore può consegnare una quantità del 5% in più o in meno di quella contrattualmente convenuta.

Art. 9 – Clausola speciale (peso “ripesato”)

L’espressione “peso ripesato” indica il peso constatato all’atto della consegna delle pelli dopo la salatura. Se la salatura è avvenuta in vasca prima di stabilire il peso “ripesato” le pelli devono sottostare ad una scolatura della salamoia per 12 ore nella vasca stessa e 24 ore in pile, fuori della vasca.

Le pile sono formate:

- di 300 pelli di vitello del peso fino a Kg 6;
- di 250 pelli di vitello del peso di più di 6 Kg fino a 8 Kg;
- di 200 pelli di vitello del peso da 8 a 12 Kg;
- di 150-1 75 pelli di vitellone del peso da 12 a 20 Kg;
- di circa 150 pelli bovine del peso inferiore a 40 Kg;
- di 150 pelli equine;
- di circa 125 pelli bovine del peso superiore a 40 Kg.

Se invece la salatura è avvenuta a secco (fuori vasca), il peso “ripesato” è quello constatato alla consegna, dopo 24 ore di impilatura, secondo le modalità di cui al capoverso precedente. In ambedue i casi il peso “ripesato” è constatato previa spazzatura del sale aderente alle pelli.

Nelle consegne a peso “ripesato” la pesatura è eseguita durante il ricevimento della merce oppure a fine del “ricevimento” se le pelli sono man mano confezionate in pacchi. il peso della merce è comprensivo anche dell’eventuale imballaggio (legatura con corda).

Art. 10 – Specie di vendita (pelli gropponate)

Le pelli bovine sono vendute anche “gropponate” intendendo con tale espressione che il groppone è venduto separatamente dai fianchi e dalle spalle (frassame) con coda amputata a circa cm 15 dalla sua radice.

Se il contratto non indica la percentuale di taglio, il groppone si intende tagliato

al “portante”. I gropponi sono venduti a peso reale previa impilatura di almeno 100 gropponi che successivamente sono spazzati dal sale e pesati (*).

Le spalle (teste) sono esse pure impilate e spazzate. I fianchi sono scossi. I frassami devono rispondere ad una misura minima per le spalle (testa) di cm 70 misurati dal taglio di gropponatura all’inizio del canale delle orecchie, per i fianchi, da cm 25 in su al centro e per cm 10 minimo in su alla punta del petto.

(*) Le pile sono di 120 gropponi quando questi siano ricavati da pelli di peso inferiore a Kg 45 e di 150 quando siano ricavati da pelli di peso inferiore a Kg 30.

Art. 11 - Consegna

La consegna delle pelli bovine (escluse quelle di vitello) ed equine a “peso coda” avviene dietro esibizione della distinta in cui sono specificati i dati delle pelli (numero di targhetta e peso singolo).

In ogni caso le pelli di qualsiasi specie devono rispondere ad una sequenza regolare di pesi compresi fra i limiti di peso minimi e massimi anche se la media non è indicata in contratto.

Il calo delle pelli nei limiti del peso minimo e massimo deve essere in relazione al calo medio riscontrato sull’intera partita.

Il ricevimento da parte del compratore direttamente o a mezzo di suo mandatario ha valore di accettazione della partita oggetto del contratto, in qualità e peso.

Il venditore non garantisce che la merce sia adatta per l’impiego al quale è destinata, e per il quale verrà utilizzata, e non è responsabile dei vizi rilevati durante e dopo la lavorazione.

La merce è venduta franco su automezzo al magazzino del venditore o franco su vagone stazione partenza.

La merce viaggia sempre a rischio e pericolo del compratore.

Art. 12 - Tolleranza (indicazione del limite massimo e minimo)

Se nel contratto la quantità della merce è indicata con un limite minimo ed un limite massimo (per esempio: 1.000-1.200 pelli) il venditore deve consegnare un quantitativo di pelli compreso fra i limiti indicati senza ulteriori tolleranze.

Art. 13 - Tolleranze (indicazione degli estremi minimi e massimi e media di peso)

Nei contratti di vendita di lotti di pelli salate (compresi i gropponi e i frassami) sono precisati, oltre che la categoria e la qualità delle pelli vendute, anche gli estremi minimi e massimi di peso delle singole pelli nonché il peso medio della partita.

Gli estremi minimi e massimi non ammettono tolleranze, mentre sulla media indicata è ammessa una tolleranza del 3% in più o in meno.

Art. 14 - Abbuoni

Per le pelli di vitello fino a 12 Kg sono concessi abbuoni come segue:

- del 10% fra la prima e la seconda scelta,
- del 20% fra la prima e la terza scelta,
- del 30-40% fra la prima e la quarta scelta.

Per le altre pelli gli abbuoni sono concessi a seconda dell'entità del difetto.

Art. 15 - Prezzo (modalità)

Il prezzo si intende convenuto per contanti netto alla consegna della merce o contro documenti di spedizione e comprende le spese di imballaggio (corda), la prestazione del personale per il ricevimento (leggi: "collaudo e gradimento") e per il carreggio eventuale.

Art. 16 - Mediazione

Nelle vendite di pelli salate, in lotti, la provvigione per mediazione è dell'1% da parte del venditore e dello 0,50% da parte del compratore.

Se il mediatore interviene nelle operazioni di ricevimento (leggi: "collaudo e gradimento") della merce, la provvigione è dell'1 % anche da parte del compratore. Le stesse percentuali spettano ai commissionari e procacciatori di affari.

- PELLI GREZZE OVINE E CAPRINE NON BUONE PER PELLICCERIA -

Art. 17 - Unità di base di contrattazione

Le pelli ovine e caprine sono contrattate a numero o a peso, con indicazione del peso medio.

Art. 18 - Consegna

La consegna avviene al magazzino del venditore. La merce è resa franca sul vagone o automezzo ed il prezzo di essa comprende le spese per la salatura (per le pelli salate fresche o salamoiate o salate secche), l'imballaggio e la prestazione del personale per il ricevimento (leggi: "collaudo e gradimento"), per il carreggio, ecc.

Art. 19 – Tolleranze

Il prezzo indicato nel contratto si intende per le pelli sane e mercantili, provenienti dalla normale macellazione. La presenza di pelli di animali morti per epidemie o per altri fattori accidentali, di pelli con difetto di scortico (buchi, tagli, rasure, ecc.) oppure sformate, stercate, ecc. è tollerata nella misura massima del 25% e dà sempre diritto al compratore ad un abbuono corrispondente alla natura e

all'entità dell'imperfezione.

Art. 20 - Abbuoni

Le pelli devono essere uniformi di peso e di taglia, a seconda della qualità, del tipo di scelta e della provenienza.

Nei vari scacchi di peso è consentita una tolleranza in più o in meno del 3% sul peso medio dichiarato. Sono concessi abbuoni sul prezzo come segue:

- del 33% fra la prima e la seconda scelta
- del 50% fra la prima e la terza scelta.

Se in una partita di pelli secche si trovano piccoli quantitativi di pelli salate secche, ed il compratore è disposto ad accettarle, il prezzo da corrispondersi per dette pelli è pari all'80% di quello pattuito.

Il compratore non è tenuto a ritirare le pelli di scarto. Se la merce è contrattata a numero l'abbuono viene concesso in natura.

Art. 21 – Calo

A seconda del percorso e delle stagioni in cui avviene il trasporto, è tollerato un calo naturale: per le pelli secche fino all'1; per le pelli salate secche fino all'1,50% e per le pelli salate fresche fino al 3%.

Art. 22 - Ricevimento

Le pelli sono consegnate senza corna, senza unghie, prive dell'osso di coda e in stato di pulitura tale da comprendere solo il pelo o la lana e la pelle propriamente detta.

Il ricevimento da parte del compratore o a mezzo di un suo mandatario ha valore di gradimento (leggi "collaudo") della qualità e del peso della partita oggetto del contratto.

Per le pelli secche è tollerata la naftalina necessaria per la loro conservazione fino ad un massimo del 26%. Il venditore non garantisce che la merce sia adatta per l'impiego al quale è destinata, e per il quale verrà utilizzata, e non è responsabile dei vizi rilevati durante e dopo la lavorazione.

Art. 23 - Mediazione

Nei contratti di compravendita di pelli bovine e caprine la provvigione per mediazione è corrisposta da parte del venditore nella misura del 2% per le pelli di agnello e capretto e del 1% per le pelli di montone e capra, da parte del compratore nella misura dell'1% per qualsiasi tipo di pelle.

Se il mediatore ha il mandato del compratore di ricevere e ritirare la merce per conto di lui, ha diritto di percepire, oltre le percentuali suddette, l'1% sul prezzo della merce ritirata.

Le stesse percentuali spettano ai commissionari e procacciatori di affari.

**- PELLI GREZZE BUONE PER PELLICCERIA –
LORO LAVORAZIONE DI CONCIA E TINTA E PELLICCERIA
CONFEZIONATA**

Art. 24 - Ordinazione

Il rappresentante rilascia copia della commissione al compratore il quale resta impegnato in pendenza della conferma del venditore, da darsi entro il giorno successivo, se le parti risiedono nella stessa piazza, e nel termine necessario per la relativa comunicazione in ogni altro caso.

La mancanza di comunicazioni nei termini anzidetti equivale a conferma tacita.

Nei contratti di vendita di pellicceria in genere conclusi mediante ausiliari è sempre sottintesa la clausola “salvo approvazione della Casa”.

Art. 25 – Unità di base di contrattazione

Le pelli grezze per pellicceria sono contrattate a numero (gatti, tassi, scoiattoli, volpi, agnelli, caracul, puzzole, donnole, fai, martore, ermellini, ecc.) ad eccezione delle pelli di coniglio e di lepre che sono contrattate a peso.

Le pelli ovine e caprine grezze per pellicceria sono contrattate indifferentemente sia a numero che a peso, con indicazione del peso medio.

Art. 26 - Specie di vendita (pellicce confezionate su campione)

Le pellicce confezionate vengono fornite in conformità del campione-tipo scelto dal committente, con le variazioni di colore e di misura volta a volta specificate nell'ordinazione.

In difetto di particolari istruzioni, il campione serve solo per indicare la qualità della merce e il tipo di confezione.

Art. 27 – Requisiti della merce (qualità e scelta)

Le pelli grezze devono provenire dalla normale macellazione o cacciagione e devono essere essiccate all'aria, non direttamente al sole e a "regola d'arte".

Art. 28 – Imballaggio

Gli imballaggi di qualsiasi specie, necessari per il trasporto, vengono fatturati al compratore al puro costo.

Art. 29 – Tolleranze

Nella compravendita di pelli grezze, a seconda della loro provenienza, sono tollerate superficiali tracce di sangue e di carnicci.

Le pelli secche non devono contenere umidità. Per le pelli di coniglio e di lepore contrattate a peso è tollerata una percentuale di umidità fino al 5%.

Art. 30 - Classificazione ed abbuoni

Le pelli grezze per pellicceria, a seconda delle caratteristiche naturali, dell'epoca di macellazione o cacciagione, del luogo di provenienza e del loro stato di conservazione, sono classificate, all'atto del ricevimento, di prima, di seconda, di terza scelta e di scarto e sono concessi abbuoni sul prezzo come segue:

- del 50% fra la prima e la seconda scelta,
- del 65% fra la prima e la terza scelta.

Lo scarto si intende non atto per pellicceria.

Talora, in luogo dell'abbuono sul prezzo, si concede una compensazione in natura.

Art. 31 – Avanzi di lavorazione

Eventuali recuperi derivanti dalla lavorazione delle pelli, come rasature del pelo e della lana, rifilature, ecc., restano a beneficio del conciatore o del tintore.

Art. 32 – Ricevimento (gradimento)

Il ricevimento da parte diretta del compratore o a mezzo di suo mandatario ha valore di gradimento (leggi "collaudo e gradimento") della qualità e del peso della partita oggetto del contratto.

Art. 33 – Trasporto (rischio e spese)

Le merci viaggiano a spese e rischio del destinatario anche quando il vettore sia stato scelto dal venditore.

Art. 34 – Pagamento

Il pagamento delle pelli grezze si esegue all'atto della consegna della merce. Il

pagamento delle lavorazioni è dovuto all'atto del ritiro della merce.

Art. 35 - Reclami

Qualsiasi reclamo per vizi della merce deve essere proposto, a pena di decadenza, entro otto giorni dal ricevimento.

Art. 36 - Difetti e adulterazioni - avarie (lavorazione di concia e tinta)

Il conciatore o tintore non assume, per le pelli che sono date in lavorazione per la concia o la tinta, responsabilità per la riuscita del lavoro, se la stessa risulti difettosa in dipendenza di vizi occulti della merce o per avere quest'ultima subito precedenti manipolazioni. Il conciatore o il tintore non risponde della merce del cliente lasciata nei suoi magazzini in attesa di disposizioni sulla lavorazione, per i deterioramenti derivanti dalla natura del prodotto e non da cattiva conservazione da parte del conciatore o del tintore. Così pure non risponde per le avarie ed altri deterioramenti della merce finita e lasciata nei suoi magazzini dopo la comunicazione al cliente dell'espletata lavorazione, quando avaria e deterioramenti non siano imputabili a colpa nella custodia.

Art. 37 – Mediazione

Nei contratti di compravendita di pelli grezze per pellicceria, la provvigione per mediazione è corrisposta nella misura dell'1% da parte del compratore e del 2% da parte del venditore. Se il mediatore ha il mandato dal compratore di ricevere e ritirare la merce per suo conto, ha diritto di percepire, oltre la provvigione suddetta, l'1 % sul prezzo della merce ritirata. La stessa percentuale spetta ai commissionari ed ai procacciatori di affari.

PELLI ESOTICHE GREZZE - MERCE DI IMPORTAZIONE

A) PELLI BOVINE ED EQUINE

Art. 38 – Ordinazione (clausola risposta telegrafica)

La clausola “risposta telegrafica”, nelle offerte e ordinazioni, consente un termine ragionevole per la risposta. Scaduto tale termine l'ordine e l'offerta si intendono decaduti.

Art. 39 – Clausola speciale

Gli affari di pelli esotiche grezze bovine ed equine, da imbarcare all'origine o viaggianti o già arrivate, sono soggetti alle clausole dei contratti internazionali in vigore.

Art. 40 – Specie di vendita (peso delle pelli – usi particolari)

Le pelli grezze esotiche vengono vendute con le clausole consuetudinarie delle varie origini e provenienze:

- 1) peso origine senza franchigia;
- 2) peso origine con franchigia;
- 3) peso sbarco verificato all'arrivo.

Art. 41 - Consegna

La consegna delle pelli si attua mediante la presentazione dei documenti rappresentativi della merce.

Art. 42 - Pagamento

Il pagamento è eseguito contro presentazione degli stessi documenti. Nel caso che la merce sia arrivata o sia di imminente arrivo, il venditore può presentare, in sostituzione dei documenti rappresentativi della merce una fidejussione rilasciata da una banca a ciò autorizzata.

I buoni di consegna regolarmente rilasciati sostituiscono ad ogni effetto i documenti originali nel regolamento dei rapporti fra compratore e venditore.

Il compratore ha diritto di chiedere che il buono di consegna porti il nulla osta dello spedizioniere o della banca o di chiunque può far valere diritti sulla merce stessa.

B) PELLI OVINE E CAPRINE

Art. 43 - Ordinazione (clausola risposta telegrafica)

La clausola “risposta telegrafica”, nelle offerte e ordinazioni consente un termine ragionevole per la risposta. Scaduto tale termine l’ordine e l’offerta si intendono decaduti.

Art. 44 – Pelli importate

I contratti di pelli esotiche grezze, ovine e caprine, da imbarcare all’origine o viaggianti o già arrivate, sono soggetti alle clausole dei rispettivi contratti internazionali in vigore.

Art. 45 - Consegna

La consegna delle pelli si attua mediante la presentazione dei documenti rappresentativi della merce.

Art. 46 - Pagamento

Il pagamento è eseguito contro presentazione degli stessi documenti. Nel caso che la merce sia arrivata o di imminente arrivo, il venditore può presentare, in sostituzione dei documenti rappresentativi della merce, una fidejussione rilasciata da una banca a ciò autorizzata.

Nel regolamento dei rapporti fra compratore e venditore, i buoni di consegna sostituiscono ad ogni effetto i documenti originali.

Il compratore ha diritto di chiedere che il buono di consegna porti il nulla osta della spedizione o della banca o di chiunque può far valere diritti sulla merce.

C) CONTRATTI PER MERCE NAZIONALIZZATA

Art. 47 - Contrattazione, descrizione e qualità della merce

I contratti sono conclusi con la clausola “franco vagone o camion o magazzino porto di arrivo” oppure “franco magazzino compratore in containers” e con la clausola “ripesato” per le pelli vendute a peso di arrivo.

Gli affari sono sempre soggetti alle regole dei contratti internazionali. Per ogni differenza di qualità sarà accordato un bonifico da stabilirsi da un perito, nominato d’accordo fra le parti, oppure da perito in contraddittorio, oppure a mezzo di arbitrato.

I venditori non garantiscono la merce come adatta allo scopo per il quale possa essere richiesta o impiegata, né sono responsabili per difetti latenti od altri, che

apparissero dopo che le pelli sono state messe in lavorazione od in conseguenza del loro impiego. Nel caso che la merce abbia subito parziali avarie durante il trasporto marittimo o durante la giacenza in banchina o nei magazzini il compratore è tenuto:

- a ritirare anche la parte di pelli avariate se queste non superano una percentuale in valore del 2% su tutta la partita. Naturalmente il compratore ha diritto ad un bonifico corrispondente all'entità dell'avaria stabilita da perizia;
- a ritirare la parte di pelli sane, se quella avariata supera il 2% del valore complessivo della partita. Per la parte non ritirata o non consegnata, perché avariata, il venditore resta libero da ogni impegno.

Il venditore non è tenuto a sostituire la merce in tutto o in parte non ritirata o non consegnata a causa delle avarie subite durante il trasporto.

Art. 48 – Consegna e reclami

La consegna della merce è eseguita nei Magazzini generali o nei magazzini del venditore, al compratore o al suo incaricato.

Nessun reclamo riguardante il peso, la qualità e lo stato della merce potrà essere preso in considerazione dopo effettuato il ricevimento (leggi “collaudo e gradimento”) da parte del compratore o di chi per esso.

Art. 49 - Mediazione

Nei contratti di compravendita di pelli di importazioni grezze nazionalizzate la provvigione, per mediazione, è corrisposta dal solo venditore in ragione dell'1% sul prezzo della merce.

Se sia stata convenuta una provvigione anche da parte del compratore, questa non è comunque inferiore allo 0,50%. Le stesse percentuali spettano ai commissionari ed ai procacciatori di affari.

- PELLI CONCIATE -

Art. 50 – Ordinazione – contrattazioni

I contratti conclusi a mezzo di rappresentanti, viaggiatori e piazzisti, sono sempre sottoposti alla condizione della clausola “salvo approvazione della Casa”.

Il rappresentante rilascia nota di commissione al compratore il quale resta impegnato in pendenza della conferma del venditore.

La conferma del venditore deve pervenire al compratore entro il giorno successivo se le parti risiedono sulla piazza, altrimenti nel termine ragionevole e necessario per le comunicazioni relative. Se il venditore lo richiede, il compratore è tenuto a sottoscrivere il contratto definitivo.

Art. 51 – Specie di vendita

Nei contratti di pelli conciate per suola si indicano, come elementi principali, la provenienza, gli spessori, gli estremi di peso.

Per i gropponi da suola si indica lo spessore base con stacco di mezzo mm nel tipo leggero (fra tre e mezzo e quattro mm.) e di un mm. nei tipi più pesanti (quattro mm. in poi).

Quando non vi sia altra indicazione, la denominazione “macello” si intende sempre riferita a pelli conciate provenienti da macello nazionale.

Nei contratti di pelli conciate per tomaia, pelletteria, valigeria, legatoria, ecc. si indicano come elementi principali: la scelta, lo spessore, il tipo di concia (al cromo, al vegetale, ecc.), il tipo di rifinitura (liscia, scamosciata, box, granito, ecc.), lo scacco di misura, cioè il piedaggio minimo e massimo entro i cui limiti può variare quello di ogni singola pelle oggetto del contratto.

Art. 52 – Unità di base di contrattazione

Le pelli conciate sono contrattate come segue:

- a) le pelli bovine ed equine per suola, in ragione di chilogrammo;
- b) le pelli di vacchetta e di vitellone, bianche e cerate (concia vegetale) sia a peso che a misura;
- c) le pelli per tomaia, pelletteria, valigeria, legatoria, ecc. comunque conciate, a piede inglese quadrato, a metro quadrato o sottomultipli;
- d) le pelli per fodere, a misura, a peso ed anche a numero;
- e) le pelli per guanti a misura;
- f) le pelli di lucertola e di coccodrillo, a centimetro di larghezza misurate al centro della pelle;
- (g) le pelli di serpente, a metro lineare.

Art. 53 – Modi di misurazione (arrotondamento)

Le pelli conciate si misurano a piede quadrato e a quarti di piede quadrato arrotondato al quarto in più, quando la misura fra un quarto e l'altro supera $1/8$ di piede quadrato, arrotondato al quarto in meno quando la misura fra un quarto e l'altro è inferiore a $1/8$ di piede quadrato.

Le misure vengono eseguite col sistema metrico decimale o col sistema inglese (piede quadrato = mq 0,0929; pollice quadrato = mq 0,0254).

In caso di misurazione in metri quadrati o sottomultipli l'arrotondamento avverrà con l'approssimazione per difetto o per eccesso al decimetro quadrato.

Per le pelli di rettile si indica lo scacco di larghezza e cioè la larghezza minima e massima entro i cui limiti può variare quella di ogni singola pelle oggetto del contratto.

Art. 54 – Imballaggi

L'imballaggio consistente solamente nella corda o spago è a carico del

venditore.

Gli imballaggi di altra natura, resi necessari in caso di trasporto o spedizioni, vengono fatturati al compratore al puro costo.

Art. 55 – Tolleranze (peso)

Sul peso dichiarato è ammessa una tolleranza dell'1% per le pelli conciate per suola.

Quando nei contratti aventi per oggetto corame pesante di suola è indicato il peso di ciascuna schiappa, è ammessa una tolleranza in più o in meno di mezzo Kg per ogni schiappa del peso fino a 8 Kg e Kg 1 in più o in meno per la schiappa di peso superiore.

Art. 56 - Prezzo

Il prezzo, per le pelli vendute a peso, si intende per chilogrammo netto dedotta la tara effettiva.

Art. 57 - Pagamento

Il pagamento si intende per contanti, alla consegna della merce.

Art. 58 – Reclami (contestazioni sulla qualità)

Il compratore è tenuto ad accertarsi che la merce fornitagli sia di qualità mercantile e rispondente all'uso cui intende destinarla prima di metterla in lavorazione, i difetti devono essere contestati al fornitore prima di tagliare le pelli ed il riconoscimento degli stessi da parte del venditore implica la risoluzione del contratto o la sostituzione della merce riconosciuta difettosa o la concessione di un abbuono adeguato, ma non mai il risarcimento di danni derivanti dalla confezione del manufatto.

Art. 59 – Reclami (contestazioni sulla misura)

In caso di contestazione sulle misure delle pelli, la parte interessata di norma usa far accertare le misure dalla Stazione Sperimentale dell'industria del cuoio (di Napoli o di Torino).

Art. 60 – Risoluzione del contratto

La concia imperfetta delle pelli dà diritto a rifiuto della merce da parte del compratore ed alla conseguente risoluzione del contratto.

Art. 61 - Mediazione

Nei contratti di compravendita di pelli conciate la provvigione, per mediazione,

è corrisposta da parte del solo venditore in ragione del 2%.

Le stesse percentuali sono d'uso per i commissionari e procacciatori di affari.

CAPITOLO 9 - PRODOTTI DELLE INDUSTRIE TESSILI

ITER DELL'ACCERTAMENTO

Primo accertamento:

- a) Raccolta provinciale degli usi e consuetudini 1970
- b) Approvazione della Giunta: deliberazione n. 1115 del 24.11.1970

Ultima revisione:

- a) Raccolta provinciale degli usi e consuetudini 2000
- b) Approvazione della Giunta: deliberazione n. 164 del 23/6/2003

A) FILATI

TARIFFA DI MEDIAZIONE

Per la compravendita di filati, la tariffa di mediazione è dell'1% da ambo le parti.

USI DI VENDITA DEL SETTORE COTONIERO LINIERO

Art. 1 - Definizione

Per filati "sistema cotoniero" si intendono i filati di qualsiasi fibra naturale e/o chimica lavorati con il procedimento usato per le fibre di cotone.

Per filati "sistema liniero" si intendono i filati di lino e/o canapa lavorati con il procedimento usato per le sole fibre di lino. Altre fibre naturali e/o chimiche possono essere utilizzate in mischia intima, quando servano per scopi tecnici od estetici, in percentuale comunque inferiore al 50% della composizione.

Art. 2 - Trattativa e conclusione del contratto

L'ordinazione, ancorché assunta da agenti o ausiliari di commercio o da dipendenti del venditore, non impegna il venditore fino a quando non l'abbia accettata.

L'accettazione va comunicata entro 10 giorni dall'ordinazione, o deve risultare dall'inizio d'esecuzione, salvo che il compratore abbia fissato un diverso termine, scaduto il quale, il compratore non è più obbligato.

Nella vendita "salvo approvazione del campione", la decisione del compratore va espressa entro 5 giorni dal ricevimento del campione; in quella "salvo approvazione della merce", la decisione del compratore va espressa entro 15 giorni

dalla prima consegna del filato.

Qualora il venditore, nel comunicare la propria accettazione, si avvalga di modulo di conferma in duplo, chiedendone la restituzione, il compratore restituisce il duplo stesso sottoscritto entro 7 giorni.

In caso di ritardo, il venditore può intimare per iscritto al compratore la restituzione del duplo di conferma firmato, da effettuare nel termine di 5 giorni, trascorso il quale, il venditore avrà la facoltà di considerare il contratto non concluso.

Le modifiche a contratti conclusi per iscritto vanno provate nella stessa forma.

Art. 3 - Computo dei termini

I termini si computano secondo il calendario comune; dal computo si intende escluso il periodo normale di ferie aziendali, tacitamente se cade in agosto, altrimenti con obbligo di tempestivo preannuncio.

Per i pagamenti, non si tiene conto della chiusura per ferie. I termini scadenti in sabato o in giorno festivo, riconosciuto dalla legge, sono prorogati al giorno seguente non festivo.

Le comunicazioni eseguite a mezzo del servizio postale si considerano tempestive, se risultano spedite entro il giorno di scadenza del termine.

Telegrammi, telex e telefax si presumono pervenuti nel giorno successivo a quello di spedizione esclusi sabato e giorni festivi; le lettere raccomandate, nel terzo giorno successivo alla spedizione; in tutti i casi è fatta salva la prova contraria.

I termini contenuti nelle intimazioni o diffide ad adempiere, comunque effettuate, decorrono dalla data nella quale il destinatario le riceve.

Art. 4- Prezzo

Se il prezzo non è dichiarato fisso, esso resta comunque invariato per le consegne dovute nel mese di conclusione del contratto e nei 3 mesi successivi (4 mesi, per i filati mercerizzati).

Limitatamente ai filati cotonieri, per le consegne da eseguirsi successivamente, il prezzo viene aggiornato di 3 mesi in 3 mesi secondo l'andamento del mercato, desunto dal numero indice determinato, per ciascuna categoria di filati, dalla Commissione paritetica di venditori e consumatori di filati, funzionante presso l'Associazione Cotoniera Liniera e delle Fibre Affini e da questa mensilmente

pubblicato. Non si procede ad aggiornamento del prezzo, quando la variazione risulta inferiore al 3% in più o in meno rispetto al prezzo vigente.

Le consegne tardive e quelle che avvengono entro il termine di tolleranza, previsto nella lettera e) dell'art. 6, vanno fatturate al prezzo del periodo in cui avrebbero dovuto essere eseguite, oppure a quello del periodo di effettiva consegna, secondo miglior convenienza della parte adempiente.

Art. 5 - Disposizioni

Se il compratore deve fornire disposizioni necessarie per l'allestimento della merce, provvede tempestivamente e di norma entro 30 giorni dalla conclusione del contratto.

Trascorso questo termine o quello specificatamente stabilito dalle parti, il venditore potrà intimare per iscritto all'altro contraente di adempiere, assegnandogli un termine non inferiore a 10 giorni, con avvertimento che, in difetto, il contratto si intenderà senz'altro risolto.

Art. 6 - Tolleranze

Sono ammesse le seguenti tolleranze:

a) sulla massa (peso) netta: se è convenuta la fatturazione in base alla massa (peso) netta, è ammessa una tolleranza sino all'1% della massa (peso) segnata in bolla e fatturata. Se la differenza della massa (peso) supera l'1 %, si compensa l'intera eccedenza;

b) sul peso dei tubetti: è ammessa una tolleranza del 5% sul peso complessivo dei tubetti;

c) sulla quantità contrattuale: nell'esecuzione del contratto è ammessa, a favore del venditore, una tolleranza massima in più o meno, per ogni qualità, titolo o confezione, fra i quantitativi pattuiti e quelli effettivamente consegnati, del 3%, con minimo pari al contenuto d'una unità di imballaggio e massimo di Kg.500;

d) sulla quantità delle singole consegne: quando il contratto preveda un piano di consegne, è ammessa, per ogni qualità, titolo o confezione, una variazione del 10% in più o in meno rispetto alla quantità prevista per singola consegna, fermi restando i limiti della tolleranza prevista per l'intero contratto;

e) sui termini di consegna: è ammessa a favore del venditore, una tolleranza di 15 giorni sui termini delle singole consegne, fatta eccezione per i casi di consegna pronta o nel mese, nonché per il termine di consegna esplicitamente indicato come tassativo;

f) sul titolo: (v. tabella in calce e Art. 12).

Cotone	Titolo	Tolleranze sul titolo del campione (tre provini)	Tolleranze sul titolo medio della partita
TEX	NE		
<11,8	>50	+/-4%	+/-2%
da 11,8 a 24,6 escluso	>24 fino a 50	+/-5%	+/-2,5%
da 24,6 a 42,2 escluso	>14 fino a 24	+/-6%	+/-3%
42,2 e oltre	Fino a 14	+/-7%	+/-3,5%

Lino	Titolo	Tolleranze sul titolo del campione (tre provini)	Tolleranze sul titolo medio della partita
TEX	NE		
fino a 22,2	>45	+/-5%	+/-2,5%
oltre 22,2 fino a 43,5	da 23 a 45	+/-6%	+/-3%
oltre 43,5 fino a 216,6	da 4,6 a 23 escluso	+/-7%	+/-3,5%
oltre 216,6	<4,6	+/-9%	+/-5%

Art. 7 - Consegne

Per “consegna” si intende:

a) la consegna effettiva della merce al compratore, quando sia convenuto il trasporto con mezzo del venditore;

b) la messa a disposizione della merce presso il venditore, quando sia convenuto il ritiro con mezzo del compratore o di vettore da lui scelto; la messa a disposizione, quando non è seguita dall'immediato ritiro della merce, si perfeziona soltanto con l'invio di telegramma, telex, telefax o raccomandata che ne diano comunicazione e specifichino tutti i dati necessari ad identificare la merce;

c) la consegna a vettore o spedizioniere, quando manchino pattuizioni diverse.

Art. 8 - Spedizione e magazzinaggio

La merce è venduta franco magazzino del venditore. In mancanza di contrarie istruzioni, le spedizioni vengono effettuate in porto assegnato con il mezzo che il venditore ritiene più opportuno.

La merce, se non è trasportata con mezzi del venditore, viaggia per conto e rischio del compratore, anche se spedita in porto affrancato.

Il venditore provvede comunque all'assicurazione dei rischi, riservandosi eventualmente di addebitarne il costo all'acquirente.

Durante il tempo intercorrente tra la "messa a disposizione" e l'effettiva spedizione della merce, il venditore ha solo la responsabilità del depositario.

Quando la giacenza della merce è chiesta, o comunque determinata dal compratore, il venditore ha diritto d'addebitare un compenso per magazzinaggio nella misura dello 0,50% per mese o frazione di mese sull'importo della fattura e di caricare tale addebito sulla merce, come spesa anticipata.

Ha altresì diritto, trascorsi 30 giorni, di depositare la merce presso Magazzini Generali od altre imprese specializzate, a rischio e spese del compratore.

Art. 9 - Termini di consegna

La consegna è di norma prevista in contratto con data determinata. In difetto, le indicazioni relative alla consegna si intendono come segue:

- a) per "consegna pronta", la consegna unica o frazionata entro 15 giorni;
- b) per "consegna nel mese", la consegna unica o frazionata entro il mese di conclusione del contratto;
- c) per "consegna appena pronta" o "al più presto possibile", la consegna unica o frazionata entro un termine di non oltre 45 giorni;
- d) per "consegna entro una data determinata", la consegna, unica o frazionata, entro il termine indicato; se è prescritto che la consegna sia "ripartita" viene approssimativamente suddivisa nei mesi di calendario che compongono il periodo convenuto, con esclusione del mese di conclusione del contratto;
- e) se il termine di consegna non è convenuto, la consegna viene eseguita, in una o più riprese, entro 3 mesi, escludendo il mese di conclusione del contratto.

Qualora in contratto siano previste "disposizioni" successive, i termini di cui sopra decorrono dal ricevimento delle stesse.

facoltà di ritardare le successive consegne per un periodo di tempo non superiore al doppio del ritardo verificatosi, dandone immediata comunicazione scritta al compratore.

Art. 10- Casi fortuiti e di forza maggiore

Nei casi fortuiti o di forza maggiore, che hanno impedito o largamente ridotto la produzione negli stabilimenti del venditore o in quelli del compratore, non si fa luogo alla risoluzione del contratto, ma alla semplice proroga dei termini di consegna di non oltre 45 giorni, calcolati a norma dell'articolo 3, primo comma.

Scaduto tale termine, la parte adempiente, che per la stagionalità della produzione o per obiettive motivazioni tecniche avrebbe un'utilità grandemente ridotta dalla prestazione tardiva, può rinunciare all'ulteriore esecuzione del contratto; in questo caso, nessun risarcimento è dovuto dai contraenti.

Qualora i casi fortuiti o di forza maggiore che hanno determinato l'interruzione della produzione, perdurino oltre i 45 giorni, la proroga anzidetta può essere estesa sino a 90 giorni.

Il venditore impossibilitato alla prestazione per caso fortuito o forza maggiore ha il diritto di consegnare e il compratore ha il dovere di accettare merce corrispondente a quella contrattata, anche se prodotta da diverso stabilimento o diversa impresa.

Se l'impossibilità della prestazione perduri oltre i termini sopra indicati, il venditore, se non si avvale del diritto di cui al comma precedente, compensa il compratore della eventuale differenza di prezzo per le merci non consegnate senza essere tenuto ad ulteriori danni.

Analogamente il compratore, impossibilitato a riprendere la produzione nei termini rispettivamente sopra indicati, compensa il venditore dell'eventuale differenza di prezzo per la merce non ritirata, senza essere tenuto ad ulteriori danni.

Art. 11 - Ritardi di consegna

Quando il venditore non effettui, in tutto o in parte, le consegne nei termini dovuti, tenuto conto delle dilazioni e tolleranze previste, il compratore non

tempestivamente ed i danni. Contemporaneamente e fino alla concorrenza di equivalente quantità, può rinunciare senza indennizzo ad ulteriori ritiri di filato, anche se di qualità diversa, se dimostra di non poterlo più utilizzare, in conseguenza della mancata consegna del filato, oggetto della risoluzione.

Per valersi di tali facoltà, il compratore intima per iscritto al venditore l'adempimento delle obbligazioni assunte, fissando un termine per effettuare le consegne di almeno 15 giorni.

Il compratore, che non si avvalga delle facoltà suindicate, può chiedere un'ulteriore dilazione della consegna per un periodo corrispondente al ritardo verificatosi.

In caso di consegne ripartite, il compratore ha diritto di chiedere lo spostamento sia della sola consegna ritardata sia di quelle successive.

Art. 12 - Caratteristiche tecniche del filato

Le caratteristiche tecniche del filato devono corrispondere a quelle di normale produzione del venditore per le marche o i tipi indicati nella conferma d'ordine, o al campione, qualora questo sia stato previsto come esclusivo paragone.

Il titolo o numero del filato prodotto con sistema cotoniero può essere espresso secondo i sistemi di titolazione tex, inglese (Ne cotone o Ne lino) o metrico (Nm).

Quando non diversamente specificato, l'indicazione del titolo si intende riferita alla numerazione inglese.

I filati ritorti si designano con il titolo del filato unico, con il numero dei capi di cui sono composti e, se prescritti dal compratore, con i giri di torsione del ritorto espresso in "giri/pollice" o "giri/metro".

Nel caso di filati mercerizzati, candeggiati, tinti, ritorni, il titolo è sempre determinato sulla base del filato unico greggio; solo per i filati "gasati" vale il titolo risultante dopo l'operazione di "gasatura".

La determinazione del titolo e di ogni altra caratteristica tecnica del filato avviene secondo le norme previste dalle tabelle UNI-EN vigenti alla data del contratto.

Art.13 - Massa (peso)

La massa (peso) può essere lorda, netta, mercantile. La massa (peso) lorda è la massa (peso) della partita così come viene consegnata negli imballaggi.

La massa (peso) netta si ricava detraendo dal lordo la tara degli imballaggi e dei tubetti, determinata secondo le norme UNI-EN. Non costituiscono tara e vengono perciò considerati merce, i legacci delle matasse, le calze di avvolgimento delle focacce, gli estensibili, gli involucri delle rocche, nonché la carta di imballo per la protezione del filato, fino ad un massimo dello 0,5% del peso massa del filato stesso.

La massa (peso) mercantile si ricava dal netto, portando al secco assoluto un provino del filato, secondo le norme contenute nelle tabelle UNI-EN vigenti alla data del contratto e computando poi il tasso di ripresa convenzionale d'umidità sul secco assoluto dell'8,5% per i filati di cotone greggi e del 12% per i filati di lino; delle percentuali indicate nell'allegato II al D.Lgs. 194/99, per gli altri tipi di filati.

Per i filati misti, i tassi di ripresa applicabili risultano, ripartendo i tassi di ripresa delle singole fibre componenti proporzionalmente alla composizione fibrosa, riferita al peso secco assoluto.

La fatturazione, salvo patto contrario, avviene in base alla massa (peso) mercantile, il venditore è tenuto comunque ad indicare sulla fattura anche la massa (peso) netta e sui documenti di consegna la massa (peso) lorda, la tara imballo e tubetti, la massa (peso) netta, la massa (peso) mercantile e il tasso effettivo di ripresa del filato documentato.

Art. 14- Tubetti a perdere

Quando non sia convenuto che il prezzo del filato è comprensivo del costo dei tubetti, la loro massa (peso) reale determinata con le modalità previste dalla norme UNI-EN, viene addebitato come filato entro i seguenti limiti:

- a) tubetti forati di cartone o materiale plastico per rocche di tintoria: 3%;
- b) tubetti leggeri per fusi rings e tubetti delle rocche "soleil" (utilizzati sui filatoi a turbina): 2%;
- c) rocche cilindriche o coniche: 1%.

La percentuale si calcola sulla massa (peso) complessiva del filato più tubetto.

Ogni eccedenza del peso dei tubetti sulle suddette percentuali deve essere bonificata al compratore.

I reclami sulla tara tubetti devono essere fatti entro 30 giorni dal ricevimento

della merce.

Art. 15 - Supporti e imballaggi

L'imballo in casse leggere, scatole, sacchi o colli, non è restituibile e viene dal venditore fatturato al costo.

I pallets dovranno essere ritornati dal compratore in buono stato di conservazione in porto assegnato ed entro 3 mesi. Trascorso questo termine, previa diffida scritta ad eseguire la restituzione entro 30 giorni, il venditore avrà diritto di esigere dal compratore l'importo al prezzo di costo.

Art. 16 - Condizioni di pagamento

Le pattuizioni relative ai pagamenti avvengono direttamente tra le parti e sono specificate per iscritto.

Quando sia convenuto il pagamento contro tratta, le spese di bollo sono a carico del compratore.

Nel caso di pagamento contro tratta accettata, la tratta presentata assieme alla fattura e corrispondente all'importo di questa, viene ritornata al venditore debitamente sottoscritta per accettazione dal compratore, al più presto e comunque non oltre 15 giorni dalla data della fattura.

In difetto, il venditore avrà facoltà d'emettere tratta a vista per lo stesso importo.

Gli sconti percentuali previsti nella conferma d'ordine si applicano sull'importo della merce e sui corrispettivi addebitati per imballaggi e tubetti.

I pagamenti fatti a mezzo di agenti ausiliari di commercio ed in genere a persone non munite di delega scritta dal venditore si intendono compiuti sotto la responsabilità di chi li effettua.

Art. 17- Pagamenti tardivi

Trascorsi 15 giorni dalla scadenza, il venditore ha diritto di sospendere temporaneamente tutte le consegne, comprese quelle che avrebbero già dovuto essere compiute, e di diffidare per iscritto il compratore ad eseguire il pagamento nel termine di ulteriori 15 giorni. Se, nonostante questa diffida, il compratore rimane

diritto di considerare risolti, per di lui colpa, non solo il contratto cui il ritardato pagamento si riferisce, ma anche eventuali altri contratti in corso tra le parti.

Il venditore che ha dovuto ricorrere alla sospensione delle consegne, ha facoltà di dilazionare quelle successive per un periodo di tempo non superiore al doppio del ritardo di pagamento; se non è stato osservato il termine della diffida di cui al comma precedente, il venditore che non intenda risolvere il contratto, può subordinare le successive consegne a pagamento anticipato.

Art. 18 - Contestazioni

I reclami vanno fatti con lettera raccomandata, telegramma, telex o telefax.

I reclami relativi alla massa (peso), così come quelli relativi a difetti visibili od accertabili, ai sensi del comma seguente, vanno fatti entro 15 giorni dall'arrivo della merce.

Il compratore è tenuto ad accertare, prima dell'utilizzo, e comunque entro 15 giorni dall'arrivo della merce, le caratteristiche dei filati fornitigli e la loro idoneità all'uso cui intende destinarti, eseguendo normali controlli dei caratteri esteriori e dei requisiti tecnici.

Il venditore è pertanto tenuto a rifondere i danni accertati derivanti dai difetti dei filati già utilizzati, solo se i difetti non erano prima riconoscibili attraverso i controlli anzidetti o nel corso delle lavorazioni.

I reclami per "difetti occulti" vanno fatti entro 8 giorni dalla scoperta del difetto.

Art. 19 - Accertamenti tecnici

Il venditore è tenuto a prestarsi nel modo più sollecito ai rilievi in contraddittorio per prelevamento di campioni od altro, che fossero chiesti dal compratore per l'accertamento della qualità, condizioni e stato della merce protestata. In mancanza di quanto sopra e trascorsi 10 giorni dalla data della ricezione di una diffida scritta dal compratore a provvedere al necessario, il venditore decade dalla facoltà della sostituzione della merce eventualmente difforme prevista dall'articolo seguente.

ed agli accertamenti tecnici chiesti dal venditore, nei termini e secondo le modalità di cui sopra, e ciò a pena di inefficacia del reclamo fatto.

Se sono necessarie provature, analisi, sperimentazioni, prove di condizionatura, esami di laboratorio e simili, le campionature vengono eseguite con l'osservanza delle norme UNI-EN. Le prove vanno effettuate presso un laboratorio accreditato dal SINAL (Sistema Nazionale Accreditamento Laboratori).

Se sorgono difficoltà per la campionatura o l'accertamento dello stato della merce le parti possono rivolgersi anche per tali attività ad un laboratorio accreditato dal SINAL; in tal caso campionature e accertamenti sono eseguiti previo invito alle parti ad assistervi.

Le spese sono anticipate dalla parte che chiede l'intervento.

Art. 20 - Sostituzioni e indennizzi

Il venditore, anche quando il reclamo risulta giustificato, ha diritto di sostituire la merce difforme effettuandone la consegna per metà entro il termine di 25 giorni e l'altra metà entro 45 giorni dall'accertamento in contraddittorio o dalla comunicazione a lui fatta per lettera raccomandata, telegramma, telex, o telefax dell'esito delle prove eseguite presso un laboratorio accreditato dal SINAL.

Nel caso di termine di consegna tassativo, il compratore ha diritto di rifiutare la sostituzione successiva alla scadenza del termine.

Per i filati di confezione o filzuolatura speciali, per il filato candeggiato, tinto, fantasia o con particolari finissaggi, compresi i "gasati" e i mercerizzati, i suddetti termini sono raddoppiati. Solo per detti filati il compratore, che dimostri che, a causa dei tempi di sostituzione, il rifacimento del filato risulta non più utile, ha diritto di chiedere la sostituzione con pari valore di filato dello stesso tipo, ma di titolo o finissaggio diversi, che comunque rientri nell'ambito della normale produzione del venditore. Le conseguenti differenze di prezzo vanno calcolate con riferimento alla data di richiesta della sostituzione.

Tutte le spese relative al trasporto di andata e ritorno delle merci da sostituire sono a carico del venditore.

Qualora la sostituzione non avvenga nei termini previsti o dia ancora luogo a giustificato reclamo della stessa natura, il compratore ha diritto alla risoluzione del contratto per la parte protestata e alla rifusione dei danni.

Nel determinare l'indennizzo da corrispondersi al compratore per la risoluzione del contratto, si tiene conto del beneficio o del danno che deriva allo stesso compratore per differenze nei prezzi di mercato dei filati alla data della risoluzione.

Art. 21 - Arbitrati

La soluzione delle controversie di solito viene demandata ad un arbitrato irrituale, affidato a tre arbitri nominati ed operanti secondo il Regolamento Arbitrati dell'Associazione Cotoniera Liniera e delle Fibre Affini.

USI NELLA VENDITA DI TESSUTI

Art. 1 - Definizione

Per tessuti “sistema cotoniero/liniero” si intendono i tessuti di qualsiasi fibra naturale e/o chimica lavorati con il procedimento usato per i tessuti di cotone e lino.

Art. 2 - Trattativa e conclusione del contratto

L'ordinazione, ancorché assunta da agenti o ausiliari di commercio o da dipendenti del venditore, non impegna il venditore fino a quando non l'abbia accettata.

Qualora il venditore, nel comunicare la propria accettazione, si avvalga di modulo di conferma in duplo, chiedendone la restituzione, il compratore restituisce il duplo stesso sottoscritto entro 7 giorni.

In caso di ritardo, il venditore può intimare per iscritto al compratore la restituzione del duplo di conferma firmato, da effettuare nel termine di 5 giorni, trascorso il quale, il venditore avrà la facoltà di considerare il contratto non concluso.

Le modifiche a contratti conclusi per iscritto devono essere provate nella stessa forma.

Art. 3 - Computo dei termini

I termini si computano secondo il calendario comune; dal computo si intende escluso il periodo normale di ferie aziendali, tacitamente se cade in agosto, altrimenti con obbligo di tempestivo preannuncio.

Per i pagamenti, non si tiene conto della chiusura per ferie.

I termini contenuti nelle intimazioni o diffide ad adempiere, decorrono dalla data nella quale il destinatario le riceve.

Art. 4 - Campionature

Le campionature, cartelle colori e simili vengono fatturate al prezzo del tessuto.

Art. 5 - Disposizioni

Qualora il compratore non fornisca tempestivamente le disposizioni indicate come necessarie per l'allestimento della merce, il venditore potrà assegnargli un termine non inferiore a 15 giorni scaduto il quale potrà, a sua scelta, fatturare il tessuto ovvero ritenere risolto il contratto, salvo il risarcimento dei danni.

Art. 6 - Consegne

Per "consegna" si intende:

- a) la consegna effettiva della merce al compratore, quando sia convenuto il trasporto con il mezzo del venditore;
- b) la messa a disposizione della merce presso il venditore, quando sia convenuto il ritiro con mezzo del compratore o di vettore da lui scelto, oppure risulti impossibile la consegna effettiva. La messa a disposizione, quando non è seguita dall'immediato ritiro della merce, si perfeziona soltanto con l'invio di telegramma, telex, telefax o raccomandata che ne diano comunicazione e specifichino tutti i dati necessari ad identificare la merce;
- c) la consegna a vettore o a spedizioniere, quando manchino pattuizioni diverse.

La merce, se non è trasportata con mezzi del venditore, viaggia per conto e a rischio del compratore, anche se spedita in porto affrancato.

Quando il trasporto avviene con mezzi del venditore, questi risponde nei limiti delle norme relative al trasporto.

Art. 7- Tolleranze

Sono ammesse le seguenti tolleranze:

- sulla quantità per singolo contratto e per ogni qualità o tipo di tessuto:

per quantità fino a 100 m.	± 20%;
per quantità da 101 a 500 m.	±10%;
per quantità da 501 a 2.500 m.	±5%;
per quantità da 2.501 a 10.000 m.	±4%;
per quantità oltre 10.000 m.	±3%;

(con un massimo di 500 m)

- sulla misura della singola pezza allo stato di consegna è ammessa la tolleranza di $\pm 1\%$;
- sulla lunghezza media contrattuale è ammessa una tolleranza del $\pm 10\%$.

Anche quando in contratto è stabilita una lunghezza minima di pezza, è ammessa una sola giunta a non meno di 15 m dall'inizio o dalla fine pezza, purchè le due parti siano identiche per caratteristiche e per colore. La giunta è ammessa su una quantità massima del 20% delle pezze;

- sulla composizione fibrosa: la composizione deve corrispondere a quanto specificato nel contratto ed essere verificata con i metodi e le tolleranze prescritte dalla legge del 26.11.1973 n. 883 e dal successivo D.Lgs. 194/99;
- sull'altezza delle pezze:
 - nel caso che nel contratto sia prescritta l'altezza minima, nessuna tolleranza in meno è ammessa;
 - nel caso che nel contratto sia prescritta un'altezza determinata, tolleranza del meno 1 % limitatamente al 10% del quantitativo di ogni singola spedizione;
- sulla costruzione (riduzioni in ordito e trama):
 - per l'ordito $\pm 2\%$
 - per la trama $\pm 3\%$

purchè la somma dei fili di ordito più quelli di trama corrisponda a quella contrattuale con tolleranza di $\pm 1\%$;

- sulle caratteristiche dei filati impiegati: quando il tessuto è definito dal numero dei fili di ordito e di trama e dai titoli dei filati impiegati e non è indicata la "massa", oppure quando il tessuto è definito dal titolo dei filati impiegati e dalla "massa", il metodo di determinazione del titolo è quello previsto dalle norme UNI-EN vigenti;
- sulla "massa" per unità di lunghezza o di area:
 - sui tessuti grezzi: $\pm 3\%$ per ogni consegna, $\pm 5\%$ per la singola pezza;
 - su quelli ulteriormente lavorati: $\pm 5\%$ per ogni consegna + 7% per la singola pezza;
- sulla resistenza a trazione: la media dei risultati ottenuti nelle prove, non deve essere inferiore al valore minimo contrattuale; sulle singole prove è ammessa una tolleranza del meno 7%;
- sull'impermeabilità: tolleranze ammesse sull'altezza della colonna d'acqua alla quale si verifica l'imperlamento;
 - per colonne fino a 20 cm., i cm. in meno, limitatamente al 20% delle provette;
 - per colonne oltre i 20 cm., 2 cm. in meno, limitatamente al 20% delle provette;

- qualora per contratto sia prescritta l'impermeabilità senza precisare l'altezza minima della colonna d'acqua, il tessuto deve sopportare una colonna di almeno 8 cm. senza alcuna tolleranza;
- sul restringimento al lavaggio a caldo: qualora sia previsto un valore massimo di restringibilità non sono ammesse tolleranze; qualora non sia stabilita la percentuale di restringibilità, questa deve essere adatta all'uso del tessuto, semprechè sia stato dichiarato dal compratore;
- sul restringimento alla bagnatura a freddo: come comma precedente;
- sul restringimento alla stiratura a vapore: come comma precedente;
- sulla solidità del colore: la solidità del colore si esprime con un numero indice che, secondo il tipo di prova, va da 5 (massima solidità) a 1 (minima solidità) con livelli intermedi 4-5, 3-4, 2-3, e 1-2, oppure, solo nel caso di solidità alla luce e alle intemperie, da 8 (massima solidità) a 1 (minima solidità); nell'ordinazione occorre specificare il tipo di prova, con riferimento alla norma UNIEN, nonchè l'indice di solidità richiesto.

Qualora l'indice di solidità sia previsto come valore minimo, non sono ammesse tolleranze in meno.

Nel caso in cui nell'ordinazione non siano previsti valori dell'indice di solidità, questa dovrà essere adeguata all'uso dichiarato.

Qualora in contratto sia richiesta una "non solidità" (per es. stone wash), vanno specificate le caratteristiche tintoriali e le prove relative.

Art. 8 - Termini di consegna

Per "consegna pronta" si intende la consegna entro 15 giorni dalla data della conferma dell'ordine.

Per "consegna entro un determinato termine" si intende la consegna in una o più riprese, a facoltà del venditore, entro il termine stabilito;

Se è prescritto che la consegna sia "ripartita", dovrà essere approssimativamente suddivisa nei mesi di calendario che compongono il periodo convenuto, con esclusione del mese di conclusione del contratto.

Art. 9 - Tolleranza sui termini di consegna

Sui termini di ogni singola consegna, ad eccezione dei casi di termine

essenziale o di “consegna pronta”, è ammessa a favore del venditore una tolleranza massima di 30 giorni.

Art. 10 - Ritardi di consegna

Quando il venditore non effettui, in tutto o in parte, le consegne nei termini dovuti, tenuto conto delle dilazioni e tolleranze previste, il compratore non inadempiente può chiedere la risoluzione del contratto per la parte non consegnata tempestivamente ed i danni.

Per valersi di tali facoltà, il compratore dovrà intimare per iscritto al venditore l'adempimento delle obbligazioni assunte, fissando un termine per effettuare le consegne di almeno 15 giorni.

Art. 11 - Casi fortuiti e di forza maggiore

Nei casi fortuiti o di forza maggiore, che hanno impedito o largamente ridotto la produzione negli stabilimenti del venditore o in quelli del compratore, non si fa luogo alla risoluzione del contratto, ma alla semplice proroga dei termini di consegna di non oltre 45 giorni, calcolati a norma dell'art. 3, primo comma.

Scaduto tale termine, la parte adempiente, che per la stagionalità della produzione o per obiettive motivazioni tecniche avrebbe un'utilità grandemente ridotta dalla prestazione tardiva, può rinunciare all'ulteriore esecuzione del contratto; in questo caso, nessun risarcimento è dovuto dai contraenti.

Qualora i casi fortuiti o di forza maggiore che hanno determinato l'interruzione della produzione, perdurino oltre i 45 giorni, la proroga anzidetta può essere estesa sino a 90 giorni.

Il venditore impossibilitato alla prestazione per caso fortuito o forza maggiore ha il diritto di consegnare e il compratore ha il dovere di accettare merce corrispondente a quella contrattata, anche se prodotta da diverso stabilimento o diversa impresa.

Se l'impossibilità della prestazione perduri oltre i termini sopra indicati, il venditore, se non si avvale del diritto di cui al comma precedente, compensa il compratore della eventuale differenza di prezzo per le merci non consegnate senza essere tenuto ad ulteriori danni.

Analogamente il compratore, impossibilitato a riprendere la produzione nei termini rispettivamente sopra indicati, compensa il venditore dell'eventuale differenza di prezzo per la merce non ritirata, senza essere tenuto ad ulteriori danni.

Art. 12 - Spedizione

Le consegne si intendono “franco stabilimento” del venditore e le spedizioni sono eseguite secondo le istruzioni che il compratore è tenuto a dare tempestivamente al venditore.

Durante il tempo intercorrente tra la “messa a disposizione” e l'effettiva spedizione della merce, il venditore ha solamente la responsabilità del depositario.

Art. 13 - Condizioni di pagamento

Le pattuizioni relative ai pagamenti avvengono direttamente fra le parti e sono specificate per iscritto.

Nel caso di consegne effettuate in più riprese, i pagamenti decorrono dalla data di ciascuna consegna.

Quando sia convenuto il pagamento contro tratta o ricevuta bancaria, le spese di bollo sono a carico del compratore.

Gli sconti percentuali previsti nella conferma d'ordine si applicano sull'importo della merce e sui corrispettivi addebitati per imballaggi.

I pagamenti fatti a mezzo di agenti ausiliari di commercio ed in genere a persone non munite di delega scritta del venditore, si intendono compiuti sotto la responsabilità di chi li effettua.

Art. 14 - Pagamenti tardivi

Trascorsi 15 giorni dalla scadenza, il venditore ha diritto di sospendere temporaneamente tutte le consegne, comprese quelle che avrebbero già dovute essere compiute e di diffidare per iscritto il compratore ad eseguire il pagamento nel termine di ulteriori 15 giorni.

Se, nonostante questa diffida, il compratore rimane inadempiente, perde l'eventuale sconto condizionato di pagamento ed il venditore ha diritto di considerare risolti, per di lui colpa, non solo il contratto cui il ritardato pagamento si riferisce, ma anche eventuali altri contratti di fornitura in corso tra le parti.

Il venditore che ha dovuto ricorrere alla sospensione delle consegne, ha facoltà di dilazionare quelle successive per un periodo di tempo non superiore al doppio del ritardo di pagamento; se non è stato osservato il termine delle diffide di cui al comma precedente, il venditore che non intenda risolvere il contratto, può subordinare le successive consegne a pagamento anticipato.

Art. 15 - Merce non ritirata

Se il compratore non si presenta per ricevere la merce o rifiuta di ritirarla, il venditore ha la possibilità di emettere fattura per l'importo dovuto, maggiorato degli interessi di mora e delle spese; in alternativa può, previa vana diffida ad adempiere entro 15 giorni, ritenere risolto il contratto.

Art. 16 - Qualità della merce

La merce deve essere mercantile. Il venditore non risponde di contestazioni in rapporto all'uso della merce, quando esso non sia stato preventivamente dichiarato dal compratore e nei casi di impiego non conforme alle caratteristiche della merce stessa.

Art. 17- Contestazioni

I reclami vanno fatti con lettera raccomandata, telegramma, telex o telefax.

I reclami relativi a difetti visibili od accertabili ai sensi del comma seguente vanno fatti entro 15 giorni dall'arrivo della merce.

Il compratore è tenuto ad accertare, prima dell'utilizzo, le caratteristiche dei tessuti fornitigli e la loro idoneità all'uso cui intende destinarli, eseguendo normali controlli dei caratteri esteriori e dei requisiti tecnici. Il venditore è pertanto tenuto a rifondere i danni accertati derivanti dai difetti dei tessuti già utilizzati, solo se i difetti non erano prima riconoscibili attraverso i controlli anzidetti o nel corso delle lavorazioni.

I reclami per "difetti occulti" vanno fatti entro 8 giorni dalla scoperta del difetto.

Art. 18 - Accertamenti tecnici

Il venditore è tenuto a prestarsi nel modo più sollecito ai rilievi in contraddittorio per prelevamento di campioni od altro, che fossero chiesti dal compratore per l'accertamento della qualità, condizioni e stato della merce protestata. In mancanza di quanto sopra e trascorsi 15 giorni dalla ricezione di una diffida scritta del compratore a provvedere al necessario, il venditore decade dalla facoltà della sostituzione della merce eventualmente difforme, prevista dall'articolo seguente.

Il compratore deve, con pari sollecitudine, prestarsi ai rilievi in contraddittorio ed agli accertamenti tecnici chiesti dal venditore, nei termini e secondo le modalità di cui sopra, e ciò a pena di inefficacia del reclamo fatto.

Art. 19 - Sostituzioni

Quando il reclamo è fondato, il venditore può sostituire la merce non conforme, oppure provvedere alla sua sistemazione, ove possibile, effettuandone la riconsegna entro 30 giorni dal ricevimento del reso.

Art. 20 - Arbitrati

La soluzione delle controversie di solito viene demandata ad un arbitrato irrituale, affidato a tre arbitri nominati ed operanti secondo il Regolamento Arbitrati dell'Associazione Cotoniera Liniera e delle Fibre Affini.

B) LANA, CANAPA, LINO, JUTA, SACCHI TARIFFA DI MEDIAZIONE

Per la compravendita di lana, canapa, juta e sacchi la tariffa di mediazione è dell'1% da ambo le parti.

CAPITOLO 10 - PRODOTTI DELLE INDUSTRIE DELL'ABBIGLIAMENTO E DELL'ARREDAMENTO (*)

CAPITOLO 11 – PRODOTTI DELLE INDUSTRIE DEL LEGNO

ITER DELL'ACCERTAMENTO

Primo accertamento:

- a) Raccolta provinciale degli usi e consuetudini 1970
- b) Approvazione della Giunta: deliberazione n. 1115 del 24.11.1970

Ultima revisione:

- a) Raccolta provinciale degli usi e consuetudini 2000
- b) Approvazione della Giunta: deliberazione n. 164 del 23/6/2003

A) LEGNO COMUNE

Art. 1 – Metodo di contrattazione

Il legno è contrattato a volume e/o a peso. La contrattazione a volume è tipica dei legni per la produzione di mobili e di serramenti, la contrattazione a peso è tipica dei legni di basso costo, come per la produzione di pallets per imballaggi o per la legna da ardere.

Il legname (assi e pannelli a più strati) utilizzato nell'edilizia per la produzione di casseforme, impiantiti per impalcature, è contrattato a pezzo e può essere fatturato a volume.

Art. 2 - Tolleranze

Nessuna tolleranza è ammessa per il legno contrattato all'origine essiccato e misurato in piedi e pollici.

E' ammessa una tolleranza di mm. -2 in larghezza e spessore per il legno contrattato fresco che subisce, dopo la contrattazione, un trattamento di essiccazione o stagionatura naturale.

Nella contrattazione a volume, il volume considerato ai fini della fatturazione è quello reale risultante dalla somma dei volumi delle singole tavole formanti la partita.

Art. 3 – Scarti di misurazione

Nella contrattazione a volume per le tavole in "bouls"(assi non refilate e quindi con bordi solitamente obliqui) la misura della larghezza è misurata utilizzando quali riferimenti i punti medi dei lati non paralleli.

Qualora le "teste" della tavola refilata (squadrata) o in bouls (con bordi naturali, obliqui) presentino delle crepe longitudinali, dalla misura in lunghezza della tavola si dovrà detrarre la misura della lunghezza delle crepe.

Se la tavola presenta delle crepe longitudinali nella parte centrale, dalla misura in larghezza della tavola si dovrà detrarre la larghezza della crepa, conteggiando "tutto" l'andamento curvo della crepa.

B) COMPENSATI(*)

(*) non è stata segnalata o rilevata l'esistenza di usi

C) MOBILI

TARIFFE DI MEDIAZIONE

Per la compravendita di mobili, la tariffa di mediazione è la seguente:

- | | |
|-----------------------------------|-------|
| - mobilio nuovo, da ambo le parti | 1,50% |
| - mobilio usato, da ambo le parti | 2,00% |

CAPITOLO 12 – PRODOTTI DELLE INDUSTRIE DELLA CARTA, POLIGRAFICHE E FOTOCINEMATOGRAFICHE

ITER DELL'ACCERTAMENTO

Primo accertamento:

- a) Raccolta provinciale degli usi e consuetudini 1950-1960
- b) Approvazione della Giunta: deliberazione n. 699 del 20/11/1959

Ultima revisione:

- c) Raccolta provinciale degli usi e consuetudini 2000
- d) Approvazione della Giunta: deliberazione n. 164 del 23/6/2003

A) I – CARTA Art. 1 - Contrattazione

La carta è contrattata a peso, oppure a risma, o rotoli, o bobine, o a strappo, o a pezzo, o a foglio del peso convenuto.

Di regola la risma di carta stesa è composta di 500 fogli e la risma di carta piegata, “uso protocollo” e da ciclostile, è composta di 400 fogli.

Art. 2 - Ordinazione

Il committente, nel proprio ordinativo, deve specificare con la massima chiarezza:

- la quantità, con il numero dei fogli, delle risme, dei rotoli, delle bobine, oppure il peso complessivo;
- la qualità, con riferimento ad un tipo, marca o campione;
- l'uso a cui la carta è destinata;
- il colore o la tinta, con riferimento ad un tipo, marca o campione;
- il formato in centimetri e frazioni di centimetro;
- il senso o direzione della fibra;
- il peso in chilogrammi per risma, oppure in grammi per metro quadrato;
- la collatura: senza colla, mezza colla, collata leggermente, collata forte, collata alla gelatina;
- il grado di lisciatura: ruvida, lisciata in macchina, calandrata, calandrata fortemente, monopatinata, bipatinata lucida o opaca;
- l'allestimento, l'impacco e l'imballaggio desiderato;
- tutte le condizioni convenute: prezzo, termine di spedizione, pagamento, trasporto, se franco o assegnato.

Art. 3 – Conferma d’ordine

Tutte le ordinazioni sono soggette all’approvazione della Casa venditrice. La non approvazione deve essere comunicata nel termine di dieci giorni dal ricevimento dell’ordine. Il silenzio oltre questo termine equivale ad approvazione.

Art. 4 – Composizione dell’impasto

Il fabbricante è libero di comporre l’impasto come meglio ritiene alla condizione che il prodotto risponda alle proprietà del tipo richiesto o del campione di base.

Se è convenuto che la carta sia composta interamente di fibre di pasta chimica, essa può tuttavia contenere tracce di pasta meccanica di legno e/o pasta semichimica.

Art. 5 - Termini di consegna

La consegna è eseguita presso la fabbrica o il deposito della ditta fornitrice anche se la merce è venduta franco domicilio compratore.

I termini di spedizione sono sempre stabiliti nell’ordinazione.

Le interruzioni importanti di lavoro della fabbrica, dipendenti da cause di forza maggiore, comunicate al committente, prorogano il termine di consegna per un tempo uguale alla interruzione, salvo la facoltà di recesso da parte del committente.

La merce viaggia sempre per conto e rischio del committente anche quando i prezzi siano convenuti per merce resa franco destino. La merce è assicurata dietro espresso ordine del committente.

Ove il compratore non provveda al ritiro della merce dopo il ricevimento dell’avviso di approntamento della stessa e non adempia alla condizione alla quale è sottoposta la spedizione da parte del venditore che se ne è assunto l’obbligo, i rischi e l’onere della conservazione della merce stessa sono a carico del committente.

Art. 6 - Tolleranze

Le tolleranze riconosciute sono le seguenti:

(A) sul peso per metro quadrato indicato nella commissione:

1. per le carte da impacco, da imballo o da ondulare sino al 6% in più o in meno;
2. per la carta a mano e per la carta gelatinata sino al 5% in più o in meno;
3. per tutte le altre carte:
 - sino al 6% per le carte fino a g. 20 per metro quadrato;
 - sino al 5% per le carte di peso tra i 21 e 40 g. per metro quadrato;
 - sino al 4% per le carte di peso tra i 41 e 59 g. per metro quadrato;
 - sino al 3% per le carte di peso tra i 60 e i 180 g. per metro quadrato;
 - sino al 4% per le carte di peso tra i 181 e i 240 g. per metro quadrato;
 - sino all’8% per le carte di peso superiore a g. 240 per metro quadrato;

Se nel contratto è stato specificatamente indicato un peso minimo o massimo, il limite di tolleranza può raggiungere il doppio dei limiti sopra indicati.

Le tolleranze di cui sopra non valgono qualora nella commissione vengano esplicitamente indicati i limiti minimo o massimo del peso per metro quadrato.

L'accertamento della rispondenza del peso effettivo a quello contrattuale è fatto su campione rappresentativo della partita secondo le norme UNI.

(B) Sui formati:

le carte stese sono fornite non squadrate e cioè tali come provengono dalle macchine continue o dalle tagliatrici in foglio ed è ammessa una tolleranza di misura massima utilizzabile sulle due dimensioni; uguale tolleranza è ammessa sulla larghezza della carta in bobina.

Sulle carte rifilate e squadrate non è ammessa tolleranza.

Le carte di paglia greggia sono fornite intonse.

(C) Sulla qualità:

leggere differenze di colore, di purezza di impasto e di resistenza delle carte non danno luogo a reclami o rifiuto da parte del committente; le stesse piccole differenze sono ammesse tra le diverse parti di una medesima ordinazione le quali, per quanto riguarda il colore, devono essere invece accuratamente separate nella scelta e segnalate al committente sulla bolla di consegna.

(D) Sulla quantità:

per differenze di peso dovute a cause idrometriche non è ammesso alcun abbuono o carico.

Art. 7 - Tolleranze di peso sulle ordinazioni speciali

Nei casi di ordinazioni per speciali fabbricazioni, il committente è obbligato ad accettare, alle condizioni contrattuali, il fabbricato in più o in meno con le seguenti tolleranze:

15% per commissioni inferiori a Kg. 1.000;

5% per commissioni di almeno Kg. 1.000 e inferiori a Kg. 5.000;

4% per commissioni di almeno Kg. 5.000 e inferiori a Kg. 40.000;

3% per commissioni di almeno Kg. 40.000.

Il committente, sui quantitativi effettivamente consegnati, è obbligato, nei limiti del comma precedente, ad accettare la seconda scelta sino al 10%.

La seconda scelta comporta una riduzione di prezzo del 10%.

Per le carte filigranate il committente è obbligato a ritirare anche l'eventuale quantitativo in mezzo formato fino al 10%.

Art. 8 – Pagamento

Il pagamento effettuato per contanti entro 30 giorni dalla consegna dà diritto allo sconto del 2%.

I regolamenti di conti eseguiti per mezzo degli agenti dei fornitori sono sempre soggetti all'approvazione della casa venditrice.

Per la carta da giornale non è ammessa la liquidazione delle fatture a resa, cioè ragguagliata al numero delle copie stampate del giornale.

Art. 9 - Reclami

Il termine per la denuncia dei vizi è di dieci giorni lavorativi, decorrenti dal giorno del ricevimento per il peso, la quantità e per i vizi di qualità apparenti, e dal giorno della scoperta per i vizi e difetti occulti.

Le merci riscontrate difettose devono essere tenute a disposizione del fornitore per 15 giorni lavorativi dalla data dell'avvenuta contestazione.

Si è consolidato l'uso dei termini di contestazione dei vizi definiti dalla direttiva comunitaria per la salvaguardia del consumatore n. 85/374 recepita in Italia dal D.P.R. n. 224 del 24/5/1988, e successive modificazioni.

Art. 10 – Perizia

In caso di contestazione di carattere tecnico, le parti contraenti sono solite ricorrere all'accertamento del Laboratorio di cartotecnica speciale dell'Ente nazionale cellulosa e carta o a quello della Stazione sperimentale per la cellulosa, la carta e le fibre tessili vegetali ed artificiali di Milano.

II- CARTONI (*)

(*) Per i cartoni valgono gli usi suindicati per le carte ad eccezione dei seguenti usi particolari.

Art. 11 - Ordinazioni

Nelle ordinazioni di cartoni del formato normale, vale a dire cm.71x101, il committente può indicare la quantità anche per pacchi da Kg. 25, precisando il numero di fogli per pacco.

I cartoni comuni, ordinati in base al numero di fogli per pacco da Kg. 25 sono fatturati con riferimento al predetto peso teorico per pacco, mentre i cartoni fini sono fatturati in base al peso reale del pacco contenente l'esatto numero di fogli richiesti.

Art. 12 - Tolleranze

Su tutti indistintamente i cartoni è ammessa una tolleranza dell'8% in più o in meno sul peso per metro quadrato indicato nella commissione. Se l'ordinazione è a numero di fogli per pacchi da Kg. 25 la tolleranza ammessa è:

di fogli 1 in più o in meno per pacchi da 8 a 20 fogli;
di fogli 2 in più o in meno per pacchi da 22 a 30 fogli;
di fogli 3 in più o in meno per pacchi da 35 a 60 fogli;
di fogli 5 in più o in meno per pacchi di oltre 65 fogli.

Art. 13 - Formati

I cartoni vegetali, cuoio o bianco, e i cartoni greggi fabbricati a mano-macchina sono forniti non refilati nel formato di ca. 72x102 cm.

Art. 14 - Tariffa di mediazione

Per la compravendita di carta e cartoni la tariffa di mediazione è dell'1% da ambo le parti.

III-CARTA E CARTONI ONDULATI – IMBALLAGGI DI CARTA E CARTONI ONDULATI

Art. 1 - Ordinazione e contrattazione

Tutte le ordinazioni sono soggette all'approvazione del produttore. Il committente deve specificare nell'ordinativo:

- a) la quantità;
- b) la denominazione, la qualità e le caratteristiche tecniche;
- c) il formato dei fogli, l'altezza dei rotoli di carta ondulata e le misure degli imballaggi, espressi in millimetri, con le seguenti specificazioni:
 - 1) per la carta e il cartone ondulati:
lunghezza (senso perpendicolare all'ondulazione) e altezza (senso parallelo all'ondulazione). L'altezza può anche essere messa in evidenza con sottolineature;
 - 2) per gli imballaggi di carta e cartoni ondulati:
lunghezza – larghezza – altezza indicate nell'ordine e riferite a misure utili interne, intendendo per lunghezza e larghezza la distanza tra le due opposte pareti, a cassa montata, e per altezza la distanza, a cassa chiusa, tra le pareti interne che costituiscono il fondo ed il coperchio; qualora si faccia riferimento a dimensioni esterne, tale particolarità dovrà essere sempre specificata;
- d) tutte le altre indicazioni (disegni, campioni, senso della canna, ecc.) e condizioni necessarie per la conclusione del contratto;
- e) l'eventuale imballaggio speciale desiderato.

Art. 2 - Conferma d'ordine

La conferma d'ordine viene comunicata normalmente per iscritto al committente, entro il termine di giorni 10 lavorativi dalla data dell'assunzione dell'ordine da parte dell'agente del produttore oppure, dalla data di ricevimento dell'ordine, se fatto direttamente. Il silenzio, oltre questo termine, equivale ad approvazione dell'ordine.

Il committente, al ricevimento della conferma di ordine, deve comunicare immediatamente, con mezzo idoneo, eventuali discordanze con l'ordine conferito.

Art. 3 - Unità di base di contrattazione

La carta ed i cartoni ondulati sono contrattati a fogli, a peso o a superficie, mentre gli imballaggi e le confezioni di carta e cartone ondulati sono contrattati a numero.

La grammatura della carta e del cartone ondulati è indicata in grammi per mq.

Art. 4 - Imballaggio

Ove sia richiesto un imballaggio speciale per la merce, questo viene fatturato a parte.

Art. 5 - Termini di consegna

I termini di consegna sono prorogati per un periodo pari a quello della durata della sopravvenuta forza maggiore (interruzione di forza motrice, guasto di macchine, astensioni dal lavoro, ecc.) ed agli eventuali ritardi da parte di terzi, nei confronti del fornitore, nella consegna di materie prime di espressa fabbricazione.

Il produttore deve comunicare tempestivamente al committente l'insorgere dell'impedimento; qualora il ritardo comunicato sia tale da pregiudicare il regolare lavoro al committente, questi può revocare l'ordine senza aggravii di costi.

Art. 6 - Tolleranze

Le tolleranze riconosciute sono le seguenti:

a) sui formati:

- 1) per la carta ondulata "non refilata" è riconosciuta una tolleranza sull'altezza dell'1% in più o in meno e del 2% in più o in meno sulla lunghezza eventualmente convenuta;
- 2) per i cartoni ondulati "non refilati" in fogli è riconosciuta una tolleranza in più o in meno dell'1% nel senso dell'altezza e di mm. 20 in più, o di mm. 10 in meno, nel senso della lunghezza;
- 3) per gli imballaggi di cartone ondulato, quando le ordinazioni sono date dal committente con dimensioni interne specificate, anche mediante disegno, ovvero su campione, la tolleranza riconosciuta su ognuna delle dimensioni è di mm. 2 in meno o di mm. 3 in più per gli imballaggi che totalizzano sino a mm. 1.500, nelle loro tre dimensioni addizionate; per gli imballaggi superiori a mm. 1.500 la tolleranza è portata ad un massimo di mm. 5 in più o mm. 3 in meno per ciascuna dimensione.

b) Sulla qualità:

sulla grammatura a metri quadrati della carta e del cartone ondulati in fogli e degli imballaggi di carta e di cartone ondulati sono riconosciute tolleranze in più o in meno del 5%;

c) sulla quantità:

per la carta ed il cartone ondulati è riconosciuta una tolleranza in più o in meno sul quantitativo ordinato del 20% sino a 500 casse o pezzi; 15% da 501 a 2.000 casse o pezzi; 10% oltre 2.000 casse o pezzi.

d) Nelle forniture di carta e di cartoni ondulati è consentita la consegna di una seconda scelta, senza variazione di prezzo, sino ad un massimo del 3%.

E' ammessa inoltre la consegna di un ulteriore 3% di seconda scelta con una riduzione, limitatamente a questo quantitativo, del 10% sul prezzo pattuito.

Art. 7 - Spedizione

La spesa del trasporto è a carico del committente e la merce viaggia a suo rischio e pericolo. Se la merce è venduta con la clausola “franco destino” il venditore ha la facoltà di scegliere il mezzo o la via di trasporto ritenuti più convenienti spedendo la merce, se per ferrovia, a velocità ordinaria; ove il committente richieda la spedizione della merce per altra via o tramite un servizio più celere, la maggiorazione del costo del trasporto è a suo carico.

Art. 8 - Reclami

Il termine per la denuncia dei vizi è di 10 giorni lavorativi, decorrenti dal giorno del ricevimento per il peso, la quantità e per i vizi di qualità apparenti, e dal giorno della scoperta per i vizi e difetti occulti.

Le merci riscontrate difettose devono essere tenute a disposizione del produttore per 15 giorni lavorativi dalla data della avvenuta contestazione.

Non danno luogo a reclami eventuali differenze di tonalità della tinta o di presentazione delle carte impiegate, né la differenza di tonalità dei colori di stampa.

Art. 9 - Perizia

In caso contestazioni di carattere tecnico, le parti contraenti sono solite ricorrere all'accertamento del Laboratorio di cartotecnica speciale dell'Ente nazionale cellulosa e carta o a quello della Stazione sperimentale per la cellulosa, la carta e le fibre tessili vegetali ed artificiali di Milano.

B) – USI NEL CAMPO POLIGRAFICO

Art. 1 - Preventivi

I preventivi che espongono il solo prezzo del lavoro sono gratuiti e a carico dell'azienda offerente.

I progetti di esecuzione di lavoro, i disegni, le pagine di saggio, i bozzetti, le composizioni, le prove od altro, quando siano eseguiti su richiesta del cliente, sono sempre a carico dello stesso, anche qualora non segua l'ordinazione.

I prezzi indicati nei preventivi non impegnano l'azienda poligrafica per più di otto giorni e si intendono fatti:

- per lavorazioni eseguite in ore normali di lavoro;
- per originali dattiloscritti su una sola facciata del foglio, ben distinti e ordinati;
- per originali di moduli commerciali, di inserzioni pubblicitarie e di lavori diversi tracciati o indicati nelle vere proporzioni di testo o di spazio;
- per merce giacente presso la sede dello stabilimento grafico fornitore.

Non si intendono comprese nel prezzo del preventivo e sono perciò fatturate a parte le spese occorrenti per rendere in condizioni adatte alla regolare lavorazione le fotografie, i disegni, gli scritti e tutto il materiale destinato alla riproduzione o alla stampa.

I preventivi sono intesi per la consegna del materiale "franco stabilimento" dello stampatore e per pagamenti da concordare.

Art. 2 - Ordinazione

Le ordinazioni dirette e indirette sono soggette all'approvazione dell'impresa produttrice.

Il committente deve specificare nell'ordinativo:

- a) la quantità;
- b) le caratteristiche tecniche;
- c) tutte le altre indicazioni e condizioni necessarie per la conclusione del contratto;
- d) l'eventuale imballaggio speciale desiderato.

La consegna degli originali per l'esecuzione del lavoro significa accettazione integrale delle condizioni stabilite nel preventivo, anche se di queste non è stato dato regolare benestare da parte del committente.

Art. 3 - Conferma d'ordine

La conferma d'ordine viene comunicata normalmente per iscritto al committente entro il termine di 20 giorni lavorativi dalla data della assunzione dell'ordine da parte dell'agente o del produttore, oppure dalla data di ricevimento dell'ordine se fatto direttamente.

Il committente, a ricevimento della conferma d'ordine, deve comunicare immediatamente, con mezzo idoneo, eventuali discordanze con l'ordine conferito.

Art. 4 – Bozze

Il committente ha diritto al ritiro di due copie delle prime bozze. Per i lavori grafici comuni, cioè non riguardanti produzioni cromatiche, le bozze sono consegnate in nero con la sola indicazione dei colori che saranno impiegati nella stampa, o a colori. Se il committente desidera avere le bozze tirate su carta destinata al lavoro e nei colori definitivi, le spese relative sono addebitate in fattura.

Il committente è tenuto a restituire le bozze corrette entro il più breve termine possibile in relazione alla natura e/o all'entità del lavoro e comunque non oltre trenta giorni. Se la natura e/o l'entità del lavoro sono tali da richiedere un termine maggiore, questo è precisato contrattualmente.

Quando il committente restituisce le bozze definitive o le prove di stampa deve apporre su queste la propria approvazione. L'approvazione esonera lo stampatore da qualsiasi responsabilità per errori e omissioni.

Se, per ritardo nella restituzione delle bozze, l'azienda grafica deve tenere impiegato il materiale di composizione per un tempo superiore, il committente deve corrispondere un compenso valutato sulla base del 2% al mese del valore del materiale impiegato.

Tuttavia, trascorsi 60 giorni lavorativi dal termine suddetto, l'azienda grafica ha facoltà di procedere alla scomposizione, previa diffida al committente notificata almeno 15 giorni lavorativi prima con lettera raccomandata, telefax, e-mail: in tal caso il committente dovrà tenere indenne l'azienda grafica delle spese, del lavoro eseguito e del mancato guadagno.

Art. 5 - Sospensione e modificazione del lavoro

Iniziato il lavoro, le spese per qualunque modificazione richiesta dal committente sono a suo carico.

Sono altresì a carico del committente le spese per arresti di macchine o comunque per sospensioni del lavoro avvenute per causa dello stesso.

Le bozze e le prove di torchio non sono suscettibili di modificazioni, quando si tratta di riproduzioni di bozzetti, disegni o dipinti precedentemente approvati; in tal caso le prove si intendono presentate solo per l'approvazione dei colori.

La presentazione delle bozze non è d'obbligo per le ristampe.

Le modificazioni al testo delle composizioni e alla loro disposizione, il cambiamento di carattere precedentemente convenuto, le variazioni della giustezza e dell'impaginazione, le correzioni d'autore e comunque le correzioni non tipografiche e le composizioni non utilizzate, sono a carico del committente.

Art. 6 - Modifiche e revisione dei prezzi

Eventuali variazioni del costo di manodopera e della materia prima nel corso dell'esecuzione del lavoro danno diritto a un'equa revisione del prezzo.

Un'equa maggiorazione del prezzo può essere concordata fra le parti anche nel caso in cui, a richiesta del committente, il lavoro debba essere compiuto entro un termine inferiore a quello inizialmente convenuto o prorogato.

Art. 7 - Termini di consegna

I termini di consegna sono prorogati per un periodo almeno pari a quello della durata della sopravvenuta forza maggiore (interruzione forza motrice, guasto fortuito di macchine, astensioni dal lavoro, ecc.) e agli eventuali ritardi da parte di terzi, nei confronti del fornitore, nella consegna di materie prime di apposita fabbricazione.

I ritardi nell'invio degli originali e nella restituzione delle bozze danno luogo alla revisione dei termini di consegna.

Ove il committente non provveda al ritiro della merce entro il termine indicato nell'avviso di approntamento della stessa, i rischi e l'onere nella conservazione della merce sono a carico del committente.

Art. 8 - Fotocomposizioni grafiche

Le fotocomposizioni grafiche sono fatturate con quotazioni diverse a seconda del tipo di lavorazione (tratto, mezzatinta, tratto e mezzatinta combinati, riproduzioni scontornate, riproduzioni a registro, quadricromie, ecc.) e del numero dei colori. Per superficie di una composizione si intende l'area del rettangolo circoscritto all'immagine riprodotta.

Sono previste delle superfici minime fatturabili ed i minimi sono diversi a seconda del genere di lavorazione (per lavori in bianco e nero e per lavori a colori).

Per quanto riguarda i clichè tipografici per particolari settori di stampa la superficie si determina moltiplicando la base per l'altezza del rettangolo, maggiorando ciascun lato di cm. 1.

Nei prezzi normali è compresa una prova di stampa in almeno due esemplari ed una prova (tipo iris, cromaline, ecc.) a colore o una progressiva per i lavori selezionati a colori. Gli esemplari di prove richiesti in numero superiore a cinque sono oggetto di fatturazione a parte. Sono pure oggetto di fatturazione a parte le mascherature e le correzioni apportate ai negativi di selezione o ai positivi retinati per modifiche di colore degli originali, le pellicole controtipiche (tipons), le impaginazioni, i montaggi, gli inserimenti, le riprese e le copie fotografiche, eliografiche, xerografiche, i ritocchi, i disegni esecutivi, i flani, le stereo, i galvanici, le gomme, come pure i trasporti fotolitografici o fototipografici avvolgibili.

Qualora non pattuito diversamente, le pellicole restano di proprietà del fotocompositore e le fotocomposizioni restano di proprietà dello stampatore.

Art. 9 - Materie prime (carta, cartoni, tele, ecc.)

La materia prima necessaria all'esecuzione dell'ordine è normalmente fornita dall'azienda grafica.

Quando invece la materia prima relativa al lavoro commissionato è fornita dal committente, questa deve avere i requisiti necessari alle esigenze tecniche dei sistemi di stampa e di confezione impiegati.

L'azienda grafica non ha alcuna responsabilità per l'eventuale deficiente risultato della stampa, qualora questo dipenda dalle qualità delle materie prime o dei materiali che vengono forniti dal committente.

Art. 10 - Tolleranze

Le tolleranze riconosciute sono le seguenti:

a) sulla qualità e sulla quantità:

i quantitativi di stampa sono soggetti ad una tolleranza fino al massimo del 10% in più o in meno secondo la natura ed entità del lavoro. Il committente è tenuto al pagamento della quantità effettivamente consegnata.

Quando il materiale sia fornito dall'azienda grafica, valgono per le forniture le tolleranze qualitative e quantitative e le norme cui i produttori delle materie prime usano subordinare le loro vendite.

Se il committente fornisce la carta, nel rendiconto di questa è ammesso uno scarto dal 3 al 10% a seconda della natura e dell'entità del lavoro; per i lavori stampati con carta in bobina è ammesso uno scarto fino al 20%.

Per la legatoria è ammesso uno scarto dell'1% sui fogli stampati per volumi su carta in formato medio e per tirature di almeno 6.000 copie. Questa percentuale raggiunge il 3% quando si tratta di volumi in formato superiore a cm. 20x30 o inferiore a cm. 10x15, a pieghe speciali o stampati su carta patinata o su carta "tipo india" o in tirature inferiori alle 6.000 copie. Lo scarto può raggiungere il 10% nel caso di volumi stampati su carta di grammatura inferiore a g. 45 per metro quadrato.

I fogli di scarto, se portano il timbro della Società degli autori, sono addebitati al rilegatore in base alla percentuale spettante all'autore, oppure restituiti al cliente.

Per le tele, i cartoni e le carte per rivestimento di copertine fornite dal committente è calcolato uno scarto del 2% sul numero delle copertine ricavabili dal suddetto materiale.

b) Sui colori:

L'azienda grafica garantisce l'esatta riproduzione dei colori, dei bozzetti e degli originali a colori solo nei limiti delle possibilità tecniche del sistema di riproduzione pattuito.

Art. 11 - Stampa periodica

La stampa di giornali, di riviste, di bollettini e di ogni altra pubblicazione di carattere periodico, si intende assunta con il reciproco impegno per tutta la durata dell'anno solare in corso.

L'impegno è tacitamente rinnovato se una delle due parti non ne abbia dato disdetta entro il 31 di ottobre.

Le stereotipie e le incisioni per le testate, per le rubriche e per la pubblicità fissa nei giornali e nella stampa periodica sono fatturate a parte.

Sono pure conteggiate a parte le composizioni inutilizzate, le tabelle, le composizioni ad allineamento obbligato, l'uso dei corpi più piccoli del normale e tutte quelle variazioni nel corpo del giornale che comportano una maggiore spesa rispetto alla composizione corrente.

Il pagamento della stampa dei periodici viene effettuato alla consegna di ogni numero e prima della composizione del numero successivo.

Art. 12 - Copie d'obbligo

Tutte le copie che, per disposizione di legge o di regolamenti devono essere consegnate a biblioteche o all'Autorità, sono a carico del committente.

Art. 13 - Imballaggio

Le spese di imballaggio sono a carico del committente.

Art. 14 - Spedizione

La spesa del trasporto è a carico del committente e la merce viaggia a suo rischio e pericolo.

Se la merce è venduta "franco destino", il venditore ha la facoltà di scegliere il mezzo e la via di trasporto ritenuti più convenienti, spedendo la merce, se per ferrovia a velocità ordinaria; ove il committente richieda la spedizione della merce per altra via o tramite un servizio più veloce, il maggior costo del trasporto è a suo carico.

Art. 15 - Pagamento

Il pagamento si intende convenuto in contanti alla consegna della merce. Le somme occorrenti per spese vive, quali spedizioni in conto corrente, bolli, vidimazioni, legalizzazioni, francobolli, spedizioni, ecc. sono sempre corrisposte anticipatamente.

Art. 16 - Reclami

I reclami da parte del committente normalmente sono fatti per iscritto.

Il termine per la denuncia dei vizi di qualità apparenti, per il peso e la qualità è di giorni 10 lavorativi a decorrere dalla data di ricevimento, mentre per i vizi occulti il termine decorre dal giorno della scoperta, compatibilmente con le caratteristiche chimico - fisiche del materiale. Le merci riscontrate difettose devono essere tenute a disposizione dello stampatore per 15 giorni lavorativi dalla data dell'avvenuta contestazione.

Art. 17 - Assicurazioni

Le opere e i materiali consegnati dal committente all'impresa esecutrice del lavoro devono essere assicurati contro gli incendi, furti, ecc., a cura e spese del committente stesso. In difetto di assicurazione, lo stampatore non risponde che nei limiti della comune diligenza del "buon padre di famiglia".

C) USI NEL SETTORE FOTOCINEMATOGRAFICO

Art. 1 - Pellicole negative, positive e supporti per immagini digitali utilizzati per le riprese

Le pellicole negative, positive, i nastri magnetici utilizzati per le riprese fotocinematografiche nonché i files delle immagini acquisite con apparecchiature digitali riportati su supporto magnetico, magnetooptico, ottico qualificato come master da parte del personale delle imprese esercenti l'arte fotografica e cinematografica nell'ambito della loro professione sono di proprietà dell'impresa che effettua le riprese.

Qualora il committente il servizio voglia entrare in possesso delle pellicole negative, positive ed i nastri magnetici utilizzati per le riprese fotocinematografiche, nonché i files delle immagini acquisite con apparecchiature digitali riportati su supporto magnetico, magnetooptico, ottico qualificato come master, sarà oggetto di fatturazione a parte.

L'esercente l'arte fotografica, in ogni caso, ha diritto di rimanere proprietario di copia di tale materiale e di utilizzare lo stesso nei limiti delle norme che regolano il diritto d'autore.

Art. 2 - Materiale in lavorazione

Gli eventuali danni che possono verificarsi durante la lavorazione e il trasporto o per lo smarrimento del materiale vengono risarciti con l'abbuono al committente della lavorazione e con la refusione di altrettanta quantità di materiale vergine dello stesso tipo, ovvero del suo prezzo corrente. Il committente segnala preventivamente la particolare importanza del materiale da trattare.

Art. 3 - Prezzo

Se il prezzo non è espresso in contratto si intende riferito ai listini di vendita o alle migliori quotazioni già praticate allo stesso compratore per la stessa merce o, in difetto di tale elemento, al prezzo normalmente praticato dal venditore per la stessa categoria di compratori.

CAPITOLO 13- PRODOTTI DELLE INDUSTRIE METALLURGICHE

ITER DELL'ACCERTAMENTO

Primo accertamento:

- a) Raccolta provinciale degli usi e consuetudini 1970
- b) Approvazione della Giunta: deliberazione n. 1115 del 24.11.1970

Ultima revisione:

- a) Raccolta provinciale degli usi e consuetudini 1990 (Aggiornamento al 1994)
- b) Approvazione della Giunta: deliberazione n. 203 dell'8/5/1995

A) PRODOTTI SIDERURGICI

TARIFFA DI MEDIAZIONE

Per la compravendita di prodotti siderurgici la tariffa di mediazione è dell'1% da ambo le parti.

B) ALTRI METALLI NON PREZIOSI

TARIFFA DI MEDIAZIONE

Per la compravendita di metalli non preziosi, la tariffa di mediazione è dell'1% da ambo le parti.

C) ARGENTO, ORO, PLATINO ED ALTRI METALLI PREZIOSI

TARIFFE DI MEDIAZIONE

Per la compravendita di preziosi, la tariffa di mediazione è dell'1% da ambo le parti.

Per la compravendita di oggetti d'arte, la tariffa di mediazione è dell'1% da ambo le parti.

CAPITOLO 14- PRODOTTI DELLE INDUSTRIE MECCANICHE

ITER DELL'ACCERTAMENTO

Primo accertamento:

- a) Raccolta provinciale degli usi e consuetudini 1970
- b) Approvazione della Giunta: deliberazione n. 1115 del 24.11.1970

A) - MACCHINE E APPARECCHI DIVERSI

TARIFFE DI MEDIAZIONE

Per la compravendita di macchine ed apparecchi la tariffa di mediazione è la seguente:

- macchine da cucire, dal solo venditore 5%
- macchine agricole e industriali, dal solo venditore 2%
- attrezzi agricoli, da ambo le parti 2%

B) - MEZZI DI TRASPORTO

TARIFFE DI MEDIAZIONE

Per la compravendita di mezzi di trasporto, la tariffa di mediazione è la seguente:

- autoveicoli nuovi, dal solo venditore 2%
- autoveicoli usati, da ambo le parti 2%
- autoveicoli industriali ed autocarri a 3 ruote, nuovi:
 - fino a Euro 516,46, da ambo le parti 2%
 - oltre Euro 516,46, da ambo le parti, 1%
 - (fermo restando il 2% sui primi 516,46 Euro)
- autoveicoli industriali ed autocarri a 3 ruote usati, da ambo le parti 2%
- motocicli e ciclomotori nuovi, da ambo le parti 1%
- motocicli e ciclomotori usati, da ambo le parti 2%
- biciclette:
 - nuove, da ambo le parti 1%
 - usate, da ambo le parti 2%

**CAPITOLO 15 - PRODOTTI DELLE INDUSTRIE DELLA
TRASFORMAZIONE DEI MINERALI NON METALLIFERI (*)**

(*) non è stata segnalata o rilevata l'esistenza di usi

CAPITOLO 16- PRODOTTI DELLE INDUSTRIE CHIMICHE

ITER DELL'ACCERTAMENTO

Primo accertamento:

- a) Raccolta provinciale degli usi e consuetudini 1970
- a) Approvazione della Giunta: deliberazione n. 1115 del 24.11.1970

Ultima revisione:

- a) Raccolta provinciale degli usi e consuetudini 1980
- b) Approvazione della Giunta: deliberazione n. 13/318 del 17/10/1984

A) CONCIMI CHIMICI (*)

B) ANTICRITTOGAMICI (*)

(*) Non è stata rilevata o segnalata l'esistenza di usi.

C) SAPONI

TARIFFE DI MEDIAZIONE

Per la compravendita di saponi, la tariffa di mediazione è la seguente:

- | | |
|---|----|
| - saponi comuni da bucato e detersivi, da ambo le parti | 1% |
| - saponi profumati da toilette, da ambo le parti | 2% |

D) - PRODOTTI FARMACEUTICI

TARIFFA DI MEDIAZIONE

Per la compravendita di prodotti farmaceutici, la tariffa di mediazione è dell'1% da ambo le parti. (L'opera del mediatore normalmente viene praticata solo nei casi di cessione di farmacie con merce.)

E) - COLORI E VERNICI (*)

F) - MATERIE PLASTICHE (*)

(*) non è stata segnalata o rilevata l'esistenza di usi

G) - DERIVATI DELLA DISTILLAZIONE DEL PETROLIO E DEL CARBONE

TARIFFE DI MEDIAZIONE

Per la compravendita di prodotti derivati dalla distillazione del petrolio e del carbone, la tariffa di mediazione è la seguente:

- oli industriali, da ambo le parti	1,00%
- carburanti da ambo le parti	0,50%
- lubrificanti, da ambo le parti	1,00%
- bitumi, da ambo le parti	0,15%
- combustibili liquidi, da ambo le parti	0,15%
- petrolio, da ambo le parti	0,25%

H) - GAS TECNICI

Art. 1 - Contrattazioni e consegna

L'ossigeno, l'azoto, l'acetilene disciolto, l'idrogeno, l'argon, l'anidride carbonica e gli altri gas tecnici sono venduti in bombole, di proprietà del venditore, franco sua fabbrica.

Se la consegna avviene in un magazzino del venditore, in località diversa dalla fabbrica, fanno carico al compratore le risultanti maggiori spese.

Il compratore ha facoltà di chiedere la ripetizione dei controlli di quantità e qualità all'atto della consegna, dopo la quale non è ammesso alcun reclamo.

I gas ossigeno, azoto, argon, e anidride carbonica possono essere forniti anche allo stato liquido in appositi contenitori criorganici, e in questo caso il trasporto viene effettuato dal venditore in autocisterne.

Art. 2 - Misurazione e tolleranza

La misurazione dei gas tecnici è effettuata, secondo le leggi fisiche, tenendo conto anche del fattore di compressibilità e con una tolleranza massima complessiva del 10%.

La stessa tolleranza viene applicata anche nella vendita dell'acetilene disciolto per il necessario ripristino dell'acetone.

La misurazione del gas in fase liquida viene effettuata per differenza di pesate oppure con appositi contatori installati sulle autocisterne di rifornimento.

Art. 3 - Cauzione e restituzione bombole

Le bombole sono consegnate al compratore del gas a titolo di comodato e pertanto rimangono sempre di assoluta proprietà del venditore.

Il compratore del gas deve versare una cauzione in relazione alla quantità ed al valore aggiornato delle bombole.

Il compratore deve restituire le bombole franco magazzino di provenienza non appena vuote e, comunque, non oltre un termine massimo di tolleranza di giorni 60 dalla data della consegna.

Trascorso un termine di giorni 30 dalla data della consegna, il venditore applica al compratore una tariffa mensile, a titolo di indennizzo, per ogni bombola, fino all'avvenuto ricevimento, al proprio magazzino, della bombola stessa.

L'ammontare della tariffa è determinato in funzione al valore della bombola stessa. Come alternativa di interesse del compratore, può essere proposta dal venditore una tariffa annuale o pluriennale che dispensa dal versamento della cauzione e dal pagamento della tariffa mensile.

Quando manchi nell'ambito del comodato la comunicazione, da parte del produttore, del valore di stima delle bombole, ai sensi dell'art. 1806 del Codice Civile, il valore si intende coincidente con il prezzo corrente del mercato di bombole nuove, di caratteristiche uguali a quelle consegnate in comodato.

Art. 4 - Responsabilità ed obblighi del compratore

Il compratore del gas è responsabile delle bombole dal momento dell'avvenuta consegna fino a quando le bombole non siano rientrate al magazzino di provenienza.

Trascorso il termine di tolleranza di 60 giorni, il compratore è altresì responsabile delle conseguenze dell'eventuale sopravvenuta scadenza dei collaudi legali, anche se gli è stato addebitato quanto previsto dall'art. 3.

Il compratore di gas non può, per alcun motivo, fare riempire presso fornitori diversi dal proprietario delle bombole, le bombole avute in comodato, né può effettuarne, neppure temporaneamente, la cessione a terzi e deve renderle in perfette condizioni, rispondendo di qualsiasi eventuale avaria.

Art. 5 - Bombole di proprietà del compratore o di terzi

Le bombole di proprietà del compratore e di terzi, affidate per il riempimento al fornitore del gas, devono, a cura e sotto la responsabilità del compratore, rispettare le disposizioni di legge e di sicurezza disciplinanti il settore dei gas tecnici. In particolare non devono contenere o avere contenuto gas diversi da quelli per i quali le bombole risultano abilitate.

Art. 6 – Mezzi di trasporto

Qualora il trasporto delle bombole avvenga a cura del compratore, questi è tenuto a provvedere affinché i mezzi usati siano conformi alle disposizioni di legge.

Art. 7 – Pagamento

Il pagamento delle forniture di gas è eseguito di norma p contanti all'atto della consegna.

CAPITOLO 17- PRODOTTI DELLE INDUSTRIE DELLA GOMMA ELASTICA (*)

(*) non è stata segnalata o rilevata l'esistenza di usi

CAPITOLO 18- PRODOTTI DI INDUSTRIE VARIE

ITER DELL'ACCERTAMENTO

Primo accertamento:

- a) Raccolta provinciale degli usi e consuetudini 1970
- b) Approvazione della Giunta: deliberazione n. 1115 del 24.11.1970

A) MATERIALE ELETTRICO

TARIFFE DI MEDIAZIONE

Per la compravendita di apparecchi e materiale elettrico, la tariffa di mediazione è la seguente:

- | | | |
|---|---|----|
| - | apparecchi radio e televisori, dal solo venditore | 5% |
| - | elettrodomestici, dal solo venditore | 5% |
| - | materiale elettrico e lampadari: | |
| | nuovi, fino a €15,49, dal solo venditore | 5% |
| | oltre €15,49, dal solo venditore | 3% |
| | (fermo restando il 5% sui primi 15,49 Euro) | |
| | usati, da ambo le parti | 2% |

TITOLO VI
Credito, assicurazioni, borse valori

CAPITOLO 1 – USI BANCARI

ITER DELL'ACCERTAMENTO

Primo accertamento:

- a) Raccolta provinciale degli usi e consuetudini 1965
- b) Approvazione della Giunta: deliberazione n. 467 del 27/5/1969

Ultima revisione:

- a) Raccolta provinciale degli usi e consuetudini 2006-2013
- b) Approvazione della Giunta: deliberazione n. 240 del 30/09/2014

Art. 1 – Pagamento del prezzo nella vendita contro documenti (articolo 1528 Codice Civile)

Se nella vendita contro documenti il contratto non dispone circa il pagamento del prezzo e degli accessori, il pagamento stesso deve essere eseguito nel momento e nel luogo in cui avviene la consegna dei documenti indicati dall'art. 1527 del Codice Civile.

Se il pagamento di cui sopra deve avvenire a mezzo Istituto o Azienda di credito, i documenti devono essere presentati all'Istituto o Azienda di credito incaricati durante l'orario di apertura degli sportelli.

Per tali operazioni gli Istituti ed Aziende di credito si attengono alle “norme ed usi uniformi relativi ai crediti documentari “ accertati dalla Camera di Commercio internazionale.

Art. 2 – Pagamento diretto del compratore dopo il rifiuto opposto dagli Istituti o aziende di credito all'atto della presentazione dei documenti secondo le forme d'uso (articolo 1530 Codice Civile)

Quando il rifiuto da parte di un Istituto o Azienda di credito al pagamento del prezzo dei documenti al presentatore degli stessi è fatto verbalmente, la prova del rifiuto è data dal verbale di offerta reale dei documenti medesimi

Art. 3 – Obblighi degli Istituti e Aziende di credito nel deposito di titolo a custodia ed amministrazione
(art. 1838 comma 2° Codice Civile)

Nel deposito di titoli a custodia e amministrazione si intendono assunti a semplice custodia dagli Istituti e Aziende di credito i titoli non quotati nelle Borse Italiane e che non siano generalmente conosciuti sulla piazza dove viene costituito il deposito, escluso pertanto ogni obbligo dell'Istituto o Azienda di credito di chiedere in tempo utile disposizioni al depositante per l'esercizio del diritto di opzione, per richiamo di decimi e per conversione dei titoli. L'Istituto o Azienda di credito esegue tuttavia le istruzioni che il cliente di propria iniziativa abbia tempestivamente ripartito.

Art. 4 – Reintegro della garanzia

Se il valore dei beni dati a garanzia dell'anticipazione bancaria, siano essi titoli e/o merci, diminuisce di un decimo o più rispetto al valore che essi avevano al tempo del contratto, gli Istituti ed Aziende di credito, anche ai fini dell'art. 1850 del Codice Civile, accordano per il reintegro della garanzia un termine di giorni cinque, oltre il quale l'Istituto o Azienda di credito ha il diritto di far vendere senz'altro avviso il pegno.

Art. 5 – Rinnovazione di precedente operazione cambiaria

Nella rinnovazione di una precedente operazione cambiaria, gli Istituti e Aziende di credito fanno figurare contabilmente due distinte operazioni: lo sconto del nuovo effetto e l'estinzione dell'effetto in scadenza.

Art. 6 – Fondi (o somme) a disposizione – significato bancario

Le espressioni “fondi a disposizione” o “somme a disposizione” stanno a indicare somme tenute a disposizione di terzi e giacenti presso gli Istituti o Aziende di credito in attesa di ritiro da parte dei beneficiari. Dette somme sono infruttifere.

Art. 7 – Accredito in conto “salvo buon fine”

L'importo degli assegni bancari, assegni circolari, vaglia ed altri titoli similari, è accreditato con riserva di verifica e salvo buon fine e non è disponibile prima che l'istituto o Azienda di credito ne abbia effettuato l'incasso. La valuta applicata all'accREDITAMENTO determina unicamente la decorrenza degli interessi, senza conferire al correntista alcun diritto circa la disponibilità dell'importo.

E' tuttavia facoltà dell'Istituto o Azienda di credito rendere disponibile l'importo anche prima di averne effettuato l'incasso. In caso di mancato incasso, all'Istituto o Azienda di credito spettano tutti i diritti e le azioni, compresi quelli di cui all'art. 1829 del Codice Civile.

La pratica suddetta è eseguita anche nel caso di effetti accreditati salvo buon fine.

CAPITOLO 2 – USI DELLE ASSICURAZIONI (*)

CAPITOLO 3 – USI DELLE BORSE VALORI (*)

(*) non è stata rilevata o segnalata l'esistenza di usi

TITOLO VII
Altri usi

CAPITOLO 1 – PRESTAZIONI VARIE D’OPERA E DI SERVIZI (*)

CAPITOLO 2 – USI MARITTIMI (*)

(*) non è stata rilevata o segnalata l’esistenza di usi

CAPITOLO 3 – USI NEI TRASPORTI TERRESTRI

ITER DELL'ACCERTAMENTO

Primo accertamento:

- a) Raccolta provinciale degli usi e consuetudini 2000
- b) Approvazione della Giunta: deliberazione n. 164 del 23/6/2003

Art. 1 – Usi nel settore del trasloco di masserizie, arredi di casa ed effetti personali usati, uffici, archivi e simili

La fornitura di preventivo con sopralluogo per la quantificazione del prezzo per il servizio completo di trasloco comunemente definito “da...a...” viene eseguito in forma scritta ed è a pagamento e a carico del committente richiedente la quantificazione del servizio.

Il pagamento delle somme per il preventivo non ha funzione di caparra. Qualora il servizio di trasloco sia eseguito dall'impresa che fornisce il preventivo le somme pagate hanno funzione di anticipo e sono computate in acconto sul prezzo finale da pagare per il servizio reso una volta eseguito il trasloco. Qualora, invece, il preventivo sia fornito da impresa che non eseguirà il servizio di trasloco, esso costituisce prestazione autonoma e le somme pagate per tale preventivo sono acquisite dall'impresa di trasloco quale corrispettivo per la fornitura del preventivo stesso.

L'importo del preventivo si deve intendere valido per il periodo o data indicata nel preventivo stesso; qualora non sia previsto alcun termine, l'importo di cui al preventivo, dovrà ritenersi fisso per 90 giorni dalla data di fornitura del preventivo stesso.

Art. 2 – Pubblicità sui veicoli adibiti al trasporto di cose per conto di terzi

L'eventuale pagamento della tassa sulla pubblicità per insegne, marchi, loghi, immagini, ragioni sociali, scritte e/o disegni analoghi non richiamanti o pubblicizzanti l'impresa di autotrasporto che ha in disponibilità i veicoli con i quali effettua i servizi di autotrasporto di cose sono a carico del soggetto richiamato o pubblicizzato e/o titolare delle insegne, marchi, loghi, immagini, ragioni sociali, scritte e/o disegni analoghi.

Qualora l'impresa di autotrasporto effettui il pagamento di tale tassa, le somme pagate sono rimborsate dal soggetto richiamato o pubblicizzato a fronte dell'emissione e presentazione di regolare fattura nei tempi convenuti con l'impresa di autotrasporto di cose.

CAPITOLO 4 – USI NEI TRASPORTI AEREI (*)

CAPITOLO 5 – USI NELLA CINEMATOGRAFIA (*)

(*) non è stata rilevata o segnalata l'esistenza di usi

CAPITOLO 6 – USI ALBERGHIERI

ITER DELL'ACCERTAMENTO

Primo accertamento:

- a) Raccolta provinciale degli usi e consuetudini 2000
- b) Approvazione della Giunta: deliberazione n. 164 del 23/6/2003

Art. 1 – Prenotazione

Il contratto di prenotazione alberghiera è concluso nel momento in cui l'albergatore accetta di riservare la camera richiesta dal cliente o da chi per lui.

Il cliente si impegna ad usufruire della prenotazione alla data convenuta e per la durata convenuta.

Se non diversamente stabilito, la disponibilità della camera è intesa con inizio alle ore 14.00 del giorno di arrivo e fino alle ore 11.00 del giorno di partenza. Il mancato rilascio della camera da parte del cliente entro l'orario stabilito dà diritto all'albergatore di ottenere il prezzo di una ulteriore notte di permanenza.

Se la prenotazione è garantita da caparra, carta di credito o altra garanzia concordata con l'albergatore, questi, salvo diverso accordo, è tenuto a conservare la disponibilità dell'alloggio fino alle ore 11.00 del giorno successivo a quello previsto per l'arrivo.

Se la prenotazione non è garantita, l'albergatore, salvo diverso accordo, è tenuto a conservare la disponibilità dell'alloggio fino alle ore 18.00 del giorno previsto per l'arrivo.

Art. 2 – Condizioni e durata del contratto

Se non diversamente specificato, il contratto di alloggio si intende concluso per un giorno. La sua durata, nel caso in cui la camera non sia stata liberata entro le ore 11.00 del giorno successivo, si proroga di giorno in giorno compatibilmente con la disponibilità.

La prenotazione si intende sempre riferita alla sede principale dell'albergo, salvo diversa specificazione da parte dell'albergatore; è onere dell'albergatore che non renda disponibile l'alloggio in conformità alla prenotazione di reperire una sistemazione in altro albergo di livello non inferiore a quello promesso, sostenendo l'eventuale differenza di costo.

Il cliente che receda in anticipo dalla permanenza pattuita in albergo, escluso il caso di gravi motivi documentati, paga all'albergatore la tariffa della camera per un periodo addizionale di minimo un giorno e massimo tre giorni.

Il ritardato arrivo non dà diritto al cliente di protrarre la permanenza oltre il giorno stabilito, o di non pagare la tariffa della camera per i giorni prenotati ma non fruiti.

Art. 3 – Pagamento

Salvo diverso accordo, il conto viene pagato dal cliente a presentazione del documento fiscale.

Art. 4 – Mancato arrivo e annullamento (disdetta di prenotazione)

L'annullamento di una prenotazione già confermata conferisce all'albergatore il diritto di esigere le seguenti penali, salvo diversi accordi tra le parti:

- a) per le aziende situate sul territorio corrispondente al sistema turistico dell'ex APT n. 12 (Garda), fino a 30 giorni prima dell'arrivo nessuna penale, fatta salva la ritenzione dell'eventuale caparra già versata.
- b) per le aziende situate sul territorio corrispondente al sistema turistico dell'ex APT n. 13 (Verona), fino a 25 giorni prima dell'arrivo nessuna penale, fatta salva la ritenzione dell'eventuale caparra già versata.
- c) per tutte le aziende della provincia di Verona:
 - 10% del prezzo pattuito, moltiplicato per i giorni prenotati e disdetti, quando la rinuncia è comunicata fino a 20 giorni prima dell'arrivo;
 - 25% quando la rinuncia è comunicata fino a 4 giorni prima dell'arrivo;
 - 50% quando la rinuncia è comunicata meno di 4 giorni prima dell'arrivo, con il minimo corrispondente al corrispettivo di 1 giorno. La stessa penale sarà applicata anche nel caso di mancato arrivo, fatto salvo, in quest'ultima ipotesi, il risarcimento del maggior danno documentato.

L'eventuale caparra, già versata, costituisce pagamento parziale o totale di detta penale.

Art. 5 – Prestazioni

I prezzi di pensione completa comprendono la prima colazione, la seconda colazione, la cena ed il pernottamento.

Nei prezzi di pensione completa e di mezza pensione sono escluse le bevande, salvo diverso accordo.

I prezzi della pensione completa e mezza pensione si applicano per soggiorni non inferiori a tre giorni, come stabilito dalla legislazione regionale vigente.

Non è obbligo dell'albergatore accordare riduzione rispetto alle tariffe stipulate secondo il criterio della pensione completa o della mezza pensione ai clienti che non consumino in albergo i pasti in detta tariffa compresi, o che non rispettino gli orari previsti dal regolamento d'albergo debitamente pubblicizzati, salva la facoltà di

accordare, se richiesto con ragionevole anticipo, la sostituzione del pasto con il cestino da viaggio.

Art. 6 – Animali

Salvo patto contrario, i servizi di albergo si intendono riferiti solo alle persone. La circolazione e la permanenza di animali può essere accordata dall'albergatore su espressa richiesta scritta, e in tal caso può essere disciplinata con regolamento interno da ritenersi efficace solo se debitamente pubblicizzato.

Art. 7 – Norme comportamentali

Qualsiasi atto che arrechi offesa alla morale ed al buon costume autorizza l'albergatore a recedere dall'impegno assunto con il cliente ed a disporre l'allontanamento.

Nessun estraneo può accedere alla camera occupata dal cliente, salvo preventiva identificazione ed autorizzazione da parte della Direzione dell'albergo, e consenso del cliente.

CAPITOLO 7 – USI AGRITURISTICI

ITER DELL'ACCERTAMENTO

Primo accertamento:

- a) Raccolta provinciale degli usi e consuetudini 2000
- b) Approvazione della Giunta: deliberazione n. 164 del 23/6/2003

Art. 1 – Prenotazione

Il contratto di prenotazione agrituristica è concluso nel momento in cui l'operatore agrituristico accetta di riservare la camera richiesta dal cliente o da chi per lui.

Il cliente si impegna ad usufruire della prenotazione alla data convenuta e per la durata convenuta.

Se non diversamente stabilito, la disponibilità dell'alloggio è intesa con inizio alle ore 17.00 del giorno di arrivo e fino alle ore 11.00 del giorno di partenza. Il mancato rilascio dell'alloggio da parte del cliente entro l'orario stabilito dà diritto all'operatore agrituristico di ottenere il prezzo di una ulteriore notte di permanenza.

Se la prenotazione è garantita da caparra, carta di credito o altra garanzia concordata con l'operatore agrituristico, questi, salvo diverso accordo, è tenuto a conservare la disponibilità dell'alloggio fino alle ore 11.00 del giorno successivo a quello previsto per l'arrivo.

Se la prenotazione non è garantita, l'operatore agrituristico, salvo diverso accordo, è tenuto a conservare la disponibilità dell'alloggio fino alle ore 18.00 del giorno previsto per l'arrivo.

Art. 2 – Condizioni e durata del contratto

Se non diversamente specificato, il contratto di alloggio si intende concluso per un giorno. La sua durata, nel caso in cui l'alloggio non sia stato liberato entro le ore 11.00 del giorno successivo, si proroga di giorno in giorno compatibilmente con la disponibilità.

La prenotazione si intende sempre riferita alla sede principale dell'agriturismo, salvo diversa specificazione da parte dell'operatore agrituristico; è onere dell'operatore agrituristico che non renda disponibile l'alloggio in conformità alla prenotazione di reperire una sistemazione in altro agriturismo di livello non inferiore a quello promesso, sostenendo l'eventuale differenza di costo.

Il cliente che receda in anticipo dalla permanenza pattuita in agriturismo, escluso il caso di gravi motivi documentati, paga all'operatore agrituristico la tariffa dell'alloggio per un periodo addizionale di minimo un giorno e massimo tre giorni.

Il ritardato arrivo non dà diritto al cliente di protrarre la permanenza oltre il giorno stabilito, o di non pagare la tariffa dell'alloggio per i giorni prenotati ma non fruiti.

Art. 3 – Pagamento

Salvo diverso accordo, il conto viene pagato dal cliente a presentazione del documento fiscale.

Art. 4 – Mancato arrivo e annullamento (disdetta di prenotazione)

L'annullamento di una prenotazione già confermata conferisce all'operatore agriturismo il diritto di esigere le seguenti penali, salvo diversi accordi tra le parti:

- d) per le aziende situate sul territorio corrispondente al sistema turistico dell'ex APT n. 12 (Garda), fino a 30 giorni prima dell'arrivo nessuna penale, fatta salva la ritenzione dell'eventuale caparra già versata.
- e) per le aziende situate sul territorio corrispondente al sistema turistico dell'ex APT n. 13 (Verona), fino a 25 giorni prima dell'arrivo nessuna penale, fatta salva la ritenzione dell'eventuale caparra già versata.
- f) per tutte le aziende della provincia di Verona:
 - 10% del prezzo pattuito, moltiplicato per i giorni prenotati e disdetti, quando la rinuncia è comunicata fino a 20 giorni prima dell'arrivo;
 - 25% quando la rinuncia è comunicata fino a 4 giorni prima dell'arrivo;
 - 50% quando la rinuncia è comunicata meno di 4 giorni prima dell'arrivo, con il minimo corrispondente al corrispettivo di 1 giorno.La stessa penale sarà applicata anche nel caso di mancato arrivo, fatto salvo, in quest'ultima ipotesi, il risarcimento del maggior danno documentato.

L'eventuale caparra, già versata, costituisce pagamento parziale o totale di detta penale.

Art. 5 – Prestazioni

I prezzi di pensione completa comprendono la prima colazione, la seconda colazione, la cena ed il pernottamento.

Nei prezzi di pensione completa e di mezza pensione sono escluse le bevande, salvo diverso accordo.

Non è obbligo dell'operatore agriturismo accordare riduzione rispetto alle tariffe stipulate secondo il criterio della pensione completa o della mezza pensione ai clienti che non consumino in agriturismo i pasti in detta tariffa compresi, o che non rispettino gli orari previsti dal regolamento d'albergo debitamente pubblicizzati, salva la facoltà di accordare, se richiesto con ragionevole anticipo, la sostituzione del pasto con il cestino da viaggio.

Art. 6 – Animali

Salvo patto contrario, i servizi agrituristici si intendono riferiti solo alle persone. La circolazione e la permanenza di animali può essere accordata dall'operatore agrituristico su espressa richiesta scritta, e in tal caso può essere disciplinata con regolamento interno da ritenersi efficace solo se debitamente pubblicizzato.

Art. 7 – Norme comportamentali

Qualsiasi atto che arrechi offesa alla morale ed al buon costume autorizza l'operatore agrituristico a recedere dall'impegno assunto con il cliente ed a disporre l'allontanamento.

Nessun estraneo può accedere alla camera occupata dal cliente, salvo preventiva identificazione ed autorizzazione da parte dell'operatore agrituristico, e consenso del cliente.

CAPITOLO 8 – USI IN MATERIA INFORMATICA (*)

(*) non è stata rilevata o segnalata l'esistenza di usi

APPENDICE

**TABELLA RIASSUNTIVA DELLE PERCENTUALI
DI MEDIAZIONE**

1 – TABELLA RIASSUNTIVA DELLE PERCENTUALI DI MEDIAZIONE

In mancanza di patto o di tariffe professionali, le percentuali di mediazione in uso nella provincia di Verona sono le seguenti:

MUTUI:

- fino a €2.582,28, dal solo mutuatario 1,50%
- oltre €2.582,28 dal solo mutuatario 1,00%
(fermo restando l'1,50% sui primi 2.582,28 Euro)

COMPRAVENDITA DI IMMOBILI:

- da ambo le parti 3,00%

LOCAZIONE DI TERRENI E RELATIVI FABBRICATI:

- per il primo anno, da ambo le parti 1,00%
- per gli anni successivi, per fitti globali fino a €2.582,28, da ambo le parti 0,50%
- per affari che comportano fitti oltre €2.582,28, da ambo le parti (fermo restando lo 0,50% sui primi 2.582,28 Euro) 0,25%

CESSIONE DI NEGOZI

- compreso avviamento, da ambo le parti 4,00%
- per l'eventuale merce, da ambo le parti 1,00%

CESSIONE DI FARMACIE

- da ambo le parti 1,50%
- per l'eventuale merce, da ambo le parti 1,00%

LOCAZIONE DI NEGOZI

- da ambo le parti, una mensilità di fitto.

LOCAZIONE DI IMMOBILI

- da ambo le parti, una mensilità di fitto.

LOCAZIONE DI CAMERE AMMOBILIATE

- da ambo le parti 10,00%

CEREALI E AFFINI

Frumento nazionale, granoturco nazionale, avena, orzo, segala, soia:

- dal produttore venditore al q.le € 0,07
- dal commerciante (venditore o compratore) e dal privato al q.le € 0,04
- dall'industriale utilizzatore al q.le € 0,04

Cereali esteri:

- dall'importatore al q.le € 0,03
- dall'utilizzatore al q.le € 0,03

Farine di estrazione, farine di origine animale e farine di origine vegetale:

- dal venditore al q.le € 0,05
- dal commerciante acquirente al q.le € 0,04

Riso bianco (a camionate):

- dal venditore al q.le € 0,08
- dal compratore al q.le € 0,04

Crusca di riso (pula), crusca di frumento, germe di granoturco, tritello, risone e risetta:

- da ambo le parti al q.le. € 0,05

Lenticchie, miglio, panico, veccia:

- da ambo le parti al q.le € 0,05

Piselli e fagioli:

- da ambo le parti al q.le € 0,21

Sementi da prato:		
-	da ambo le parti	1,00%
Erba medica:		
-	da ambo le parti	al q.le € 0,52
Fieno:		
-	da ambo le parti	1,00%
Paglia e stramaglia:		
-	da ambo le parti	2,00%
Letame:		
-	da ambo le parti	al q.le € 0,02

BESTIAME

Bovini ed equini

-	dall'agricoltore (venditore o compratore) e dal commerciante venditore	1,00%
-	dal commerciante compratore e dal macellaio e dall'industriale della carne	1,00%

Suini

-	da ambo le parti per capo	€ 0,52
---	---------------------------	--------

Suini piccoli da allevamento

-	da ambo le parti per capo	€ 0,26
---	---------------------------	--------

Ovini e caprini

-	da ambo le parti	1,00%
---	------------------	-------

Pollame e uova

-	da ambo le parti	1,00%
---	------------------	-------

UVE E VINI

Uva comune e d.o.c. di pronta lavorazione (sia per la collina che per la pianura):

-	dai compratore	al q.le €0,05
-	dal venditore	al q.le €0,10

VINI DA TAVOLA:

- dal compratore 0,50%
 - dal venditore 1,50%-2,00%
- per esportazione
- dal venditore 2,50%

VINI D.O.C.:

- dal compratore 0,50%
- dal venditore 2,00%

PRODOTTI DIVERSI**Spiriti e liquori.**

- da ambo le parti 1,00%

Aceto:

- da ambo le parti per hl. € 0,04

Patate, ortaggi, frutta fresca e cocomeri:

- da ambo le parti 1,50%

Olio di oliva:

- da ambo le parti 1,00%

Olio di semi:

- da ambo le parti 0,50%

Formaggi grassi e magri:

- da ambo le parti al q.le da €0,52 a €0,67

Insaccati:

- da ambo le parti 0,50%

Lardo, strutto e pancetta:

- da ambo le parti 0,25%

Paste alimentari:

- da ambo le parti 1,00%

Caffè:

- da ambo le parti 0,50%

Coloniali:

- da ambo le parti 0,50%

Burro:

- da ambo le parti al q.le da €0,26 a €0,31

Margarina:

- da ambo le parti 0,50%

Latte:

- da ambo le parti al q.le €0,02

Conserve e marmellate:

- da ambo le parti 1,00%

Prodotti medicinali e specialità farmaceutiche:

- da ambo le parti (l'opera del mediatore normalmente viene praticata solo nei casi di cessione di farmacie con merci) 1,00%

Pelli fresche:

- da ambo le parti 0,50%

Pelli salate:

- dal venditore 1,00%
- dal compratore 0,50%
- se il mediatore interviene nelle operazioni di ricevimento, da ambo le parti 1,00%

Pelli grezze ovine e caprine:

- dal venditore (per pelli capretto e agnello) 2,00%
- dal venditore (per pelli montone e capra) 1,00%
- dal compratore 1,00%
- se il mediatore riceve la merce percepisce un'ulteriore percentuale dell' 1,00%

Pelli grezze da pellicceria:

- dal compratore 1,00%
- dal venditore 2,00%
- se il mediatore ha il mandato di ricevere la merce percepisce un'ulteriore percentuale dell' 1,00%

Pelli di importazione grezze nazionalizzate:

- dal venditore 1,00%
- dal compratore (se convenuto) percentuale non inferiore allo 0,50%

Pelli conciate:	
- dal venditore	2,00%
Oli industriali:	
- da ambo le parti	1,00%
Petrolio:	
- da ambo le parti	0,25%
Carburanti:	
- da ambo le parti	0,50%
Lubrificanti:	
- da ambo le parti	1,00%
Bitumi:	
- da ambo le parti	0,15%
Combustibili liquidi:	
- da ambo le parti	0,15%
Legna da ardere:	
- da ambo le parti	1,00%
Carbone:	
- da ambo le parti	0,50%
Saponi comuni da bucato e detersivi:	
- da ambo le parti	1,00%

Saponi profumati da toilette:

- da ambo le parti 2,00%

Autoveicoli nuovi:

- dal venditore 2,00%

Autoveicoli usati:

- da ambo le parti 2,00%

Autoveicoli industriali ed autocarri a tre ruote, nuovi:

- autoveicoli industriali ed autocarri a 3 ruote, nuovi:
 - fino a Euro 516,46, da ambo le parti 2,00%
 - oltre Euro 516,46, da ambo le parti, 1,00%
 - (fermo restando il 2% sui primi 516,46 Euro)
- autoveicoli industriali ed autocarri a 3 ruote usati, da ambo le parti 2,00%

Motocicli e ciclomotori:

- da ambo le parti 1,00%
- da ambo le parti, usati 2,00%

Biciclette nuove:

- da ambo le parti 1,00%
- da ambo le parti, usate 2,00%

Materiale elettrico e lampadari:

- apparecchi radio e televisori, dal solo venditore 5,00%
- elettrodomestici, dal solo venditore 5,00%
- materiale elettrico e lampadari:
 - nuovi, fino a Euro 15,49, dal solo venditore 5,00%
 - oltre Euro 15,49, dal solo venditore 3,00%
 - (fermo restando il 5% sui primi 15,49 Euro)
 - usati, da ambo le parti 2,00%

Macchine da cucire:	
- dal solo venditore	5,00%
Mobilio nuovo:	
- da ambo le parti	1,50%
Mobilio usato:	
- da ambo le parti	2,00%
Macchine agricole e industriali:	
- dal solo venditore	2,00%
Attrezzi agricoli:	
- da ambo le parti	2,00%
Carta e cartoni:	
- da ambo le parti	1,00%
Metalli non preziosi e prodotti siderurgici:	
- da ambo le parti	1,00%
Legname da costruzione e piante di pioppo destinate all'industria:	
- da ambo le parti	1,00%
Pali, tronchi e piante da vivaio:	
- dal solo compratore	1,50%
Manufatti (settore lapideo):	
- dal solo venditore	4/8%

Filati:

- da ambo le parti 1,00%

Lana, canapa, juta, sacchi:

- da ambo le parti 1,00%

Oggetti d'arte:

- da ambo le parti 1,00%

Preziosi

- da ambo le parti 1,00%

**TAVOLE DI RAGGUAGLIO
DEI PESI E DELLE MISURE**

**in uso nella Provincia con il sistema metrico decimale
(approvato con il R.D. 20 maggio 1877, n. 3836)**

MISURE DI SUPERFICIE

CAMPO VERONESE: pari a metri quadrati 3.002,2410

(*) (Non risultano accertate, in provincia di Verona, altre forme di misurazione diverse da quelle del sistema metrico decimale).

INDICE DELLE MATERIE

Prefazione: gli usi locali

Commissione provinciale di revisione e accertamento usi

Note informative

TITOLO I - Usi ricorrenti nelle contrattazioni in genere

TITOLO II- Comunioni tacite familiari

TITOLO III - Compravendita e locazione di immobili urbani -

Usi condominiali

Capitolo 1- Compravendita

Capitolo 2- Locazione di immobili urbani per uso abitativo

Capitolo 3- Usi condominiali

Capitolo 4 - Usi tecnici nella compravendita degli immobili

TITOLO IV - Compravendita, affitto, conduzioni di fondi rustici

Capitolo 1 - Compravendita

Capitolo 2 - Affitto

Capitolo 3 - Conduzione a mezzadria

Capitolo 4 - Conduzione a colonia parziale o in compartecipazione

Capitolo 5 - Conduzione a colonia miglioritaria

Capitolo 6 - Conduzione in enfiteusi

Capitolo 7 - Altre forme di conduzione

TITOLO V - Compravendita di prodotti

Capitolo 1-Prodotti della zootecnica: bovini, equini,
suini, ovini, animali da cortile

Capitolo 2 –Prodotti dell’agricoltura:

a) frumento, b) granoturco, c) riso, d) cereali minori

e) patate

f) ortaggi . Pomodoro da industria

g) uva e mosto

h) oliva

i) agrumi

l) frutta fresca

m) frutta secca

n) erbe

o) fiori e piante ornamentali

p) piante da vivaio

q) piante officinali e coloniali

r) droghe e spezie

Capitolo 3 -Prodotti della silvicoltura

a) Legna da ardere

b) Carbone

c) Legname rozzo

d) Sughero

Capitolo 4- Prodotti della caccia e della pesca

Capitolo 5- Prodotti delle industrie estrattive:

Prodotti dell’industria del marmo, graniti e pietre

Capitolo 6-Prodotti dell’industrie alimentari:

a) Riso brillato

b) Mangimi per il bestiame, farine di estrazione

c) Paste alimentari

d) Prodotti della gastronomia

e) Zucchero e prodotti dolciari

- f) Carni fresche, congelate preparate e frattaglie
- g) Pesci preparati
- h) Prodotti surgelati
- i) Conserve alimentari
- l) Latte e derivati
- m) Olio di oliva e di semi
- n) Oli e grassi vegetali per usi alimentari e industriali
- o) Oli e grassi animali per usi alimentari e industriali
- p) Pelli grezze e residui della macellazione
- q) Vini e vermouths
- r) Alcool e liquori
- s) Birra
- t) Acque minerali, gassose e ghiaccio
- u) Aceto
- v) Funghi secchi

Capitolo 7-Prodotti dell'industria del tabacco:

Tabacchi lavorati

Capitolo 8-Prodotti dell'industria delle pelli:

- a) Pelli fresche
- b) Pelli salate
 - pelli grezze ovine e caprine non buone per pellicceria
 - pelli grezze buone per pellicceria
 - loro lavorazione di concia e tinta e pellicceria confezionata
 - pelli esotiche grezze merce di importazione
 - pelli bovine ed equine
 - pelli ovine e caprine
 - contratti per merce nazionalizzata
 - pelli conciate

Capitolo 9-Prodotti dell'industria tessili:

a) Filati:

usi nella vendita settore cotoniero liniero

usi nella vendita dei tessuti

b) Lana, canapa, lino, juta, sacchi

Capitolo 10-Prodotti dell'industria dell'abbigliamento e dell'arredamento

Capitolo 11-Prodotti dell'industria del legno:

- a) Legno comune
- b) Compensati
- c) Mobili

Capitolo 12-Prodotti dell'industria della carta, poligrafiche e fotocinematografiche:

A) I-Carta

II-Cartoni

III-Carta e cartoni ondulati- Imballaggi di carta e cartoni ondulati

B) Usi nel campo poligrafico

C) Usi nel settore fotocinematografico

Capitolo 13-Prodotti dell'industria metallurgiche:

- a) Prodotti siderurgici
- b) Altri metalli non preziosi
- c) Argento, oro, platino ed altri metalli preziosi

Capitolo 14-Prodotti delle industrie meccaniche:

- a) Macchine ed apparecchi diversi
- b) Mezzi di trasporto

Capitolo 15-Prodotti delle industrie di trasformazione dei minerali non metalliferi

Capitolo 16-Prodotti delle industrie chimiche:

- a) Concimi chimici
- b) Anticrittogamici

- c) Saponi
- d) Prodotti farmaceutici
- e) Colori e vernici
- f) Materie plastiche
- g) Derivati dalla distillazione del petrolio e del carbone
- h) Gas tecnici

Capitolo 17- Prodotti delle industrie della gomma elastica

Capitolo 18- Prodotti delle industrie varie:

- A) Materiale elettronico

TITOLO VI - Credito, assicurazioni, borse valori

Capitolo 1 - Usi bancari

Capitolo 2 - Usi delle assicurazioni

Capitolo 3 - Usi delle borse valori

TITOLO VII - Altri usi

Capitolo 1 - Prestazioni varie d'opera e di servizi

Capitolo 2 - Usi marittimi

Capitolo 3 - Usi nei trasporti terrestri

Capitolo 4 - Usi nei trasporti aerei

Capitolo 5 - Usi nella cinematografia

Capitolo 6 - Usi alberghieri

Capitolo 7 - Usi agrituristici

Capitolo 8 - Usi in materia informatica

Appendice:

- a) Tabella riassuntiva delle percentuali di mediazione
- b) Tavole di ragguglio dei pesi e delle misure